= N. 9 - SETTEMBRE 1925 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

SOMMARIO

DEL N. 9 DELL'ANNO 1925

L'assistenza dei fanciulli emigranti	Pag.	881
Notizie sulla emigrazione e sul lavoro		890
Congressi Internazionali (890). — Conferenza Generale delle Organizzazioni private per la protezione degli emigranti (890). — La conferenza marittima di Genova e gli emigranti (892). Italia. — L'emigrazione italiana in Russia (895). — Un discorso di S. E. Grandi all'Ufficio Internazionale del Lavoro (896). — Il problema dell'emigrazione a Napoli e la sua genesi fascista (897). Belgio. — Le « Hôtelleries » per i minatori italiani (899). Francia. — Il Congresso della C. G. del Lavoro e la mano d'opera straniera (900). — Il Congresso dell'Internazionale Socialista a Marsiglia e la questione migratoria (902). — Per l'Ufficio Nazionale della mano d'opera straniera (903). — Nuovi accordi sulla immigrazione polacca in Francia (903). — La mano d'opera straniera ed il congresso della C. G. T. U. (905). — Il Consiglio nazionale della mano d'opera (907). — Proposte di legge concernenti gli stranieri (907). Madagascar. — Condizioni di soggiorno e domicilio degli stranieri (908). Marocco. — Immigrazione ed Emigrazione nel 1923 (910). Argentina. — La penetrazione ferroviaria nel Chaco (910). Brasile. — I medici stranieri nello Stato di San Paulo (911). Stati Uniti. — I risultati della nuova legge sull'immigrazione (911). — Le famiglie degli ex-militari dell'esercito americano (912). Venezuela. — L'immigrazione (913).		
Azione del Commissariato	D	914
L'emigrazione agricola in Francia (914). — Attività della Commissione Centrale dell'emigrazione nel primo semestre del 1925 (914).		
Movimento dell'emigrazione italiana		920
A) Emigrazione complessiva (920).		

B) Emigrazione transoceanica (924).C) Emigrazione non transoceanica (931).

Spagna. — Legge sull'emigrazione e disposizioni comple- mentari (T. U. approvato con R. D. 20 dicembre 1924) (946).	
atti Ufficiali	966
Leggi e Decreti. — R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2368. — Esecuzione dell' Accordo italo-germanico per la liquidazione in via transitoria di danni sofferti da italiani in territorio germanico (966). — Accordo per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico (967). — R. D. 1º maggio 1925, n. 687. — Disposizioni per il prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione, occorrenti per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico (969). — R. D. L. 3 maggio 1925, n. 840. — Esecuzione dell'Accordo italo-austriaco del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª, parte X, del Trattato di San Germano (970). — Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4º dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versaglia (971). — Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano (973). — Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4º dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano (973). — Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4º dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano (973). — Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4º dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Varsaglia (979).	

Leggi straniere e accordi internazionali Paq.

946

L'ASSISTENZA DEI FANCIULLI EMIGRANTI

Si è tenuto recentemente a Ginevra un importante Congresso Internazionale, il primo Congresso generale del Fanciullo.

Fra gli argomenti in discussione ve ne erano due particolarmente notevoli per il nostro interesse di paese di emigrazione : la condizione dei fanciulli stranieri nel paese di residenza ; l'assistenza dei fanciulli emigranti durante il viaggio. Su tali questioni furono votate risoluzioni che rispondono perfettamente al punto di vista italiano ; e un'altra risoluzione fu approvata, che indirettamente ci riguarda : quella, cioè, che senza distinzione di nazionalità, di origine, di razza, di religione, gli orfani bisognosi e i fanciulli abbandonati godano dell'educazione, della tutela e del soccorso, considerati come dovere sociale più che come largizione caritativa.

Sul trattamento dei fanciulli stranieri nel paese di residenza la Delegazione italiana al Congresso ha fatto prevalere il principio, che è ormai cardine fondamentale della nostra politica di accordi internazionali di emigrazione e lavoro, dell'uguaglianza, cioè, di trattamento, rispetto ai fanciulli nazionali, dei fanciulli stranieri, malati, indigenti, abbandonati, bisognevoli di assistenza pubblica o privata.

Sul tema delle misure da prendere per l'assistenza dei fanciulli emigranti durante il viaggio, la Delegazione italiana aveva presentato una vasta relazione a stampa del Commissariato Generale dell'emigrazione in cui era esposta tutta l'opera organica che in questi ultimi anni, lo Stato italiano è venuto predisponendo e attuando per l'assistenza del fanciullo emigrante.

L'assistenza del fanciullo emigrante ha formato argomento di studi e di lunghe cure da parte dei Commissariato generale dell'emigrazione.

Già in occasione del primo Congresso internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, tenutosi in Roma nel maggio 1924 (1), si era fatto presente che fra le più notevoli anomalie che si riscontrano in questi tempi, in cui l'igiene sociale e la solidarietà umana hanno compiuto passi giganteschi, è da annoverarsi la scarsa premura rivolta, durante le traversate marittime, in confronto dei fanciulli emigranti e delle madri.

È noto che, in genere, non vi sono disposizioni legislative

(1) In quell'occasione la Delegazione italiana propose due raccomandazioni che furono approvate da 53 delegati sui 59 che rappresentavano i Governi aderenti, nel testo che segue:

1. « La Conférence :

« considérant la nécessité de donner aux femmes et aux enfants émigrants, durant les traversées transocéaniques, une assistance spéciale, exercée par une personne offrant des garanties morales, apte à se faire comprendie dans la langue des émigrants et ayant reçu une préparation sanitaire suffisante,

« émet le vœu :

« que la présence d'une femme, répondant aux desiderata qui viennent d'être exprimés, soit obligatoire à bord de tout navire appelé à faire un service d'émigration comportant le transport d'un certain nombre de femmes et d'enfants ».

2. « La Conférence :

« considérant le nombre croissant des enfants en bas âge qui voyagent en qualité de passagers émigrants,

« émet le vœu ·

« que les gouvernements des diverses nations maritimes s'entendent pour recueillir, centraliser et échanger les constatations faites, durant les voyages transocéaniques, par les médecins des navires, sur l'état de santé des enfants émigrants depuis le moment de leur embarquement jusqu'au moment de leur débarquement, et sur les méthodes d'alimentation au cours des traversées ». internazionali che obblighino le Compagnie abilitate al trasporto degli emigranti a curare dei servizi speciali di bordo per assistere gli uni e le altre quando ciò sia necessario. Tale compito è di sovente affidato ad un « garçon d'entrepont », generalmente sprovvisto di qualsiasi nozione di igiene generale o speciale, al quale è anche interdetto dai regolamenti l'accesso, durante la notte, nei locali riservati alle donne. Nessuno soccorre convenientemente le madri e i fanciulli sofferenti durante i disagi delle traversate.

Molti inconvenienti di minore intensità visibile, ma non altrimenti pregiudizievoli, si svolgono diuturnamente a danno dei fanciulli emigranti. Parte di quelli è dovuta all'ignoranza e al pregiudizio igienico di moltissime madri, che provocano, col cambiamento di clima e di latitudine, l'aggravarsi dei fenomeni derivanti da errate alimentazioni improprie al nutrimento dei fanciulli e causanti perniciosi disturbi gastro-intestinali, con tutte le conseguenze inerenti. Altri, e forse più gravi, inconvenienti sono da ascriversi alle condizioni di abbandono in cui moltissime famiglie vengono a trovarsi nei luoghi di destinazione, ove, sovente, la massa emigrata è considerata e valutata esclusivamente in base all'immediato e transitorio apporto di sforzo fisico utilizzabile dell'uomo maturo.

In molti paesi d'immigrazione non si tien calcolo che il fanciullo d'oggi è l'uomo di domani. Lo si trascura. Eppure, a parte qualsiasi considerazione d'ordine sentimentale od umanitario, esso rappresenta un serbatoio di future energie. È una mirabile forza produttiva in potenza.

1. Il Commissariato generale dell'emigrazione italiana, ha rivolto le sue cure sollecite, anche nel campo assistenziale, ai bisogni dei fanciulli emigranti e delle loro madri.

La sua competenza era fatalmente limitata: il fatto emigratorio sottrae ben presto le famiglie dei nazionali, compresi i fanciulli, alla sua diretta ingerenza. Occorreva quindi provvedere a che il suo intervento non fosse contenuto nel breve campo dell'azione diretta: si trattava di gettare dei semi atti a fruttificare ovunque la sorte guidasse le famiglie espatriande. I suoi campi preferiti sono stati perciò la propaganda, l'istruzione, la dimostrazione pratica dell'efficacia dei suoi mezzi tecnici, e l'impiego intenso di questi mezzi sul territorio del Regno e a bordo dei piroscafi.

È tutta una rete di previdenze che il Commissariato generale tesse con costanza e previggenza acciocchè il fanciullo italiano, costretto dalla sorte dei genitori ad allontanarsi dalla patria, venga per quanto è possibile preservato dai danni inevitabili che lo attenderebbero.

Il successo ottenuto con le differenti iniziative ed istituzioni è tale che permette di concludere che la via scelta è la migliore, perchè è quella che cerca di proteggere il fanciullo con l'educazione della donna in generale e della madre in particolare, con la formazione di una coscienza igienica delle masse e con la costituzione di una classe professionale specializzata nell'assistenza dell'infanzia.

a) Propaganda orale e cinematografica. — Nei principali centri urbani e rurali d'emigrazione i Delegati provinciali dipendenti dal Commissariato generale tengono, col sussidio di un copioso materiale cinematografico e fotografico, numerose conferenze sistematiche per familiarizzare la massa di coloro che si apprestano ad emigrare colle nozioni di igiene personale e sociale, specialmente con quelle che hanno particolare importanza per l'assistenza dell'infanzia.

Nelle scuole e nelle sale pubbliche vengono minutamente illustrate l'importanza e la necessità di preservare il fanciullo emigrante dai pericoli igienici che lo insidiano in paese, durante i viaggi e nei luoghi di destinazione.

Le famiglie degli emigranti, anche prima della partenza, vengono informate sulla entità del danno delle malattie parassitarie e sui metodi di ricerca e di distruzione dei principali insetti trasmettitori delle malattie tropicali e di quelle tipiche dei principali paesi di emigrazione, senza che d'altronde siano trascurate le principali nozioni di igiene generale e di profilassi sociale che interessano le giovani generazioni.

b) Assistenza scolastica. — Il Commissariato generale ha istituito nelle diverse città della Lombardia, della Toscana, del Lazio e dell'Italia meridionale numerosi Corsi rapidi di puericoltura e di assistenza materna, ai quali sono ammesse le mogli e le figlie degli emigranti.

Tale iniziativa, di carattere divulgativo, ha incontrato le migliori fortune tanto nelle città quanto nei centri agricoli, ove le lezioni sono tenute generalmente nei mesi della morta stagione per i lavori campestri.

Centinaia di donne li hanno seguiti regolarmente, sobbarcandosi ai disagi di lunghi viaggi anche in giornate di intemperie. Ciò dimostra come l'emigrante italiano abbia compreso per esperienza quanto sia utile la conoscenza delle principali regole della vita igienica e della difesa dalle malattie più comuni, che gli riuscirà di grande profitto in paesi lontani, talvolta a considerevole distanza da ogni centro abitato e nella impossibilità di ottenere un'assistenza sanitaria professionale.

Questi Corsi comprendono lezioni di allattamento e di assistenza al fanciullo, di profilassi e di trattamento delle malattie specifiche dell'infanzia, con particolare riguardo ai differenti paesi di destinazione.

c) Corsi professionali di assistenza igienico-sanitaria ai fanciulli e alle loro madri. — Allo scopo di creare una classe di professioniste nell'assistenza del fanciullo e delle famiglie, destinate alle colonie italiane all'estero e specialmente agli istituti italiani specializzati nell'assistenza sociale, il Commissariato generale ha istituito dei Corsi professionali, che dedicano larga parte all'insegnamento della puericoltura e dell'allevamento del bambino, nonchè di anatomia e di fisiologia, d'igiene e di ginnastica medica, di assistenza ai bambini sani e malati, di pronto soccorso medico e chirurgico e di economia domestica.

Uno di questi Corsi è aperto permanentemente a Roma, presso l'Istituto di S. Gregorio al Celio. Altri furono aperti a Pavia, Lucca, Caserta, Taranto, Cosenza e Catanzaro, e vanno rapidamente diffondendosi nelle altre regioni italiane. Hanno la durata di 9 mesi, di cui 6 almeno di esercitazioni pratiche.

d) Corsi per il personale tecnico dei servizi dell'emigrazione. — Altri Corsi speciali furono aperti a Napoli presso la Casa degli emigranti, dipendente dal Commissariato generale, con una serie di lezioni teorico-tecniche e di esercitazioni pratiche nelle sale di bonifica e disinfestazione della Casa stessa e nelle cliniche ed in altri stabilimenti attrezzati per il trattamento igienico e profilattico. Essi comportano, altresì, un conveniente apprentissage presso gli istituti di puericoltura della città. Simili istituzioni saranno tra poco stabilite a Milano, Genova, Trieste, Palermo, ecc.

Detti Corsi, che hanno ottenuto il migliore successo, sono riservati alle allieve diplomate dei Corsi di assistenza igienico-sanitaria del Commissariato generale stesso, come pure alle infermiere diplomate o in servizio presso cliniche riconosciute dallo Stato. Vi possono essere ammesse, previo esame, anche le infermiere arruolate dalle Compagnie marittime autorizzate ai servizi di emigrazione.

Lo scopo di questi Corsi è quello di creare personale tecnico specializzato per i servizi dell'emigrazione concernenti l'assistenza igienico-sanitaria dei fanciulli e delle loro madri.

- 2. Preparato convenientemente il terreno con la propaganda orale e cinematografica, con le scuole popolari di assistenza igienica e con quelle tecnico-professionali per il personale femminile specializzato, il Commissariato generale dell'emigrazione ha intrapreso un'energica opera di assistenza diretta del fanciullo emigrante, con un programma di azione che si estrinseca nelle seguenti forme:
- a) Nel luogo di origine dell'emigrante. Il Delegato provinciale dell'emigrazione, dipendente dal Commissariato generale, interviene direttamente nell'opera di bonifica preparatoria igienico-sanitaria delle famiglie espatrianti, in generale, e dei fanciulli in ispecie.

Egli diffonde fra le masse migratorie anche le necessarie nozioni di legislazione comparata per spiegare quali siano le condizioni igieniche che la legge sanitaria dei paesi di destinazione esige perchè sia consentito lo sbarco.

Prossimamente potrà essere messo a disposizione dei Delegati provinciali un personale femminile specializzato; pel momento essi ricevono valida assistenza dalle donne degli emi-

granti, specialmente nei luoghi dove queste poterono beneficiare dell'istruzione scolastica impartita.

L'utilità di tale azione di vigilanza igienica è dimostrata dal fatto che alle visite sanitarie, rigorosissime, dei porti d'imbarco, una percentuale minima di emigranti è respinta al luogo d'origine.

b) Nei porti. — Ormai i principali porti d'imbarco degli emigranti sono dotati di complete stazioni di alloggiamento, di disinfezione, di disinfestazione e di bonifica igienica degli emigranti, dipendenti dal Commissariato, attrezzate con una cura meticolosa e dotate di servizi di primissimo ordine.

Il fanciullo è colà tutelato in maniera perfetta.

Il personale femminile specializzato nell'assistenza infantile corrisponde alle più severe esigenze del Commissariato generale stesso, riguardo all'alimentazione, all'igiene e alle cure sanitarie in genere.

Le Case degli emigranti dipendenti dal Commissariato generale e gli alberghi requisiti hanno ormai un'organizzazione che nulla lascia a desiderare per quanto concerne l'igiene.

- c) Alla frontiera. Lo stesso può dirsi di quanto si riferisce ai servizi nelle Case degli emigrati alla frontiera. Anche in questi stabilimenti le famiglie emigranti, che vi siano temporaneamente ricoverate, ricevono un trattamento alimentare e igienico perfetto. Vi si trovano dormitori ventilati e pulitissimi, sale di refezione aerate e ben tenute, sale di toeletta, sale per disinfezioni, per visite sanitarie e specialmente sale destinate alle madri e ai bambini, nonchè bagni, stufe di disinfezione ecc. Nulla, insomma, è trascurato perchègli emigranti di passaggio, ed in particolar modo i bambini, che hanno più bisogno di cura, lasciando il suolo nazionale, portino seco il ricordo di una Patria premurosamente vigile della salute dei suoi figli.
- d) Nei viaggi. Durante i viaggi marittimi l'opera del Commissariato generale, pur trovando, naturalmente, limiti nell'assenza di disposizioni internazionali, si esplica attivamente e su largo campo.

A bordo, il Commissariato generale è rappresentato dal Commissario Regio preposto alla tutela dell'emigrante, che, pur non potendo intromettersi nelle attribuzioni che sono devolute al comando di bordo, usufruisce, comunque, di tutta la libertà necessaria per compiere il proprio ufficio di assistenza. Dispone di personale sanitario, di infermieri specializzati e di luoghi di isolamento e di cura in caso di infortuni e di malattie.

Ma non ha ancora alla sua dipendenza un personale femminile specializzato per l'assistenza e il soccorso dei fanciulli sani e delle loro madri, nei periodi difficili degli ammassamenti a bordo e delle traversie marittime, durante le quali maggiore è il bisogno di sorveglianza a mezzo di un personale femminile esperto.

Tuttavia, il Commissariato generale non si è arrestato di

fronte a queste difficoltà.

Esso spera di ottenere per disposizione legislativa l'installazione a bordo di personale femminile specializzato. Frattanto, non appena potrà disporre di personale proprio, uscito dai corsi professionali da esso istituiti, potrà mettere a disposizione dei suoi Commissari viaggianti delle ottime assistenti, che continueranno durante le traversate la benefica opera di tutela igienica intrapresa nelle Case degli emigranti.

e) All'estero. — Anche i R.R. servizi di emigrazione all'estero, dipendenti dal Commissariato generale, avranno tra breve a loro disposizione delle assistenti specializzate per vegliare — col consenso delle Autorità locali — sui fanciulli e sulle madri durante le soste nei luoghi di arrivo o nei luoghi principali

di concentramento di emigranti italiani.

* * *

Le benemerenze di tutta questa vasta opera d'assistenza del fanciullo emigrante, che sono ogni giorno lodate da funzionari e studiosi esteri in visita ai nostri Servizi dell'emigrazione, hanno avuto nel recente importante Congresso Internazionale del Fanciullo una consacrazione lusinghiera negli applausi unanimi che hanno accolto una nobile dichiarazione del Ministro argentino Fernando Perez, il quale, discutendosi della memoria presentata dal Commissariato generale dell'emigrazione italiana, ha voluto testimoniare che l'azione di tutela e di

protezione del janciullo emigrante svolta dal Commissariato stesso è la più progredita.

Nel generale applauso del Congresso si è avuta la constatazione di un autentico successo italiano, riaffermato quando il Congresso rinunciò a formulare sulla questione dell'assistenza del fanciullo emigrante un suo voto, e volle invece far proprie le due risoluzioni adottate in proposito, su proposta appunto dell'Italia, dalla Conferenza Internazionale di Roma dell'emigrazione e dell'immigrazione, che ha così mostrato una volta più la sua durevole efficacia, nell'orientazione, voluta dall'Italia, della politica mondiale relativa ai diversi problemi dell'emigrazione.

* * *

La Delegazione italiana, che ha partecipato alla Conferenza, era così composta:

S. E. il Marchese Raniero Paulucci de' Calboli, R. Ambasciatore, Capo della Delegazione.

On. Prof. Dott. Eugenio Morelli, Deputato al Parlamento;

Gr. Uff. Prof. Franz Alberto Labriola, Consigliere dell'Emigrazione;

Prof. Dott. Luigi Spolverini, Direttore della Clinica pediatrica della R. Università di Pavia;

Dott. Angelo Signorelli, della R. Università di Roma.

Prof. dott. Francesco Vallagussa, Membro del Consiglio Superiore di Sanità;

Comm. Giuseppe Sciti, Ispettore Capo nel Ministero dell'Economia Nazionale.

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE . E SUL LAVORO

CONGRESSI INTERNAZIONALI

Conferenza generale delle Organizzazioni private per la protezione degli emigranti. — Ha avuto luogo a Ginevra la "Conferenza Generale delle Organizzazioni private per la protezione degli emigranti".

Gli enti italiani rappresentati al Congresso erano i seguenti:

1) Opera Bonomelli; 2) Segretariato italiano di Chiasso; 3) Comitato Assistenza Operai Italiani in Francia; 4) Segretariato laziale della emigrazione.

La Bonomelli, che doveva essere rappresentata dall'on. Baslini e da Don Mietta, è stata definitivamente rappresentata da quest'ultimo e dal prof. Gallavresi. Il Segretariato di Chiasso era rappresentato dal rev. don Rossi e dal gr. uff. prof. Franz Labriola, Consigliere superiore dell'Emigrazione; il Comitato di Parigi, dal colonnello Giacometti; il Segretariato Laziale, dalla Signora Casartelli-Cabrini.

La Conferenza, presieduta dal prof. Varlez, ha trattato vari argomenti : e tra gli altri, di speciale importanza è stato quello relativo alla questione della ispezione degli emigranti a bordo delle navi, proposta dal Varlez e dal Ferenczy, il quale segnalò le esperienze italiane come quelle che occupano ormai in tale campo il primo posto e sono decisive. Il prof. Labriola ha illustrato tali esperienze sostenendo l'utilità e la necessità degli ispettori di bordo. Egli ha ricordato le risoluzioni della Conferenza internazionale dell'emigrazione di Roma ed i lavori del B. I. T., e, prendendo lo spunto da talune critiche mosse al B. I. T., per l'opera sua in materia di emigrazione, ha rilevato il contrasto tra gli interessi degli emigranti da tutelare e gli interessi dell'armamento. che trovano il loro principale esponente nei rappresentanti britannici. Secondo talune critiche le ispezioni sarebbero una lustra : ma l'oratore ha dimostrato quanto il sistema italiano di ispezione sia non solo severo ed efficace ma anche obiettivo ed equilibrato

tenendo giusto conto così dei legittimi interessi dell'armamento e della navigazione, come di quelli delle masse emigranti. Quanto alle ispezioni promosse da organi privati di assistenza, il prof. Labriola ha ammesso che se in qualche caso esse possono riuscire utili, mai però debbono sostituirsi alle ispezioni ufficiali, le quali, oltre ad avere una maggiore preparazione tecnica presentano maggiore autorità e prestigio per essere nominate dal rispettivo Governo, e son soggette a sanzioni disciplinari, quando per debolezza o per eccesso di zelo non adempiano rettamente al loro compito.

Il prof. Labriola ha, inoltre, sostenuta la opportunità di emettere un voto positivo confermante, almeno nella linea generale e fondamentale, le risoluzioni già acquisite dalla Conferenza internazionale dell'emigrazione in Roma del 1924 e che, per quanto riguarda la protezione dei fanciulli, sono state confermate dal recente Congresso Internazionale di Ginevra. In base a ciò l'oratore ha formulato uno schema di ordine del giorno, che, adottato come base di discussione, venne, dopo varie modificazioni, sostanzialmente approvato.

L'ordine del giorno adottato è il seguente:

« La Conferenza esprime il voto :

che ogni nave che trasporti emigranti abbia a bordo un ispettore in condizioni di vegliare sul benessere materiale e morale degli emigranti stessi;

che ogni nave che trasporti delle donne e dei bambini che emigrano abbia pure a

bordo un'ispettrice qualificata,

Essa prende nota con interesse delle varie risoluzioni preposte e decide di sottoporle alle organizzazioni membri della Conferenza. Il Comitato esecutivo è invitato ad elaborare in base alla documentazione raccolta un rapporto generale che sarà sottoposto ad una conferenza da convocarsi in tempo utile dal Comitato esecutivo ».

Con il voto suddetto la rappresentanza italiana, intervenuta alla Conferenza, ha ottenuto un notevole successo, in quanto si è adottato, in massima, il principio italiano degli ispettori di bordo.

Le altre proposte particolari, già formulate in seno al Congresso, nonchè quelle che successivamente verranno formulate dalle varie Organizzazioni, saranno oggetto di esame da parte della Commissione esecutiva che poi redigerà un rapporto riassuntivo, da sottoporsi ad una prossima conferenza, prevista pel decembre prossimo.

Un'altra questione importante trattata dalla Conferenza concerne la Organizzazione della Conferenza stessa e della Com-

missione esceutiva permanente.

Nella Commissione di redazione dello statuto venne chiamato a collaborare, in aggiunta ai membri del Consiglio di Presidenza provvisorio, un italiano, il rev. don Mietta. Tra i suggerimenti di quest'ultimo, che vennero pure adottati dalla maggioranza meritano di essere segnalati questi due: " Nessuna distinzione tra le organizzazioni internazionali e quelle nazionali»; "partecipazione di pieno diritto delle organizzazioni che hanno preso parte alla presente conferenza, purchè esse dichiarino la

loro adesione e paghino la quota sociale ".

Sulla questione dei rapporti tra la Conferenza delle Organizzazioni private e il B. I. T. si è accesa una viva discussione. Ma questa è stata subito risoluta dall'intervento del Direttore del B. I. T., on. Thomas, il quale ha accennato alle difficoltà incontrate in seno al Consiglio del B. I. T. in materia di emigrazione e di costituzione dell'apposito Comitato; e ha ricordato l'opera dell'Italia, facendo il nome di S. E. De Michelis, che disse la persona più qualificata in materia di emigrazione in seno al gruppo degli esperti designati dal Consiglio del B. I. T. Ha aggiunto che egli intende convocarlo ogni volta che verrà riunito il Comitato consultivo d'emigrazione, affinche fornisca i lumi della sua particolare competenza e della sua larga esperienza, raccolta alla testa della cospicua organizzazione statale italiana che serve di esempio a tutti i paesi.

Procedutosi al voto per la costituzione della Commissione esecutiva, in seguito alla rinuncia del sig. Varlez alla presidenza, venne eletto presidente, alla quasi unanimità, il signor Clouzot, suddito francese stabilito a Ginevra, rappresentante del Comitato

Internazionale della Croce Rossa.

Le questioni di merito rimandate dalla Conferenza al Comitato esecutivo, su proposta dell'Aberson del Comitato israelita unificato di Ginevra, vennero affidate per l'ulteriore esame e studio ad una sottocommissione teenica di tre membri che, su proposta del Varlez, è stata formata come segue: l'inglese Mac Cowen (Alliance Universelle des Unions chretiennes des jeunes gens, con sede a Ginevra), Labriola (Segretario emigrazione di Chiasso), e Aberson (Comité Juif unifié).

La Conferenza marittima di Genova e gli emigranti. — La quindicesima riunione del « Comité Maritime International » che si terrà a Genova nel corrente mese di settembre, avrà particolare importanza perchè vi parteciperanno i delegati delle varie associazioni nazionali di diritto marittimo ed i soci del « Comité ». Non si tratta, come per errore vien detto, di una conferenza internazionale di diritto marittimo, bensì della riunione del « Comité Maritime », organo privato, sebbene molto importante. Le questioni che saranno discusse sono le seguenti:

1) L'assicurazione obbligatoria dei passeggeri; 2) l'immunità delle navi di Stato; 3) il codice internazionale del noleggio;

4) i privilegi e le ipoteche marittime.

Di tali questioni, quella che interessa la emigrazione è la prima. La riunione prenderà come base di discussione un avamprogetto di convenzione preparato dalla Commissione, che, in conformità alla risoluzione adottata nella riunione del « Comité » tenutasi a Goeteborg nell'agosto 1923, fu convocato a Parigi sotto la

presidenza di Sir Norman Hill, nel giugno 1924.

La Convenzione tende a stabilire l'obbligo dell'assicurazione per i rischi di morte e di lesioni corporali a favore di tutti i passeggeri. La difficoltà di una definizione comune di « emigrante » ha indotto i proponenti a dare tale carattere generale alla Convenzione, sebbene originariamente si fosse considerato soltanto l'opportunità, strenuamente sostenuta dal Prof. Berlingieri, Presidente dell'Associazione Italiana di diritto marittimo, di limitare l'obbligatorietà dell'assicurazione soltanto agli emigranti. I principi informatori dell'avamprogetto sono compresi nei seguenti articoli, dei quali si riportano le principali disposizioni:

ART. 2. — Ogni armatore assicurerà tutti i passeggeri contro i rischi di morte e di lesione corporale che possano occorrere durante

il viaggio, secondo un'apposita tabella.

ART. 3. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti può regolare con opportune disposizioni particolari il trasporto: 1) dei pellegrini; 2) dei coolics e delle categorie affini di lavoratori, a condizione che garantiscano del pari in tali casi una giusta indennità

alle persone colpite da infortunio.

ART. 4. — L'assicurazione coprirà tutti i rischi di qualunque infortunio che possa causare la morte dei passeggeri o infliggere loro delle lesioni corporali, e l'armatore indennizzerà il passeggero (o i suoi aventi diritto, secondo la legge nazionale del passeggero se è morto) di qualsiasi infortunio qualunque ne sia la causa, anche in caso di negligenza da parte del passeggero;

ART. 5. — L'assicurazione vieta al passeggero di intentare qualsiasi altra azione di danni davanti i tribunali contro l'armatore a proposito di un infortunio assicurato, eccetto il fatto dell'azione fondata sull'assicurazione stessa, ma nulla vieta che si possa chiamare responsabile colui che arreca un danno preteritenzionalmente o per fatto imprevedibile.

ART. 6. — L'assicurazione non coprirà i rischi di perdita o avarie relative ai beni ed agli effetti personali del passeg-

gero.

ART. 7. — Le indennità a seguito dell'assicurazione saranno corrisposte integralmente, indipendentemente dalla limitazione di responsabilità che l'armatore sarebbe in diritto di invocare conformemente alla legge della bandiera della nave o qualsiasi altra legge.

ART. 9. — L'armatore rilascerà ai passeggeri, contemporaneamente al biglietto di passaggio, una polizza di assicurazione giusta le disposizioni della Convenzione, o riprodurrà le condizioni di tale polizza sul biglietto stesso. Art. 10. — L'azione, sia per le lesioni corporali che in caso di morte, sarà prescritta col termine di un anno dalla data dell'infortunio.

Arr. 11. - I pagamenti delle indennità dovute per effetto della Convenzione s'intendono in valuta oro.

ART. 12.— Le assicurazioni previste dalla Convenzione sono obbligatorie per l'armatore e per il passeggero; ed è nullo qualsiasi patto in contrario.

ART. 13. — Allorquando un passeggero intende assicurarsi contro i rischi o lesioni corporali per un valore superiore a quello stabilito, l'armatore sarà obbligato ad emettere una polizza per l'ammontare richiesto, purchè non superi il decuplo delle somme stabilite.

La questione importantissima dell'assicurazione contro i rischi del viaggio, quantunque limitatamente al passeggero in quanto è emigrante, è stata già ampiamente trattata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Conferenza di Roma tra i paesi di emigrazione, dalla Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, promosse entrambe dal Governo italiano, e dal Consiglio Superiore italiano dell'emigrazione.

La Commissione Internazionale dell'emigrazione, convocata a Ginevra nell'agosto del 1921, costituita, giusta analoga risoluzione votata dalla prima Conferenza Internazionale del Lavoro (Washington, 1919), dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, aveva adottata la seguente risoluzione,

raccomandandola ai singoli Governi:

« Ciascun emigrante sarà garantito contro il rischio di morte o di invalidità, dal momento in cui si inizia il viaggio fino al luogo indicato nel biglietto. In conseguenza di ciò, la Commissione richiama l'attenzione dei Governi sull'opportunità di istituire, se non sia stato fatto, un sistema che garantisca gli emigranti contro il

rischio di morte o di invalidità durante il trasporto ».

La Conferenza tra i paesi di emigrazione, tenuta a Roma nel 1921, emetteva il voto che ogni Stato «stabilisca che il contratto di trasporto degli emigranti d'oltremare debba comprendere l'obbligo per le Compagnie di indennizzare l'emigrante per gli infortuni di qualsiasi natura e dipendenti da qualsiasi causa, dei quali restasse vittima durante il viaggio dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco».

La Conferenza Internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, tenutasi a Roma, nel maggio del 1924, affrontò in pieno l'ardua questione, sulla quale la Delegazione Italiana aveva presentato un elaborato rapporto con relativo progetto di risoluzione.

La prima Sezione, alla quale la questione fu demandata, dopo un vivo dibattito, nominò una sottocommissione di cui fecero parte delegati della Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia,

Romania, Spagna, Svizzera e Brasile, con l'incarico di formulare un testo di risoluzione che la Sezione avesse potuto votare all'unanimità, tenendo conto delle osservazioni fatte sull'argomento dai diversi oratori.

Nella Seduta del 23, la sottocommissione presentò il seguente testo di risoluzione, che, messo ai voti, fu dalla Sezione adottato

all'unanimità :

« La Conferenza, considerando la necessità che ogni emigrante sia garantito contro i rischi di morte a beneficio dei suoi aventi diritto o contro i rischi di invalidità, dal momento in cui comincia il suo viaggio fino a quello dell'arrivo alla destinazione indicata nel suo biglietto di passaggio,

esprime il voto:

che i Governi prendano in considerazione l'opportunità di istituire, se non l'abbiano già fatto, un sistema che garantisca i rischi di morte o di invalidità durante il trasporto, e che assicurino la liquidazione sollecita della indennità».

E finalmente il Consiglio Superiore italiano dell'Emigrazione, nella sessione del gennaio 1925, chiudeva una laboriosa discus-

sione sull'argomento con le seguenti conclusioni:

1º) Obbligo per il vettore di emigranti di assicurare ogni emigrante transoceanico contro gli infortuni di navigazione da qualunque causa dipendenti eccetto che da colpa grave o dolo dell'infortunato e che abbiano per conseguenza la morte o la inabilità permanente superiore al 20%;

2º) Determinazione imperativa dell'ammontare dell'inden-

nità in caso di morte e di inabilità permanente;

3º) Limitazione del beneficio dell'assicurazione in caso di morte al coniuge o agli ascendenti o discendenti diretti, viventi a

carico dell'infortunato:

4º) Controllo di Stato, mediante il Commissariato Generale dell'Emigrazione, sulle tariffe dei treni ed eventuale concessione del monopolio dell'assicurazione emigranti ad un determinato Istituto, sotto la vigilanza governativa.

Gl'italiani che parteciperanno alla riunione di Genova sosteranno questi principi : è da augurarsi che essi abbiano a prevalere.

ITALIA

L'emigrazione italiana in Russia. - In seguito alle notizie pubblicate da qualche giornale sulla possibilità di inviare mano d'opera agricola in Russia il Commissariato Generale dell'emigrazione è stato autorizzato a procedere alle indagini necessarie.

Mentre l'Ambasciata a Mosca si interessava della cosa col Governo locale e colla Commissione di immigrazione, vennero inviati colà nostri tecnici per la compilazione e lo studio degli e-

ventuali progetti di colonizzazione.

Le trattative furono condotte a termine con grande sollecitudine, ma la Russia non ha creduto di offrire ai nostri emigranti che scarse concessioni terriere e specialmente in zone (basso Volga, Siberia, estremo Oriente) che non apparvero, per clima, adattabilità e rendimento, suscettibili di prestarsi ad accogliere proficuamente nostri nazionali.

La Commissione di immigrazione russa, a giusticazione del rifiuto di concessioni accettabili, ha fatto presente la circostanza dell'enorme affluenza di contadini russi nelle campagne, e la loro aspirazione di trasmigrare dalle regioni agricole superpopolate in

località più favorevoli.

Queste risposte ufficiali date dalle Autorità russe chiariscono la situazione in modo esauriente: per ora, almeno, non vi è posto

per lavoratori agricoli italiani in Russia.

Un discorso di S. E. Grandi all'Ufficio Internazionale del Lavoro. - In occasione della recentissima sessione del Consiglio della Società delle Nazioni, la Delegazione italiana, accogliendo l'invito di Alberto Thomas, visitò l'Ufficio Internazionale del Lavoro. Oltre l'on. Grandi erano presenti gli onorevoli Cavaz-

zoni, Cippico, Belloni, Suvich e gli altri membri.

Nel salone del Consiglio direttivo il signor Thomas presentò a S. E. Grandi tutti i capi ufficio indirizzando al rappresentante del Governo Italiano parole di calda simpatia. E questi, in mezzo alla deferente attenzione dell'uditorio, pronunciò il seguente discorso: « La Delegazione italiana non poteva lasciare Ginevra. dopo aver partecipato ai lavori della Sesta Assemblea della Società delle Nazioni, senza rendere visita all'altra organizzazione che rende eminenti servigi alla causa della pace e del benessere sociale. Come ha avuto la bontà di ricordare il signor Thomas. io ebbi l'onore nel 1922 di rappresentare per la prima volta alla Conferenza del lavoro, qui in Ginevra, le giovani organizzazioni sindacali fasciste. Potei in quella occasione constatare personalmente l'importanza di questa Organizzazione di cui già conoscevo ed ammiravo gli sforzi per dare ai lavoratori delle diverse pazioni una coscienza, una volontà, una disciplina e una dignità nuova.

« Ho seguito da allora con il più grande interesse i continui progressi realizzati dall'Ufficio internazionale del layoro e sono lieto di poter riconfermare i miei sentimenti di simpatia che sono quelli di tutti i colleghi della Delegazione italiana e sono anzitutto i sentimenti del Governo fascista che ho il grande onore di rap-

presentare.

« A tale proposito io debbo dire con molta franchezza che esiste sul conto del Governo fascista italiano una sorta di calunnia ridicola, assurda ed ingiusta che deve assolutamente cessare. In verità pochi governi come quello presieduto da S. E. Mussolini si preoccuparono con così grande sollecitudine di migliorare le condizioni economiche e giuridiche delle classi proletarie. La legislazione sociale ha raggiunto in Italia, per volontà dell'on. Mussolini, uno sviluppo veramente notevole. Il Governo fascista ha dato sempre il proprio appoggio sincero alle iniziative dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Il Governo fascista, primo fra tutti gli Stati in Europa, ha trasformato in leggi dello Stato le proposte annuali più importanti delle Conferenze. Primo fra tutti gli Stati europei, l'Italia sta preparando una nuova legislazione del lavoro basata sul riconoscimento giuridico dei sindacati e sulla obblibligatorietà dei contratti collettivi. L'on. Mussolini considera gli operai come la forza principale e la ricchezza più preziosa del Fascismo. Per conseguenza noi attribuiamo alle questioni operaie una importanza di primissimo ordine.

« L'Italia continuerà a dare la sua cordiale adesione alla grande opera sociale che l'Ufficio internazionale del Lavoro persegue, felice della collaborazione amichevole di tutti i diversi paesi.

« Nel ringraziarvi dell'ospitalità cortese, formulo il mio voto che questa collaborazione possa divenire di giorno in giorno più

stretta e più sincera ».

Il discorso dell'on. Grandi fu accolta da vivissimi applausi. Il signor Alberto Thomas strinse con effusione la mano al Sotto-segretario italiano degli Affari Esteri. Poscia la Delegazione italiana visitò gli uffici e la nuova sede dell'Ufficio internazionale nei paraggi del Palazzo della Società delle Nazioni.

Il problema dell'emigrazione a Napoli e la sua genesi fascista. — Sotto questo titolo l'Impero del 18 settembre ha pubblicato la seguente intervista di Mario Moretti con S. E. De Michelis:

« Avevo da più giorni divisato d'intervistare il Commissario Generale dell'Emigrazione. E l'ho seguito con pazienza giornalistica nei suoi soggiorni estivi. La molteplice attività di S. E. De Michelis, l'impegno del mercoledi del Presidente e le sue frequenti chiamate alla Capitale non m'avevano concesso il piacere d'incontrarlo.

Stamane alla Casa dell'Emigrante l'ho atteso in compagnia del gentile Colonello Viola, sapendo che egli desiderava guidare l'on. Farinacci in una significativa visita in questi locali che par rinascano per volontà sua.

E così gli abbiamo chiesto:

— Quali sono le sue impressioni, Eccellenza, sull'attuale visita fatta ai servizi della Emigrazione del nostro Porto?

- Le dirò subito : di piena soddisfazione per quello che già

si è fatto, di grande fiducia per quello che ci proponiamo di fare. I servizi di emigrazione nel Porto di Napoli, come già riscuotono il plauso e l'ammirazione degli stranieri che hanno occasione di visitarli, più saranno in avvenire esempio all'Estero di una perfetta organizzazione dell'assistenza dell'Emigrante, degna del nostro prestigio nazionale e delle nostre impareggiabili masse lavoratrici che devono mantenere alto all'Estero tale prestigio.

— Napoli è ammirata ed orgogliosa — ho soggiunto —: ammirata per l'ordine perfetto che ora nota in tutti i servizi qui dipendenti dal Commissariato e per le geniali riforme così rapida-

damente attuate.

 Avete ragione. Io sono lieto di aver contribuito a sfatare la leggenda che l'ambiente emigratorio del Porto di Napoli fosse irreparabilmente inquinato anche per l'insofferenza di ogni disciplina. Ho sempre creduto così poco a quella ingiusta leggenda, e dovendosi iniziare in tutti i Porti di Emigrazione le riforme, che rientrano nel piano di quella generale intensificazione dell'assistenza e della protezione dell'emigrante che S. E. Mussolini intende sia resa sempre più perfetta, ho contribuito a farla incominciare da Napoli. L'immancabile risultato che mi ripromettevo e che si è raggiunto volevo che riuscisse di esempio agli altri Porti.

— Credo la pubblica opinione abbia compreso e seguiti

cordialmente l'opera del Governo che Ella va realizzando.

— Io di questo sono lietissimo e vorrei esprimere a voi per tutti, per i cittadini di questa perla del Mediterraneo, come per le Compagnie di Navigazione che hanno sentitamente collaborato alla buona riuscita delle riforme, la mia viva gratitudine.

- In che consiste, Eccellenza, il programma di intensifi-

cazione dell'assistenza e della protezione del'emigrante?

- Più che un programma è una già avanzata realizzazione. specie nei porti, appunto, dove l'alloggio dell'emigrante dava occasione a sistemi deplorevoli di sfruttamento. Per la ferma volontà di S. E. Mussolini, che ha dato tutto il suo appoggio alle proposte fattegli dal Commissario Generale, sono state prese notevoli e complesse disposizioni che hanno completamente modificato nei Porti e reso più snello, più preciso, il servizio di smistamento, di alloggio e di bonifica. Da tanti anni si era tentato di sottrarre gli emigranti agli sfruttamenti ad agli abusi cui erano sottoposti nelle città porti d'imbarco, ma le misure disposte, al contrario di oggi, avevano sempre urtato contro influenze di varia natura. Oggi invece l'ambiente emigratorio è completamente moralizzato. La vigilanza e la repressione dell'emigrazione clandestina, dei reati e delle truffe a danno degli emigranti eostituisce una delle attività più salutari degli organi dipendenti dal Commissariato. Vi siete mai recato in qualche albergo requisito?

- Ho visitato, Eccellenza, l'albergo requisito in Via Gio-

vanni Scherillo, completamente rinnovato, capace di 400 letti, ottimo sotto tutti gli aspetti, affidato alla gestione del comm. Guglielmo Iaccheo.

Posso assicurarle che sono rimasto entusiasta dell'ordine, della pulizia, delle comodità che solamente in questi ultimi mesi attendono l'emigrante a Napoli sottraendolo allo sfruttamento tanto deprecato. Si tratta di sostituire al vecchio caotismo sfruttatore un'organica sistemazione di tutti i servizi emigratori nei Porti e nelle frontiere in apposite case degli Emigranti.....

— Precisamente. Voi sapete che uno dei più importanti provvedimenti emanati in questi ultimi tempi dal Governo, è quello che autorizza la costruzione e l'esercizio di ricoveri per emigranti nei Porti d'imbarco. Nei maggiori porti italiani sorgeranno delle case decorose degne del nostro Paese e tali case offriranno ai partenti un asilo pulito, un nutrimento sano, con poca spesa; permetteranno anche di svolgere con maggiore prontezza e migliori risultati, tutte le operazioni preliminari alla partenza, sia di indole igienico-sanitaria, sia d'indole amministrativa ed economica, sia di carattere morale. Si tratta di un antico voto contenuto miente meno che nella legge 1901 sull'emigrazione e dopo 23 anni l'idea è stata realizzata dalla volontà tenace di S. E. Mussollini, che, come sapete, volle cominciare col far porre la prima pietra delle auspicate costruzioni, proprio iniziando la Casa degli Emigranti in Napoli.

— Ciò è causa per noi napoletani, ho detto, di vivo compiacimento come di una nuova prova dell'interessamento del Governo per la nostra regione e per la nostra città. La lunga controversia tra Commissariato e le Ferrovie per il prezzo dell'area è quasi

conclusa.....

— Infatti la cosa è già risolta dal punto di vista del possesso dell'area che proprio in questi giorni ci è stata consegnata. Ciò può assicurare che i lavori di costruzione saranno spinti rapidamente innanzi e ultimati al più presto, per modo che Napoli possa avere Ira non molto una casa moderna che sarà quasi un simbolo della sollecitudine della Patria per coloro che lasciano queste generose terre del Mezzogiorno portando all'Estero l'esempio delle più solide qualità della razza.... »

BELGIO

Le "Hôtelleries" per i minatori italiani. — Nella regione di Charleroi ha preso larghissimo sviluppo la nostra immigrazione rappresentata prevalentemente da minatori, che sono una mano d'opera apprezzatissima per la sua qualità di lavoro e per la sua disciplina.

A Ransart, nel villaggio sor o a cura delle Houillères réunies

e composto di casette bianche e linde, gli italiani costituiscono uno dei gruppi numericamente più considerevoli, e le loro abitazioni si distinguono per ordine, pulizia ed una eleganza civettuola

che impressiona favorevolmente i visitatori.

A Gilly, è stato preferito un altro sistema per alloggiare tutto un gruppo di famiglie italiane. L'antica birreria Cornil è stata trasformato in falanstero, ove sono stati raccolti 118 adulti e quarantotto ragazzi. All'amministrazione del falanstero presiede un ex ufficiale italiano, che funge da interprete ed assiste i minatori nelle loro occorenze. In una sala dell'antica birreria si sta costruendo un piecolo teatro, dove agirà una filodrammatica organizzata da due padri francescani. Fra breve si costituiranno una fanfara ed una corale italiane.

I nostri connazionali sono additati ad esempio per la loro abilità di lavoratori, per la loro sobrietà e per la loro onestà. Un giornalista belga, cui erasi parlato dei villaggi italiani come di focolai d'infezione sovversiva, constatava soddisfatto di non aver trovato altro che « des ménages propres » e dei « bien braves gens », che, consapevoli della loro qualità di stranieri, si astengono « de toute démonstration politique ».

FRANCIA

Il Congresso della C. G. del Lavoro e la mano d'opera straniera. — Uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Congresso della Confederazione Generale del Lavoro, che ha avuto luogo negli ultimi giorni dello scorso agosto a Parigi, era la questione della mano d'opera straniera.

Se ne intrattenne il Jouhaux, nella sednta del 28, ad un certo punto del lungo discorso che egli pronunziò per prospettare e difendere l'opera svolta dalla Confederazione Generale del Lavoro

(C. G. T.) a tutela degli interessi degli operai.

Rispondendo al eamarade Humbert, al quale fece osservare che nella Meurthe-et-Moselle, dove l'H. stesso esplica la sua attività di organizzatore, l'irreggimentazione sindacale degli stranieri è pressochè nulla, egli continuò: « Sta di fatto che nella Meurthe-et-Moselle non c'è il 2.5 per cento di lavoratori stranieri organizzati; eppure è uno dei dipartimenti che ne accoglie di più. Perchè ciò avviene? Perchè fin qui nessuna regolamentazione, nessun controllo è stato esercitato sull'entrata di questa mano d'opera straniera, sull'applicazione dei suoi contratti, sul rispetto delle clausole di tali contratti e sopratutto sul rispetto del diritto sindacale dei lavoratori francesi ».

E venendo a parlare dell'opera della C. G. T., così si espresse: « Essa ha chiesto l'organizzazione di questo controllo e perciò ha domandato la costituzione di un Consiglio Nazionale della mano

d'opera straniera che è già in atto, nel quale seggono rappresentanti del movimento operaio e che ha per missione di determinare lo statuto degli operai stranieri in Francia, di controllare il loro reclutamento, di controllare la loro ripartizione e di impedire le violazioni di libertà e gli abusi di autorità.

a Certamente, nulla questo Consiglio ha fatto di definitivo! Esso ha soltanto deciso, nella sua ultima seduta, di elaborare un rapporto sulla situazione generale e d'esaminare in quali condizioni potrebbero stabilirsi ed esercitarsi il controllo sul reclutamento

e quello sulla ripartizione.

"Quando si dicono queste due cose, ora come ora, si dicono evidentemente cose irte di difficoltà. Nessuno di voi ignora che le organizzazioni capitaliste hanno sviluppato il loro reclutamento della mano d'opera straniera a tal punto da non avere più attualmente che un solo organismo, il quale si chiama Société Erançaise d'immigration e appartiene al Comité des Forges, al Comité des Houillères e alle Fédérations d'Agriculture. Ed ora sono i suoi agenti che arruolano la mano d'opera straniera, senza preoccuparsi dei bisogni del paese, senza preoccuparsi degli interessi dei lavoratori, reclutati con il solo intento di realizzare — prima di tutto — dei dividendi e, poi, di gettare sul mercato una mano d'opera di cui gli sfruttatori si serviranno contro la classe operaia.

a Contro questo bisogna lottare, questo bisogna abolire, e per far fronte a tale realtà non occorrone ordini del giorno o dichiarazioni, sia pure accesissime, e nemmeno richiami alle nostre precedenti dichiarazioni: bisogna, invece, proiettare le luci di quest'organo su tutti gli ambienti nei quali si discute la mano d'opera straniera e sopratutto sui campi nei quali si discutono gli interessi dei lavoratori, e questo, la Conferenza Generale del Lavoro l'ha fatto da sola, senza il soccorso di coloro (i comunisti della C. G. T. U.) che ieri vennero ad apportarci messaggi di pace e a ricordarci le precedenti dichiarazioni.

» Non solo senza il loro concorso, ma anche contro essi, perchè la loro azione non è stata soltanto di seminare la maldicenza contro di noi : essa è stata altresì di provare di sommovere i lavoratori contro di noi e di dichiarare che i diritti dei lavoratori stranieri erano identici ai diritti dei lavoratori francesi, limitandosi a questa semplice affermazione e dichiarando che l'organizzazione sindacale e le forze rivoluzionarie dovevano impedire lo struttamento dei lavoratori stranieri e la sua conseguenza che è lo struttamento dei lavoratori francesi».

Nella seduta antimeridiana del 29 agosto il signor Quillent, incaricato dalla sesta Commissione degli infortuni sul lavoro di riferire sui risultati dei suoi studi, fece una lunga esposizione, sul chiudere della quale accennò alla necessità della legislazione sugli infortuni — colle profonde modificazioni suggerite — venga estesa alla mano d'opera straniera in Francia.

« Noi dobbiamo ugualmente agire, egli disse, perchè questa legislazione e tutte quelle che debbono apportare maggior benessere ai lavoratori prendano un aspetto internazionale e che non si faccia veruna distinzione fra tutti i lavoratori del mondo circa il loro diritto.

« Occorre che quanto è stato fatto nello scorso giugno alla Conferenza internazionale del Lavoro, a Ginevra, si generalizzi; il che non può non contribuire all' instaurazione della pace dei popoli.

« Su tale ordine d'idee noi dobbiamo pure domandare — siamo insaziabili — che i creditori di rendite di pensioni d'infortuni o di retraite servita da una nazione diversa dalla loro, quando sono tornati nel proprio paese d'origine, debbano riscuotere i loro arretrati nel luogo in cui risiedono senza essere obbligati di riscuoterli nel paese debitore.

« Anche gli Stati che hanno convenzioni di reciprocità dovrebbero poter trovare un modo di pagamento di tali arretrati ai titolari di dette pensioni per il tramite dei loro consolati o in altro modo.

« Non è pratico, per es., che un cittadino belga, sinistrato in Francia, essendo ritornato nel suo paese d'origine, sia obbligato di spostarsi o di incaricare un mandatario di riscuotere per lui gli arretrati di una modesta rendita di sessantun franco».

Nella seduta del pomeriggio, che fu quella di chiusura del Congresso, il Sig. Labe, rappresentante degli operai metallurgici, riferì sulla questione della mano d'opera straniera. Egli sostenne che tutti i provvedimenti che si potranno prendere non apporteranno una risoluzione del problema, la quale, infatti, non sarà trovata finchè non si conosceranno i bisogni esatti di mano d'opera per la Francia, e perciò essa risiede sopratutto nell'organizzazione del mercato del lavoro.

Il Congresso dell'Internazionale Socialista a Marsiglia e la questione migratoria. — Nei dibattiti del Congresso della Internazionale Socialista, tenutasi a Marsiglia nella seconda metà di agosto, è stata ampiamente trattata la questione della disoccupazione, per la quale la Commissione relativa aveva elaborata una mozione largamente motivata.

Fra l'altro, detta mozione esaminava i rapporti fra disoccupazione ed emigrazione, a proposito dei quali cosi si esprimeva:

« Il Congresso non potrebbe dedicarsi in questo momento ad uno studio approfondito del problema dell'immigrazione e dell'emigrazione; esso non può tuttavia esimersi dal rilevare quì che nessuna soluzione seria dei problemi della disoccupazione potrebbe essere raggiunta se si pretendesse di interdire gli spostamenti necessari della popolazione sovrabbondante nelle contrade ricche e che offrano buone opportunità di lavoro. La pretesa di popolazioni poco numerose pel possesso esclusivo di vaste e ricche contrade è incompatibile con l'instaurazione del sistema internazionale verso il quale tendono tutti gli sforzi della vasta organizzazione; questa pretesa creerebbe d'altronde, se si prolungasse, una nuova e temibile guerra. Il Congresso non intende affatto affermare che la corrente delle emigrazioni debba essere abbandonata al libito degli interessi individuali; crede, invece, che tali spostamenti di popolazione debbano essere organizzati su basi largamente internazionali. Le intese da stabilirsi in siffatta materia, tra diverse nazioni, dovranno garantire alla mano d'opera straniera condizioni di lavoro identiche a quelle ottenute dagli operai del paese d'immigrazione. Il Congresso decide di pregare la Federazione Sindacale internazionale di dedicarsi, in comune con l'Internazionale Operaia Socialista, ad uno studio approfondito del problema perchè si raggiungano formule d'applicazione concrete e precise ».

In un altro paragrafo di detta mozione era detto:

«Il Congresso chiede che il regime economico dei paesi coloniali e prima di tutto dei territori sotto mandato, non sia abbandonato all'egoismo delle metropoli, ma sia posto sotto un'autorità veramente internazionale e sotto il controllo della Società delle Nazioni.

A quei paesi deve essere estesa la legislazione sociale ».

La mozione è stata approvata dal Congresso.

Per l'Ufficio nazionale della mano d'opera straniera.

— In una riunione del Consiglio generale del Rodano, l'on. Herriot, già presidente del Consiglio dei ministri, prese la parola per prospettare la questione della mano d'opera straniera, rilevando la speciale gravità che essa costituisce per la regione di Lione, la quale esercita sui lavoratori stranieri un'intensa attrazione, tanto che in certe officine dei sobborghi, egli disse, non c'è più del dieci per cento dei lavoratori francesi.

L'Herriot disse essere necessaria la sollecita istituzione dell'Ufficio nazionale della mano d'opera straniera, da gran tempo richiesto dalla C. G. T. Bisogna pure controllare, egli aggiunse, tutti questi emigranti che, senza pagare le nostre imposte, vengono ad ingombrare i nostri ospedali ed a gravare pesantemente i nostri bilanci d'assistenza. Occorre infine semplificare e rendere meno

onerose le procedure di naturalizzazione.

E l'on. Herriot così concluse: « Le torme d'immigranti che arrivano così senza controllo, senza risorse, costituiscono sempre più una minaccia per l'ordine, per la sicurezza, come per la salute pubblica. A loro si deve sopratutto un aggravarsi della criminalità. Se non provvediamo d'urgenza, potremo avere fra breve preoccupanti difficoltà, tanto all'interno quanto all'estero ».

Nuovi accordi sull'immigrazione polacca in Francia — La Conferenza franco-polacca riunita per i miglioramenti da apportare al regime dell'immigrazione polacca in Francia, tenne due sessioni, l'una dal 25 marzo al 17 aprile 1924, conclusa con l'accordo franco-polacco del 17 aprile 1924, l'altra del 17 dicembre 1924 al 3. Febbraio 1925, conclusa col protocollo del 3-28 febbraio 1925.

L'accordo del 24, premettendo che parecchie questioni era opportuno rinviare allo studio dei tecnici per la preparazione e revisione di appositi testi, stabiliva però i seguenti punti:

1) revoca, rispetto agli operai polacchi, della circolare francese concernente l'espulsione degli operai stranieri a causa di rottura del contratto:

2) completamento e rafforzamento, da parte francese, dei servizi di vigilanza sull'applicazione della convenzione 3 settembre 1919 e dei contratti:

3) diritto dell'amministrazione polacca di designare propri funzionari competenti ad assistere le delegazioni professionali francesi agenti su territorio polacco nelle diverse operazioni di reclutamento e avviamento, con facoltà nei detti junzionari, non di intervenire, ma solo di segnalare le proprie osservazioni all'Amministrazione polacca;

4) ammissione di rapporti fra le istituzioni private di assistenza agli emigranti e le delegazioni professionali, e della contribuzione dei datori di lavoro francesi a un fondo da affidare alla Amministrazione polacca per sussidi a tali istituzioni, purchè il

reclutamento non sia subordinato a detti contributi;

5) vigilanza dell'Amministrazione francese all'adempimento dell'obbligazione scolastica pei fanciulli polacchi come pei fran-

cesi, e impegno analogo dei datori di lavoro francesi.

La Delegazione francese rimise, in quell'occasione, a quella polacea un progetto di accordo concernente le pensioni operaie e contadine, e un progetto di accordo per la esecuzione delle dispo-

sizioni delle Convenzioni 4 ottobre 1920 sull'assistenza.

Nella sessione del 17 dicembre 1924 - 3 febbraio 1925 la Commissione stabili dei modelli di contratti-tipo individuali per lavoratori di miniere, dell'industria e dell'agricoltura, e modelli di domanda collettiva per operai industriali, di libretti di conto per operai agricoli, andati in vigore dal marzo 1925.

Ne è nato poi uno speciale protocollo 3-20 febbraio 1925, che tratta dell'emigrazione collettiva organizzata e della commissione

Quanto al reclutamento collettivo si stabilisce:

1) che il visto delle autorità francesi non sarà accordato quando nell'impresa ove occorre il reclutamento vi sia sciopero o lock-out e quando si sia contravvenuto all'art. 13 della convenzione 1919. Per i recidivi si prevede l'esclusione dal beneficio delle domande di reclutamento:

2) il contratto individuale sarà compilato in quattro

esemplari, accuratamente riempito in anticipo; solo per l'agricoltura e le miniere di carbone, si può omettere l'indicazione del luogo di impiego del lavoratore, che sarà comunicato in seguito;

3) la visita medica dell'incaricato della missione fran-

cese avrà luogo negli uffici pubblici di collocamento.

Norme minute dello stesso protocollo contemplano facili-

tazioni di trasporto.

Quanto alla Commissione consultiva mista, che si adunerà almeno una volta all'anno alternativamente a Parigi e a Varsavia, se ne riaffermano più chiaramente gli scopi : fissare il numero e le categorie di lavoratori reclutandi collettivamente ed i luoghi dove debbono essere reclutati e impiegati.

Il protocollo afferma che restano ancora allo studio: due progetti già presentati nella sessione precedente della Conferenza; uno presentato dalla Delegazione francese per l'applicazione della convenzione 14 ottobre 1920 sull'assistenza e sulla previdenza sociale, accordo concernente l'ospitalizzazione e le cure mediche; e l'altro sulle pensioni operaie e contadine.

Lo stesso protocollo afferma che l'accordo non è stato raggiunto sulle note rimesse alla Delegazione francese dalla polacca,

relativamente ai seguenti oggetti:

a) Organizzazione dell'emigrazione individuale;
 b) Aiuto e protezione sociale, soccorsi sanitari;

c) Autorità francesi di immigrazione in Polonia;
 d) Protezione degli operai polacchi in Francia;

e) Trasmissione delle domande collettive pel tramite del

Consigliere polacco d'emigrazione in Francia.

La Delegazione francese dichiaro di non essere autorizzata a trattare che nei limiti del trattato 1919 e della convenzione 1920 (assistenza e previdenza sociale), e che la denunzia di una di tali convenzioni implicherebbe la decadenza dell'altra.

Non è il caso di mettere in evidenza le diverse posizioni nelle quali si trovano per la disciplina dell'ingresso e del collocamento in Francia, l'emigrazione polacca e quella italiana. Senza dubbio

la posizione di quella italiana è preferibile.

La mano d'opera straniera ed il congresso della C.G.T.U.

— Anche il Congresso della Conjédération générale du Travail Unitaire (comunista), tenutosi a Parigi negli ultimi giorni dell'agosto si occupò a lungo delle questioni della mano d'opera straniera in

Francia, sulla quale riferì il camarade Racamonde.

Questi, dopo aver premesso che gli operai stranieri, di qualsiasi nazionalità, sono «fratelli che bisogna difendere», insistè sulla necessità di organizzarli nel maggior numero possibile e di far loro largo posto nei consigli sindacali ed intersindacali, da cui la «legalità borghese» li esclude. «Gli operai stranieri deb-

bono avere il diritto sindacale ed il diritto di partecipare all'amministrazione dei sindacati e anche della C. G. T. U., quando ne resultino capaci. » Ma il Racamonde mostrò di non farsi soverchie illusioni sui risultati della propaganda fra gli operai stranieri, che deve superare gravissime difficoltà.

Su tali difficoltà, imputabili sovente alle stesse Borse del Lavoro, si intrattenne anche Bastion, rappresentante dei minatori della Loira, il quale riferi che su 300.000 minatori in Francia circa

centomila sono stranieri.

Boisseau, rappresentante dei boscaioli della Guerche, dichiarò di essere stato incaricato dal suo sindacato e da quelli dei boscaioli dello Cher, di «ricercare i mezzi adatti ad impedire l'impiego

intensivo della mano d'opera straniera ».

Doeblé, della Mosella, espose al Congresso — a nome dei 106 sindacati della sua regione - la situazione della mano d'opera straniera in Alsazia, dove essa è rappresentata da 52.000 lavoratori su un totale di 90.000. La propaganda deve essere fatta in quattro lingue differenti ed è aspramente contrastata; perciò consegue scarsi risultati.

Su tale questione interloqui pure il segretario dell' U. D. del-

l'Alto Reno.

In ultimo prese la parola un delegato della mano d'opera straniera, che diede informazioni sull'organizzazione degli immigrati.

« Al centro, egli disse, si è creato un ufficio della mano d'opera straniera : ne esiste uno nella regione mediterrana, uno in Mosella.

Anche la federazione edile ne ha organizzato uno.

« Si costituiranno comitati intersindacali comprendenti immigrati di tutte le nazionalità. Si sono organizzate quaranta tournées di propaganda ed hanno avuto luogo centinaia di riunioni o comizi. Però tutta questa azione è stata grandemente ostacolata dalle espulsioni.

« Molte Unioni e Federazioni hanno stabilito un collegamento con gli immigranti : bisogna che nell'avvenire questi entrino nei consigli sindacali, perchè ciò rappresenta il miglior modo di stabilire una collaborazione permanente fra essi e gli operai francesi ».

Il delegato chiuse il suo dire osservando essere necessario che le leggi applicabili ai lavoratori francesi siano estese ai lavo-

ratori stranieri.

Terminata la discussione, venne votata una lunga risoluzione, in cui, riaffermata la solidarietà con i lavoratori stranieri il Congresso rileva che le organizzazioni sindacali debbono « prendere tutte le disposizioni utili perchè le correnti emigratorie, contro le quali nessun operaio rivoluzionario può levarsi, non siano canalizzate pel solo profitto del patronato capitalista»; e perciò « chiede a tutte le organizzazioni sindacali internazionali di adoperarsi come meglio possano per stabilire un controllo serio delle correnti a mezzo dei sindacati operai ».

Il Congresso, inoltre, dopo aver votato le conclusioni del rapporto della Commissione esecutiva e del *Bureau* confederale, richiamò l'attenzione delle organizzazioni sindacali su vari punti, fra i

quali meritano di essere segnalati i seguenti:

a) Per l'organizzazione degli operai stranieri saranno costituite delle sezioni etniche nei sindacati, nei comitati internazionali, nelle U. L., U. D., U. R., e dei servizi della mano d'opera straniera in seno alle federazioni interessate. Ciascuno di tali organismi deve essere rappresentato nel Consiglio sindacale e nelle commissioni esecutive, secondo i casi. Essi non hanno potere deliberativo (pouvoir de décisions), poiche l'istanza che decide resta in ogni tempo l'organismo regolare, sindacato, U. L., U. D., U. R., Federazione C. G. T. U.

b) Agli operai stranieri deve essere garantita la solidarietà di tutti i sindaeati, di tutti gli organizzati unitari, l'accoglimento e la difesa delle rivendicazioni enumerate nel rapporto presentato

al Congresso confederale.

Il Consiglio Nazionale della mano d'opera. — Con arrêté presidenziale del 2 settembre 1925 sono chiamati a far parte, con voto consultivo, del Consiglio nazionale della mano d'opera:

il capo dell'Office central de la main-d'œuvre; il capo del Service de la main-d'œuvre étrangère al Ministero del Lavoro; il capo del Service de la main-d'œuvre al Ministero dell'Agricoltura; i capi degli Offices régionaux de la main-d'œuvre; i direttori degli Offices départementaux de placement della Senna, del Reno, della Loira inferiore e dell'alta Garonna.

Collo stesso arrêté sono destinati alla segreteria del Consiglio

nazionale della mano d'opera i signori:

Pinel, capo del Buréau de placement et de chômage al Ministero del Lavoro; Loyau, agente generale aggiunto all'Office départemental de placement della Senna; Doignon, capo aggiunto all'Office central et régional de la main-d'œuvre di Parigi; Beckerich, capo del Secrétariat de la main-d'œuvre agricole al Ministero dell'agricoltura.

Proposte di legge concernenti gli stranieri. — A sostegno della sua domanda d'interpellanza sui provvedimenti che il Governo intende prendere per combattere lo spopolamento della Francia e sopratutto per facilitare l'assimilazione e la naturalizzazione degli stranieri, il deputato Charles Lambert, della circoscrizione del Rodano, ha presentato una proposta di legge che modifica considerevolmente gli articoli del Codice Civile relativi agli stranieri.

L'on. Lambert propone:

1º la soppressione del diritto d'opzione ; 2º la riduzione a tre anni del soggiorno di dieci anni imposto attualmente alla stra-

niero prima di potersi fare naturalizzare ; 3º la soppressione d'ogni termine per lo straniero che abbia sposato una francese, che abbia reso servigi importanti alla Francia o che, a qualsiasi titolo, abbia fatto servizio militare, sia nella metropoli, sia nelle colonie e nei protettorati; 4º la facoltà per lo straniero naturalizzato di cambiare o di trasformare il suo nome d'origine ; 5º la riduzione a 100 franchi del diritto di cancelleria di 1276 franchi, attualmente richiesto, dovendo tal diritto essere globale per una famiglia, e soppresso per quelle che comprendono più di due figli vivi, e per gli stranieri arruolati volon ariament, nell'esercito francese per la durata della guerra 1914-1918; 6º la semplificazione delle formalità, dovendo la naturalizzazione essere principalmente subordinata ad un'inchiesta sulla moralità dello straniero ed a un certificato medico rilasciato da un medico assermenté che attesti essere il formulante di una costituzione sana e robusta. Tali formalità non debbono essere di data superiore ai sei mesi.

Dal canto suo, l'on. Rollin, deputato della Senna, ha fatto sapere che, alla riapertura della Camera, chiederà l'iscrizione all'ordine del giorno di una proposta di risoluzione, di sua iniziativa, che reclama «l'espulsione immediata e definitiva di ogni straniero riconosciuto colpevole di aver partecipato ad una manifestazione

atta a turbare l'ordine pubblico ».

MADAGASCAR

Condizioni di soggiorno e domicilio degli stranieri. — Un decreto presidenziale (datato da Rambouillet, 26 agosto 1925) ha riordinato e rifuso le disposizioni che concernevano le condizioni di soggiorno e domicilio degli stranieri al Madagascar.

In virtù di detto decreto, ogni straniero dell'uno e dell'altro sesso, che abbia più di quindici anni, entrando nel territorio del Madagascar e delle sue dipendenze, deve fare immediatamente una dichiarazione d'identità e di nazionalità al Commissariato di polizia, o—nelle città in cui non esiste detto commissariato— al capo del distretto.

I figli e le figlie di stranieri residenti al Madagascar, allorquando raggiungano l'età di ventun anno, dovranno effettuare tale dichia-

razione.

Lo straniero che desideri esercitare una professione qualsiasi o che stabilisca la propria residenza nella colonia del Madagascar o nelle dipendenze, per una durata superiore a sei mesi, è tenuto a fare una domanda di carta di identità individuale davanti al sindaco, al capo di distretto o al commissariato di polizia del luogo di sua residenza, presentando la sua fotografia ed i documenti che attestino il suo stato civile e la sua origine.

La carta d'identità definitiva, che vale come autorizzazione

di soggiorno per tutto il territorio del Madagascar e delle sue dipendenze, è rilasciata per delega del governatore generale dal capo della provincia in cui lo straniero ha fatto la sua dichiarazione. Il rilascio della carta d'identità dà luogo alla percezione di un diritto fisso di fr. 25. Ogni anno, nel corso del mese di gennaio, la carta dovrà essere presentata obbligatoriamente alla vidimazione del capo di distretto, che si ottiene mediante il pagamento di una tassa di fr. 10. Ogni straniero a cui sia rifiutato il rilascio della carta d'identità o la vidimazione annuale, dovrà lasciare il territorio della colonia, nel termine che gli sarà assegnato dal governatore generale.

La circolazione degli stranieri è libera. Tuttavia il governatore generale potrà, per misura di polizia individuale o collettiva interdire agli stranieri l'accesso o il soggiorno in certe zone o in certe località determinate con arrétés, o prescriver loro di allontanarsene, senza pregiudizio del decreto di espulsione conferi-

togli dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1925.

La carta d'identità non è richiesta:

1º ai rappresentanti diplomatici o ai consoli di carriera dei paesi stranieri, nonchè alle loro mogli e ai loro figli;

2º alle donne maritate secondo le leggi del loro paese o che

vivono col proprio marito;

3º agli stranieri di passaggio che effettuino un soggiorno di meno di sei mesi nella colonia.

Nessuno straniero potrà esercitare nel Madagascar e nelle sue dipendenze un commercio, una industria o una professione sottoposta a patente se non ne abbia fatto dichiarazione alla mairie o all'ufficio del capo di distretto.

Nessun straniero può esercitare al Madagascar, senza l'auto-

rizzazione del capo della colonia, le seguenti professioni:

agenzia doganale, transitaria e commissionaria di trasporto; agenzia che si occupi di immigrazione e d'emigrazione; agenzia d'affari o d'informazioni; ufficio di collocamento; rifornitore di navi; albergatore, bettoliere, liquorista; impresario di spettacoli e di musica; commerciante in oro, bigiottiere, gioielliere; banchiere, cambiavalute.

Sono sottoposti agli obblighi ed alle restrizioni imposte agli stranieri le società che non sono ammesse a far uso della qualifica

di francese o di ogni altra similare o equivalente.

Possono soltanto fare un uso pubblico qualsiasi della qualifica di francesi o di ogni altra qualifica similare o equivalente gli industriali e i commercianti di nazionalità francese nonche le persone che dirigono stabilimenti appartenenti a francesi.

Possono soltanto far uso della qualifica di società francesi o di ogni altra qualifica similare o equivalente le società di cui il presidente del consiglio d'amministrazione, gli amministratori delegati, i gerenti, i direttori che abbiano la firma sociale, i commissari dei conti e più della metà degli associati in nome collettivo, degli amministratori, dei membri del consiglio di direzione e del consiglio di sorveglianza siano di nazionalità francese.

Le sole persone o società che possono far uso della qualifica di francese sono ammesse a sollecitare concessioni di servizi pubblici, di miniere, di foreste e di forza idraulica e tutte le concessioni demaniali urbane e rurali, qualunque sia il loro modo di attribuzione, di mano in mano o per via di aggiudicazione.

Le nuove concessioni demaniali urbane o rurali, da cui il titolo provvisorio sia accordato dopo la promulgazione del decreto, non potranno, pel termine di trent'anni, a datare dal giorno del rilascio del titolo provvisorio, fare oggetto di cessione a titolo gratuito o oneroso, all'amichevole o per aggiudicazione volontaria od obbligatoria, di trasmissioni tra vivi o di affitti enfiteutici a profitto di stranieri, ad eccezione tuttavia, delle mutazioni per decesso a profitto degli aventi diritto per legge.

Ogni cambiamento di proprietà effettuato in contrasto alle disposizioni surriferite è nullo di pieno diritto. Lo stesso vale per

gli affitti enfiteutici.

A tali regole si potrà eccezionalmente derogare a mezzo di autorizzazioni individuali concesse con *crrêté* del governatore generale preso in consiglio.

MAROCCO

Immigrazione ed emigrazione nel 1923. — Nel 1923 il numero dei viaggiatori, esclusi i militari, che sono sbarcati nella zona francese del Marocco è stato di 23.669 (non compresi i 3.554 fanciulli di età minore di 15 anni) e il totale di quelli che ne sono partiti ha raggiunto i 24.260 (non compresi 4.114 fanciulli di meno di 15 anni); n'è quindi risultato una lieve eccedenza delle partenze sugli arrivi. Un'eccedenza dello stesso ordine e della stessa importanza si è avuta per quanto riguarda le emigrazioni propriamente dette. Il totale degli immigranti (vale a dire delle persone di più di 15 anni arrivate per la prima volta nella zona francese) è stato di 5.349 nel 1923 e quello degli emigranti (persone di più di 15 anni che hanno abbandonato la zona francese definitivamente) è ammontato a 5.507.

Secondo tali statistiche fornite dalla Residenza Generale di Francia al Marocco, nel corso del 1923 gli immigranti italiani al Marocco francese furono 382, mentre i nostri nazionali che lasciarono definitivamente il Protettorato, furono 689.

ARGENTINA

La penetrazione ferroviaria del Chaco. — Il Governo Argentino allo scopo d'intensificare la colonizzazione del Chaco progetta la costruzione di una rete di ferrovie economiche quale quella

costruita dall'Impresa del Sud mella sua zona coltivata a patate. Progetta inoltre di prolungare la ferrovia che va da Barranqueras a Metán e di costruire 480 chilometri di ferrovia che abbiano da 60 a 75 centimetri di scartamento, attraverso le diverse colonie della zona cotoniera del Chaco.

Il Governo intende far procedere alla costruzione di dette linee nel più breve tempo possibile, in modo che le più importanti di esse possano iniziare il servizio all'epoca del raccolto del 1926.

BRASILE

I medici stranieri nello Stato di San Paolo. — In conseguenza della riforma testè apportata alla Facoltà di Medicina di San Paulo, i medici stranieri per conseguire il libero esercizio della loro professione nello Stato di San Paolo, dovranno presentare certificati rilasciati dal Ginnasio dello Stato comprovanti la loro conoscenza della lingua portoghese, della geografia e della storia del Brasile.

Dovranno in seguito sottoporsi agli esami di abilitazione nelle seguenti materie: anatomia, istologia, fisiologia, patologia, medicina legale, igiene, anatomia patologica, chimica medica, chirurgia, ortopedia, ginecologia, dermatologia, oftalmologia, terapeutica, otorinolaringoiatria, « arte di formulare » e medicina tropicale.

Il candidato non approvato in una sola materia non potrà

continuare gli esami.

STATI UNITI.

I risultati della nuova legge sull'immigrazione. — Notizie di fonte ufficiale americana rilevano l'ottima prova fatta

dalla nuova legge sull'immigrazione.

In cifra tonda, sono state rifiutate — nel primo anno — circa novecentomila domande d'entrata negli Stati Uniti. Precede l'Italia con 300.000 domande e 3845 ammissioni ; i Russi presentarono 160.000 domande e le loro ammissioni furono 2248 ; l'Ungheria ebbe 473 ammessi di fronte a 60.000 domande ; l'Austria ne ebbe 785 su 16.000 domande.

La nazione più favorita è stata la Germania, poichè 51.227 immigranti su 100.000 domande sono stati ammessi; vengono subito dopo l'Inghilterra ed il Nord dell'Irlanda con 34.007 autorizzazioni e con 80.000 domande. La Polonia presentò 75.000 domande

e non ottenne il visto che per 582.

Dei paesi ai quali si riferisce la clausola d'esclusione, la Cina ha esaurito i 100 visti che le erano stati accordati, il Giappone non ha formulato che tre domande e l'India ha ottenuto 50 visti su 100 domande.

A proposito del funzionamento della legge d'immigrazione, il dep. Johnson, presidente della Commissione d'immigrazione alla Camera dei rappresentanti, dichiarava il 24 luglio u. s.: "Il primo anne d'applicazione della presente legge costituisce un grande successo. Io farò tutti i miei sforzi per combattere coloro che mirano a sminuirla. Nulla è men vero delle dicerie secondo le quali i "respinti" si affollerebbero presso le nostre fontiere per escreitare il contrabbando dei liquori. È falso pure che la clausola d'esselusione che concerne il Giappone abbia avuto gravi ripercussioni sul nostro commercio con l'estremo oriente. Per non citare che un esempio, durante i primi cinque mesi dell'anno 1925 noi abbiamo esportato al Giappone un mezzo miliardo di piedi cubi di legname, con un aumento sull'anno precedente, e le commissioni, a quanto pare, non decrescono.

"La Commissione d'immigrazione della Camera si riunirà in novembre allo scopo di codificare la nuova legge e di farne una

delle leggi organiche del paese".

Così si è espresso l'On. Johnson. È da osservarsi, tuttavia. che i giapponesi non sembra abbiano rinunziato alla speranza di vedere modificare la legge in loro favore. Il le luglio u. s. per commemorare la data dell'entrata in vigore della clausola d'esclusione, hanno avuto luogo numerosi comizi. Quel giorno è stato già battezzato "Humiliation Day".

Le famiglie degli ex-militari dell'esercito americano. — Fino ad ora le famiglie residenti nel Regno di ex-militari dell'esercito americano residenti negli Stati Uniti e considerati totalmente invalidi (spesso ricoverati in manicomi) non ricevevano alcuna parte della pensione assegnata ai predetti ex-militari; tale ammontare veniva versato intieramente al pensionato stesso o al suo tutore, che non di rado era un legale americano nominato d'ufficio dal Tribunale, e questi non aveva altro obbligo che di amministrare la somma stessa e custodirla fino alla guarigione o la morte dell'ex-militare.

Adesso però il Veterans' Bureau ha modificato i suoi regolamenti nel senso che le famiglie di cui trattàsi potranno chiedere di avere una parte del sussidio. Vengono a godere di queste disposizioni la moglie, i figli e i genitori, in varia misura.

Gli interessati dovranno rivolgere le domande relative al R. Ufficio di emigrazione presso il R. Consolato d'Italia in New York. il quale invierà loro i moduli relativi, colle indicazioni circa il modo

come dovranno essere riempiti.

VENEZUELA

L'Immigrazione. — Recenti informazioni dal Venezuela escludono che quella repubblica offra possibilità d'impiego per professionisti e sopratutto pei giovani provvisti di modesti titoli di studio e

che non conoscano lo spagnolo.

Anche la mano d'opera comune proveniente dall'Europa non può illudersi di trovare un mercato di lavoro conveniente, giacchè sovrabbondano le maestranze locali, che hanno un tenore di vita incredibilmente basso ed antigienico, vivono in tuguri di fango e percepiscono salari medi di tre o quattro lire oro al giorno. Per i lavori della carrozzabile Caracas. La Guayra il Governo venezuelano potè riunire più di 2000 terrazzieri con una paga media di cinque lire oro al giorno. Aggiungasi che la giornata di lavoro è lunghissima e varia da un minimo di dieci ore per i tramvieri e gli addetti ai pubblici servizi ad un massimo di sedici ore per le guardie di città, le quali fanno giornalmente due turni di servizio di otto ore ciascuno. La giornata media dei muratori è di undici ore. Nel considerare le paghe giornaliere non va, perciò, dimenticata questa circostanza che diminuisce notevolmente la paga oraria.

Operai specializzati non potrebbero trovare lavoro che a Caracas, a Maracaibo ed eccezionalmente in qualche altro centro maggiore. È da osservare, però, che a Maracaibo la temperatura media annuale supera i 30°; il clima non è, quindi, adatto alla

generalità della popolazione bianca.

A Caracas, dove le condizioni climatiche ed igieniche sono assai migliori, l'industria è ancora ai suoi primi passi. Si nota un certo movimento edilizio, ed inoltre una recente ordinanza prescrive il taglio di tutti gli angoli delle case e la soppressione delle grondaie sulle strade. V'è, diconseguenza, ricerca di muratori ed i salari relativi sono saliti oltre le dieci lire oro giornaliere. Si tratta, in ogni modo, di lavori speciali per i quali i muratori stranieri abituati ad altri sistemi danno per i primi tempi un rendimento minore, e d'altra parte nessun impresario sarebbe disposto ad assumere ai prezzi correnti un operaio che non conosca anche lo spagnolo.

La conoscenza della lingua locale e una discreta scorta di denaro sono indispensabili a coloro che si propongano di assumere

direttamente lavori, anche di poca entità.

Nonostante le gravissime difficoltà che si oppongono all'avviamento di una forte immigrazione italiana o straniera, non è escluso che nostri connazionali sobri, lavoratori, intelligenti e dotati del tradizionale spirito di adattamento e di eclettismo possano farsi una discreta posizione a Caracas o nelle altre località relativamente sane del Venezuela, a condizione, però, che dispongano di mezzi e si adattino ai duri sacrifizi pei primi tempi del loro soggiorno in quella repubblica.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

FRANCIA

«L'emigrazione agricola in Francia». — Sulla questione della emigrazione agricola italiana in Francia, che ha negli ultimi tempi tanto largamente interessato stampa e opinione pubblica dei due Paesi, è stato pubblicato dal Commissariato Generale dell'emigrazione un opuscolo riassuntivo che illustra dai suoi primordi l'andamento degli espatri agricoli verso la vicina repubblica, le loro vicende e il loro sviluppo.

Dall'iniziale movimento di lavoratori agricoli salariati ai primi cauti esperimenti di collocamento di alcune famiglie con contratti di mezzadria, al sempre più vasto avviarsi di correnti emigratorie nostre nel Sud-Ovest della Francia attraverso affittanze e acquisti di terreni, l'opuscolo brevemente ma compintamente esamina tutto lo svolgersi di questo complesso e importante

movimento.

In questo studio è anche lumeggiata tutta l'opera laboriosa e vigile, di trattative ed intese, svolta col Governo francese, con associazioni agricole e con privati per assicurare ai nostri coloni buone condizioni di vita e di remunerazione, sani alloggi, equi patti di lavoro, come per prevenire e reprimere nei limiti del possibile le speculazioni che si sono intessute al margine di un così ampio e complesso movimento.

Aver assicurato a quest'ultimo un ritmo regolare e sicuro, con soddisfazione dei due Paesi, dà motivo di compiacimento a chiun-

que leggerà la interessante pubblicazione testè divulgata.

Attività della Commissione Centrale dell'Emigrazione nel primo semestre del 1925. — La Commissione Centrale dell'emigrazione, nel 1º semestre del corrente anno, ha espletato un non lieve lavoro, di cui diamo qui qualche cenno.

Furono pronunziate 145 sentenze, tra cui quella relativa alla reiezione di numerosi emigranti dal Canadà, avvenuta nell'autunno del 1923, e quella relativa all'affondamento del piroscafo « Ancona », particolarmente delicata anche per la quantità dei ricorrenti, emigranti superstiti ed eredi di emigranti, rimasti vittime del siluramento della nave.

Il lavoro della Commissione fu importante dal lato altresì giuridico, per le questioni nuove, esaminate e risolte o per quelle che attendono un regolamento più conforme al diritto.

Riferiamo qui di seguito alcuni fra i principali argomenti

toccati dalla Commissione.

Responsabilità del vettore. — La questione della responsabilità del vettore in materia di reiezione di emigranti allo sbarco ha formato oggetto di ampio riesame. Al riguardo, la giurisprudenza affermatasi nel 1915, e da allora costantemente seguita, aveva fissato i seguenti tre punti: a) che il rapporto giuridico che si stabilisce tra emigranti e vettore ha la natura dell'ordinario contratto di trasporto di persone, disciplinato da regole partico-lari; b) che il vettore ha l'obbligo di accertare se nell'emigrante ricorrano le condizioni fisiche e legali ritenute necessarie dalle leggi d'immigrazione per la sua ammissione nel paese straniero; c) che se la reiezione avviene per mancanza di quelle condizioni, il vettore, che era tenuto a conoscerle, ne è responsabile.

Ma questa massima, seguita dalla Commissione dal 1915 e consacrata in una dotta sentenza, redatta dal suo Presidente del tempo, S. E. Gabriele Faggella, non soddisfa le parti interessate: non il vettore che, continuando ad appellare dalle sentenze di primo grado, informate a quella opinione, ha tentato di farle cambiare in suo vantaggio; non gli emigranti, che anche ultimamente, in occasione della causa relativa al piroscafo « Ancona », chiesero, attraverso la parola del rappresentante del Commissariato, l'affermazione della responsabilità obbiettiva a carico del vettore, poichè pareva che la responsabilità soggettiva non avesse buon fondamento nella causa in esame.

Se non che la Commissione non si è discostata dalle vie già tracciate e, confermando la vecchia opinione sulla responsabilità del vettore, ha respinto la teoria della così detta responsabilità obbiettiva, considerando « che il principio generale del nostro sistema legislativo è ancora quello tradizionale della responsabilità fondata sull'elemento soggettivo della colpa, secondo la giurisprudenza ormai pacifica (v. sent. 15 aprile 1925 della Cassazione del Regno, Sez. Un., Foro it. L. 392), conforme ai dettami della sapienza romana, che informarono l'opera legislativa francese ed italiana sul progetto del codice civile. (V. sentenza del-l'« Ancona »).

l'alse dichiarazioni dell'emigrante. — È noto che l'emigrante prima di essere ammesso all'imbarco, è sottoposto dalla Compagnia ad un interrogatorio, nel quale è invitato a riferire sui precedenti suoi di salute, penali, ecc. e che l'emigrante, dominato dalla febbre di partire, dichiara, talvolta, cose contrarie al vero, e non riferisce quelle circostanze, che, secondo lui, possono pre-

giudicargli la partenza.

In tali casi, tutta la giurisprudenza degli Ispettori si polarizza intorno a questa massima: che se la reiezione avvenisse per una condizione taciuta o dichiarata falsamente, l'emigrante non avesse alcun diritto al risarcimento dei danni. «Imputet sibi »— si legge nelle sentenze— se egli, l'emigrante, è respinto. «Malitiis non est indulgendum ».

Poichè qualche emigrante, non soddisfatto del pronunciato del primo Giudice, produsse appello, la questione fu portata avanti la Commissione, la quale rilevò gli errori di diritto, in cui cade-

vano gli Ispettori, e decise :

a) «che l'emigrante non ha il dovere giuridico di dire tutta la verità sul suo essere e sui precedenti suoi poichè il prospetto d'interrogatorio, che usano i vettori per raccogliere le notizie direttamente dall'emigrante, è istituito non dalla legge, ma dai vettori stessi, i quali non sono dispensati dall'obbligo di controllare l'esattezza delle notizie raccolte e di accertare, con mezzi propri, se l'emigrante abbia i requisiti per essere ammesso nel paese straniero.

b) « Che l'aforisma invocato dagli Ispettori : « malitiis non est indulgendum » che si legge, interpolato, nel fr. 38 D. 6, 1, non è un concetto di diritto, nè può assurgere ad un principio generale di diritto, poichè la legge punisce la malizia non in quanto sia tale, ma in quanto si concreti in atti che invadono la sfera

dell'altrui diritto e inducano in inganno il contraente.

c) « Che il comportamento dell'emigrante durante l'interrogatorio, può eliminare la responsabilità del vettore soltanto nel caso che sia tale da sorprendere la buona fede del vettore stesso e di vincere financo la sua diligenza ed oculatezza di buon commerciante ».

Tali concetti, rigorosamente giuridici, è da sperare che si

impongano alla coscienza degli Ispettori.

Reiezioni per malattie veneree. — Altro concetto che originò un'errata giurisprudenza degli Ispettori, è che se la reiezione avvenga per una malattia venerea dell'emigrante, a questi non spetti alcuna indennità, a causa della immoralità della malattia che determinò la reiezione.

Osservò la Commissione, che gli allegati motivi d'immoralità sono estranei alla controversia, poichè l'immoralità, se pur sussiste, non investe nè la causa, nè l'oggetto, nè alcuno degli altri elementi essenziali del negozio giuridico, il quale è perfettamente valido, o che le parti che lo pongono in essere siano sane di corpo, o che siano ammalate, sia pure di malattie repugnanti. La validità del negozio prescinde dalle condizioni subbiettive delle parti, ammenoche queste non versino in condizioni tali da non avere la possibilità di esprimere un consenso valido. «Il vettore, prima di conchiudere il contratto di trasporto, deve accertare le condizioni fisiche dell'emigrante, non ai fini della validità del negozio giuridico, ma in funzione dell'obbligo che egli ha per legge di esaminare se quelle condizioni sieno tali da consentire l'ammissione nel paese straniero », (Sent. 11 del 1925).

Danni risarcibili. — In materia di danni la Commissione, mossa dal senso di giustizia imparziale per tutti, decise che non fossero risarcibili i mancati guadagni che l'emigrante si proponeva di raggiungere in America se la reiezione non fosse avvenuta. «I mancati guadagni non sono risarcibili poichè non si può dire che essi fossero di sicura o quasi sicura realizzazione, sui quali ragionevolmente il danneggiato potesse contare, trattandosi invece di guadagni incerti, accidentali, esistenti solo nella speranza e non nella realtà », (Sent. 8 del 1925).

Prescrizione. - Non sembra che le disposizioni vigenti tute-

lino efficacemente le ragioni degli emigranti in materia.

È da notare che l'emigrante, prima di promuovere l'azione di danni, in conseguenza, per esempio, alla perdita dei bagagli, non assume direttamente le indagini (che del resto non potrebbe, nella maggior parte dei casi, assumere personalmente) per rintracciare il bagaglio; ma si rivolge fiducioso al Commissariato, suo naturale tutore, il quale, per lo più deve svolgere all'estero le indagini che riescono spesso difficili e lunghe, tanto che, talvolta, il termine prescrizionale di un anno trascorre senza nessun risultato definitivo. Il tempo così trascorso, estingue inesorabilmente l'azione, poichè le indagini, che si svolgono per lo più indipendentemente dal vettore, non valgono ad interrompere la prescrizione. Non così sarebbe se le indagini si svolgessero in confronto del vettore, poichè allora le interpellanze rivolte al vettore dall'emigrante, o, per lui, dal suo legittimo rappresentante, Commissariato, avrebbero efficacia interruttiva.

È stata sollevata la questione se, anche in tal caso, la semplice lettera dell'emigrante o del Commissariato sia sufficiente ad interrompere la prescrizione, dato che la giurisprudenza ordinaria sostiene che la prescrizione è interrotta da un atto formale di costituzione in mora a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Ma la Commissione osservò che basta per la interruzione una semplice lettera. « Tale opinione (sent. 8, 1925) è giustificata dalla natura speciale delle disposizioni vigenti in materia di emigrazione, le quali istituirono un ordinamento processuale informato alla maggiore sem-

plicità, che preferisce al sistema della notificazione a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario quello più semplice, più economico, più sbrigativo del mezzo postale (art. 50 T. U. 24.29.42.49 Regol. 1919). Se questo è il sistema della legge speciale, sarebbe un non senso obbligare l'emigrante ad avvalersi dell'opera dell'Ufficiale Giudiziario per la costituzione in mora del debitore, quando per un atto ben più importante, il reclamo introduttivo del giudizio, egli si avvale del mezzo postale per farlo pervenire direttamente al giudice ».

In materia di prescrizione, altre lacune si notano nella nostra legislazione e riguardano la decorrenza del termine nel caso di rejezione e nel caso in cui l'azione sia promossa dagli eredi del-

l'emigrante morto durante la traversata.

La Commissione ha deciso che il termine decorra, nel primo caso, dal giorno dello sbarco in Italia, e nel secondo, dal giorno in cui gli eredi abbiano notizia legale della morte del loro dante causa.

Art. 91 del Regolamento 1901. — Altro argomento che si è prestato molto alla critica della dottrina, riguarda la interpretazione data all'art. 91 del Regol. del 1901, essendosi ritenuto dalla Commissioni precedentemente, che quell'articolo si applichi nel caso che lo smarrimento del bagaglio avvenga senza colpa del vettore e che, invece, sieno applicabili le norme di diritto comune, nel caso che lo smarrimento derivi da colpa.

La Commissione ebbe motivo di riesaminare la questione; ma ha confermata l'antica giurisprudenza, aggiungendo un nuovo argomento forse decisivo: « La opinione (sent. 10) ben s'inquadra nel sistema generale della legislazione speciale, onde traesi il principio che la forza maggiore, la quale per il codice civile libera il debitore da ogni responsabilità, è posta in parte a carico del vettore quasi come un rischio professionale inerente alla vantaggiosa industria della navigazione, e che, quando vi è colpa, si applicano le norme comuni. Si trovano, invero, qua e là, nella legislazione, disposizioni che hanno un siffatto contenuto e che non sono mai contradette da altre norme. Gli art. 80 reg.to 1901, 33, 34 T. U., R. D. 5 febbraio 1914, n. 109, sono informati al criterio sopra esposto e rivelano il pensiero costante del legislatore, che ben si può fare assurgere ad un principio del diritto emigratorio; cioè, nel caso che il danno provenga da forza maggiore, si ha l'obbligo del vettore d'indennizzare l'emigrante; se proviene da sua colpa, si ha l'obbligo di risarcire i danni.

Prova testimoniale. — Una questione nuova, in materia del regolamento 1909 fu esaminata dalla Commissione: «Se la prova testimoniale possa imporsi d'ufficio alle parti». Gli Ispettori la risolvevano affermativamente, ma si trovavano per lo più in

questa strana condizione che i loro ordini non erano quasi mai

rispettati, e mancava al Giudice ogni potere di sanzione.

La Commissione, nella sentenza 15925, osservò: «che il Giudice speciale, in applicazione dell'art. 44 T. U., può disporre d'ufficio una prova testimoniale, ma in tale caso egli deve rendersi parte diligente, indicando i testimoni che intende sentire e citandoli direttamente a norma dell'art. 26 del regolamento. A tanta libertà di movimento, unica limitazione è il contradittorio, poichè il principio della contradittorietà del giudizio è fondamentale nel nostro ordinamento processuale e non è lecito derogarvi, se non per volontà espressa dalla legge. Ma non può l'Ispettore imporre alle parti una prova testimoniale che quelle non chiedano o non intendano escutere. Pur avendo il Giudice ampia libertà di movimento, le parti conservano sempre un'autonomia che il Giudice non può invadere. Esse sono arbitre di deferire il giuramento decisorio (art. 39 reg.to) e possono dedurre la prova testimoniale; e soltanto allora hanno l'obbligo d'indicare le generalità dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti. (Art. 37 del regolamento) ».

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) Emigrazione complessiva

I (Tabella di corregione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennalo	15.260	8.387	28,656
Febbraio	18,216	7.113	25,329
Marzo	26,489	9,575	36,064
Aprile	24.534	8.094	32.628
Maggio	20.435	7.050	27.494
Giugno	14.041	5,487	19,528
Luglio	14,328	3,715	20,043
Totale 1° trimestre.	59,974	25.075	85,049
, 2° ,	59,010	20.640	79.650
Totale 1° semestre	118,984	45,715	164.699

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1º quella eseguita sui registri dei passaporti tenui dalle Autorità di P. 8. 2º quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della patenza degli emigranti 3º le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti 3º le rilevazioni eseguite

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai pas-aporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che expatriano più volte con lo stesso passaporto entre l'anno di validità del medesimo, coloro che si mutriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si mu-niscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di dentità personale di-versi dal passaporto speciale, e infine, coloro che espatriano clandestinamente. Per l'enigrazione transoceanica sono Indicate le cifre dei partiti dal porti del Regno e quelle

degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle inted'imbarco e delle cedole

staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1925.

		ZAILIIO	1925.			
	Emigranti	ai quali fu ri Il passaporto	lasciato	Esp	oatri constatat	
MESI	per paesi continentali	per paesi transocea- nici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transocea- nici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennalo	14.356	8.131	22,487	10.712	8.387	19.099
Febbraio	16,703	8.012	24.715	13.131	7,113	20.244
Marzo	23,458	8.484	31.937	19,786	9,575	29,361
Aprile	20.833	8.527	29.360	19.063	8,094	27.157
Maggio	16.555	6.877	22.932	16.540	7.050	23,599
Giugno	12,025	5,308	17,333	10.828	5,487	16.312
Luglio	12,268	5.574	17.842	11.040	5.715	16.764
Totale 1° trimestre	54.512	24,627	79.139	43,62	9 25.075	68,70
. 2	49.413	20.212	69,625	46,43	8 20,640	67,068
Totale 1º sem.	103,925	44.839	148,764	90,05	45.715	135.77

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1925.

				Anne	1925						
	T T	Adul	ti	Mino	ori	Land 1	Totale		Emigra	anti p	artiti
MESI	rilssei							In		in gr di far	ruppi miglie
Alsol	Passaporti rilasciati	M.	F.	M.	P.	M.	P.	com- plesao	Soli	N. dei gruppi	N. dei componenti
Gennalo	20.040	15.275	4.765	1.326	1.121	16.601	5.886	22.487	18,270	1.450	4.21
Febbraio	22.107	17.156	4.951	1,361	1.247	18.517	6,198	24.715	19.062	1.703	4.758
Marzo	28,758	23.301	5.457	1.685	1.494	24,986	6.951	31.037	26.548	1.911	5.380
Aprile	26.192	20,998	5.194	1.705	1.463	22.703	6.657	29,360	24.103	1.836	5.257
Maggio	20.133	14.981	5.152	1.532	1.267	16.518	6.419	22.932	18.145	1.654	4.78
Glugno	14.868	10.147	4.721	1.295	1.170	11.442	5,891	17.333	13.254	1.373	4.079
Luglio	15.346	10.051	5,295	1.350	1.146	11.401	6.441	17.842	13.337	1.519	4.508
Totale 1° trimestre	70.905	55.732	15,173	4,372	3,862	60,104	19.035	79.139	64,780	5.064	14.355
. 2	61.193	46.126	15,067	4,532	3.900	50.658	18.967	69,625	55.502	4.863	14.123
Totale 1° sem.	132,098	101.858	30,340	8,904	7.762	110.762	38.002	148.764	120,282	9,927	28.483
		1986									

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1925.

				Anne	1925						
	T T	Adul	ti	Mino	ori	Land 1	Totale		Emigra	anti p	artiti
MESI	rilssei							In		in gr di far	ruppi miglie
Alsol	Passaporti rilasciati	M.	F.	M.	P.	M.	P.	com- plesao	Soli	N. dei gruppi	N. dei componenti
Gennalo	20.040	15.275	4.765	1.326	1.121	16.601	5.886	22.487	18,270	1.450	4.21
Febbraio	22.107	17.156	4.951	1,361	1.247	18.517	6,198	24.715	19.062	1.703	4.758
Marzo	28,758	23.301	5.457	1.685	1.494	24,986	6.951	31.037	26.548	1.911	5.380
Aprile	26.192	20,998	5.194	1.705	1.463	22.703	6.657	29,360	24.103	1.836	5.257
Maggio	20.133	14.981	5.152	1.532	1.267	16.518	6.419	22.932	18.145	1.654	4.78
Glugno	14.868	10.147	4.721	1.295	1.170	11.442	5,891	17.333	13.254	1.373	4.079
Luglio	15.346	10.051	5,295	1.350	1.146	11.401	6.441	17.842	13.337	1.519	4.508
Totale 1° trimestre	70.905	55.732	15,173	4,372	3,862	60,104	19.035	79.139	64,780	5.064	14.355
. 2	61.193	46.126	15,067	4,532	3.900	50.658	18.967	69,625	55.502	4.863	14.123
Totale 1° sem.	132,098	101.858	30,340	8,904	7.762	110.762	38.002	148.764	120,282	9,927	28.483
		1986									

B) Emigrazione transoceanica

L

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

 Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici. Luglio 1925.

	Emige	anti pa	etiti			E	migra	anti	italia	ni			
PORTI	Emigi	mirer bor	roret	Per	sesso		P	er pac	si di d	lestinaz	ione		
DI PARTENZA NEL REGNO	Totale	Italiani	Stranieri	Uomini	Donne	Canadà	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Urnguay	Africa non mediterran.	Australia
													Res.
Genova	2.550	2.256	294	1.490	766	12	446	47	321	1.346	50	2	23
Napoli	3.426	2.582	894	1.830	702	28	1,469	6	147	828	36	2	18
Palermo	675	675	-	436	239	_	464	-		211		_	
Messina	32	32		26	6	-		-		1	-	_	32
Trieste	201	69	132	42	27	-	35		2	32	_		1
TOTALE	6.884	5,564	1,320	3.824	1.740	40	2,414	53	470	2.417	95	2	78

Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici. Luglio 1925.

	Emio	rati arr	ivati	treatie.			E	mig	rati	ital	iani			
PORTI			N In	shareati	Per s	iesso		P	er pa	esi di	prove	nien	za	
DI ARRIVO NEL REGNO	Totale	Italiani	Stranleri	Smigrati it stransed nei singoli	Uomini	Donne	Canada	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediferran.	Australia
										No.				
Genova	1.701	1,494	207	3.895	1.202	202	-	-	60	160	1.198	38	15	23
Napoli	4.856	3,515	1.341	3.942	2.583	932	10	2.008	_	232	1.202	63	_	_
Palermo	1.819	1.742	77	723	1.115	627		1.742	-					_
Messina	-		-	162	-					_				
Trieste		-	-	154	-			_		_			_	-
TOTALE	8.376	6,751	1,625	8,376	4,990	1,761								

Nota - Cifre provvisorie.

11.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno) Anno 1925.

					Allilo 1723.										
	Em	igranti	partiti				Pac	ei di d	lestinas	ione					
MESI	Totale	Uo.mint	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non me- diterranes	Australia	Altri paesi		
						9100	900	564	4.159	180	13	866			
Gennaio	8.224	5.661	1.464	1.099	45	2.188	200	504	4.109		10				
Febbraio	7,005	4.758	1.238	1.009	12	1.133	119	703	4.113	98	-	827	-		
Marzo	9.475	6.700	1.622	1.093	64	3.961	227	603	3.544	150	6	920	-		
Aprile	7.000	5.445	1.524	1.030	26	2.883	153	768	3.405	143	5	616			
Maggio	6.964	4,899	1.271	794	43	3.349	226	549	2.306	115	-	376			
Giugno	5,385	3,333	1.169	883	87	2.712	104	464	1,740	88	2	188	1		
Luglio	5.564	3,392	1.882	790	4.0	2 414	- 53	470	2,417	95	2	73	-		
Tot. 1° trim.	24,704	17.179	4,324	3,201	121	7.282	555	1.870	11.816	428	19	2.613	-		
. 2" .	30,348	13.677	3,964	2,707	156	8,944	483	1,781	7,451	346	7	1.180			
Tot. 1° sem.	45,052	30,856	8,288	5,908	277	16.226	1.038	3,651	19,267	774	26	3.793	1		
										1					
												130			
										18			1		

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1925.

					A1110 4723.									
	En	nigranti	partit	M			Pa	esi di	destins	zione				
MEST	Totale	Úomini	Donne	Minori di 15 anni	Canadà	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
Gennalo	8.387	5.783	1.501	1.103	127	2.191	261	565	4.167	180	25	867		
Febbraio	7.113	4.835	1.264	1,014	91	1.134	184	703	4.114	98	2	827	1	
Marzo	9.575	6.826	1.052	1.097	144	3.966	229	605	3,546	150	12	920		
Aprile	8.004	5.512	1.549	1.033	94	2.885	157	768	3.409	143	14	616		
Maggio	7.059	4.979	1.286	794	98	3.354	226	550	2.308	115	4	377	2	
Giugno	5,487	3,417	1.185	885	158	2,717	113	465	1,743	88	6	188		
Luglio	5.715	3,493	1,423	799	161	2.419	60	473	2.421	95	7	73		
Totale 1° trim.	25.075	17,444	4.417	3,214	362	7,291	624	1.873	11,827	428	39	2,611	ľ	
. 2	20,640	13,908	4.020	2.712	350	8,956	496	1.783	7,460	346	24	1.184	4	
Totale 1° sem.	45,715	31,352	8.437	5.926	712	16,347	1.120	3,656	19,287	774	63	3,795	61	

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICL

Anno 1925.

		Ai	nno 192	5.		10 W. 15 P	1884			001
				Pae	si di	dest	nazi	one		
MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilaselato il passaporto	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennalo	8,131	141	1.819	94	562	4.237	224	10	873	171
Febbraio	8,012	107	2.270	67	599	3,778	156	17	887	131
Marzo	8,484	176	3.276	9	571	3.373	179	9	898	193
Aprile	8.527	157	3.729	54	662	2.963	134	7	631	190
Maggio*	6.377	160	2.708	40	586	2.298	112	10	311	152
Giugno	5.308	128	1.973	35	428	2.240	117	5	253	129
Luglio	5.574	151	2.141	87	449	2.401	93	7	192	53
Totale 1° trimestre	24.627	424	7,365	170	1.732	11.388	559	36	2.458	495
, 2°	20.212	445	8.410	129	1.676	7.501	363	22	1,195	471
Totale 1* semestre.	44.839	869	15.775	299	3,408	18,889	923	58	3,653	966
	STORE TO		15					1		

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Luglio 1925.

Luglio 1925.													
	gran- rila- porto			Paes	i di d	estir	azio	ne					
REGIONI	Totale degli emigran- ti ai quali fu rila- sciato il passaporto	Canadà	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi			
				56	9	196	8		18	2			
Piemonte	839	4	46						20	11			
Liguria	138		27	5	13	76	6	T					
Lombardia	223	6	35		41	113	3	2	17	6			
Veneto e Friuli	598	55	111	-	89	≥56	19	1	57	5			
Venezia Tridentina	70	-	17	-	4	47	-	-	-	2			
Venezia Giulia e Zara	41	_	18	-	1	22	-	-	1	-			
Emilia	89	120	23	-	19	40	-		1	-			
Toscana	181	-	62	-11	20	77	7	-	6	-			
Marche	217	10	20	-	3	167	-		-	8			
Umbria	90	_	12	-	_	10	-	-	-				
Lazio	72	1	57	4	3	10	-	-		1			
Abruzzi e Molise	531	23	337	-	17	146	-	3	5	-			
Campania	603	11	378	17	94	156	28	-	5	4			
Puglie	379	8	250		5	105	-		1.1	-			
	147	1	45	5	23	69	4		-	-			
	757	26	228			377	17		24	8			
Calabrie					25	500	1	1	41	5 0			
Sicilia	1.049	- 6	464		20	28	1						
Sardegna,	33		2			28							
TOTALE	5,574	151	2.141	82	449	2.401	93	. 7	19	5 54			

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Luglio 1925.

Luglio 1925.													
	gran- rila- porto			Paes	i di d	estir	azio	ne					
REGIONI	Totale degli emigran- ti ai quali fu rila- sciato il passaporto	Canadà	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi			
				56	9	196	8		18	2			
Piemonte	839	4	46						20	11			
Liguria	138		27	5	13	76	6	T					
Lombardia	223	6	35		41	113	3	2	17	6			
Veneto e Friuli	598	55	111	-	89	≥56	19	1	57	5			
Venezia Tridentina	70	-	17	-	4	47	-	-	-	2			
Venezia Giulia e Zara	41	_	18	-	1	22	-	-	1	-			
Emilia	89	120	23	-	19	40	-		1	-			
Toscana	181	-	62	-11	20	77	7	-	6	-			
Marche	217	10	20	-	3	167	-		-	8			
Umbria	90	_	12	-	_	10	-	-	-				
Lazio	72	1	57	4	3	10	-	-		1			
Abruzzi e Molise	531	23	337	-	17	146	-	3	5	-			
Campania	603	11	378	17	94	156	28	-	5	4			
Puglie	379	8	250		5	105	-		1.1	-			
	147	1	45	5	23	69	4		-	-			
	757	26	228			377	17		24	8			
Calabrie					25	500	1	1	41	5 0			
Sicilia	1.049	- 6	464		20	28	1						
Sardegna,	33		2			28							
TOTALE	5,574	151	2.141	82	449	2.401	93	. 7	19	5 54			

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri) Anno 1925.

	E	migrati	arriva	ti		P	aesi	di p	rove	nie	nza		
MEST.	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canadà	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentins	Urnguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	2.243	1.904	177	162	4	1.048	43	309	798	8	11	18	
Febbraio	3.670	2,891	387	392	31	1.903	18	232	1.299	41		54	
Marzo	3.007	2.252	377	378	4	890	Q	408	1.607	35	5	42	
Aprile	5.193	3.860	885	448	2	2.256	29	539	2.174	151	3	37	
Maggio	5.316	3,646	1.007	668	6	2.036	67	619	2.426	83	5	72	
Giugno	6,204	4.198	1.173	833	2	2,972	72	579	2,506	47	15	1	1
Luglio	7.100	4.703	1.346	1.051	15	4.034	73	395	2.430	103	16	29	
Totale 1° trimestre	8,920	7.047	941	932	39	3,931	70	949	3,704	84	16	114	
Totale 2° trimestre	16.713	11.704	3.065	1.944	10	7,264	168	1,737	7.106	28)	23	110	1
Totale 1º semestre.	25,633	18.751	4,006	2,876	49	11,195	238	2.686	10,810	363	39	224	
	1												1

Nota - Clfre provvisorie.

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1925.

A STATE OF	Emi	grati i	arriva	ti		Pa	esi	di pr	oveni	enza		
MESI	Totale	Uomini	Ровпе	Minori di 15 anni	Canadà	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Africa non	Australia	Aitri parsi
Genuaio	9.000	1.707	400	149		872	34	308	773	8	11	16 -
Febbraio	2.022 3.465	2,702	166 379	384	23	1.884	18	232	1.263			54 -
No. of the last	2.737	2.021	357	359	,	685		407	1.568	35 -		41 -
Aprile	4.875	3.594	860			1.993			2.132	151	2	35 -
Maggio	5.054	3.426	980			1.824			2.396	88	3	67 -
Giugno	5,705	3.776	1.108			2,558	58	576	2.454	44	15	
Luglio	6,751	4.433	1,200	1.020	10	3,75	0 60	302	2,460	101	15	23
Totale 1° trimestre	8.224	6,430	90	3 89	2 - 24	3.39	1 5	2 947	3,604	84	11	111
2* *	15.634	10.796	2.94	8 1.89	0 -	6.37	5 14	5 1.73	6.98	278	20	102
Totale 1" semestre .	23,858	17.226	3.85	0 2,78	2 2	9.76	66 19	7 2.67	9 10.58	6 362	31	213
							-		0			

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri) Anno 1925.

	E	migrati	arriva	ti		P	aesi	di p	rove	nie	nza		
MEST.	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canadà	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentins	Urnguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	2.243	1.904	177	162	4	1.048	43	309	798	8	11	18	
Febbraio	3.670	2,891	387	392	31	1.903	18	232	1.299	41		54	
Marzo	3.007	2.252	377	378	4	890	Q	408	1.607	35	5	42	
Aprile	5.193	3.860	885	448	2	2.256	29	539	2.174	151	3	37	
Maggio	5.316	3,646	1.007	668	6	2.036	67	619	2.426	83	5	72	
Giugno	6,204	4.198	1.173	833	2	2,972	72	579	2,506	47	15	1	1
Luglio	7.100	4.703	1.346	1.051	15	4.034	73	395	2.430	103	16	29	
Totale 1° trimestre	8,920	7.047	941	932	39	3,931	70	949	3,704	84	16	114	
Totale 2° trimestre	16.713	11.704	3.065	1.944	10	7,264	168	1,737	7.106	28)	23	110	1
Totale 1º semestre.	25,633	18.751	4,006	2,876	49	11,195	238	2.686	10,810	363	39	224	
	1												1

Nota - Clfre provvisorie.

C) Emigrazione non transoceanica

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1925.

							P	nesl	dl d	estin	azion	n e								
MESI	Totale degli emigranti partiti	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Geco- Slovacebia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagus e Irlanda	Stati	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Waroeco	Colonie	Altri passi
eunaio	15.209 18.216 26.489 21.534 20.435 14.041 14.328 59.914 59.010	13.048 16.586 23.392 19.907 16.228 10.078 10.698 53.936 46.213	370 590 1.504 2.2ms 2.420 2.420 2.450 2.450 9.626	223 213 361 1.024	. 68 73 164 208 300 215 176 335 723		40 44 1882 258 259 163 237 266 680 946	422 066 72 833 699 766 877 180 238	3 177 46 18 177 23 20 66 58 124	8 19	39 24 114	203 309	10 19 14 27 21 30 26 43 78	3 9 14 5 5 7 1 13 26 43 69	47 42 39 138 140	126 175 227 445 199 273 528 873	81 64 60 51 84 CO 37 205 195	55 57 75 59 66 22 13 34	32	3

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI, Anno 1925,

	Totale						P	aesi	di	dei	stin	azion	1e							
MESI	degli emigranti al quali fu rilasciato il passaporto	Francia e Principato di Monaco	Svizzora	Anstrin, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Scandinavi	Russia.	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Maroeco	Colonie it.	Altri paesi
Gennaio	14.356 16,703 23.453 20,833 16.555 12.025 12,068	14.827 20.068 16.235 12.476 8,358	2,225	96 140 189 520 296 215 174	118 78 200 201 206 221 150	257 308 298 240 229 247 112	43 30 148 220 204 125 196	83	5 26 46 9 23 24 18	1 2	46 48 102 50 43	58 54 116 102 116 54 77	13 19 10 24 27 42 40	6 12 13 8 14 2		188 185 339 081 288 297 250	86 68 67 60 105 65 32	10 8 7 7 2 6 2	118 120 42	6 8 37 24 28 19 3
Totale 1° trimestre	54.512	47,833	2.837	419	405	863	227	186	77	5	125	213	42	31	188	705	211	25	59	51
Totale 2º trimestre	49.413	37,069	6.571	1,031	628	716	549	216	56	31	195	272	93	24	170	1.196	230	15	280	71
Totale 1° semestre	103,925	84.902	9,408	f.450	1.033	1.579	776	402	133	36	320	495	135	55	358	1.901	441	40	339	122

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

	7.2							PAZINA	1743													
	En	igranti	espatris	iti						Pa	esl d	i d	esti	DAZ	lone							
MESI	Totale	Domini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monsco	Svizzern	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungherin	Germania	Pelgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Scandinavi	Ressia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Greeia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Магосоо	Altri paesi
etinalo	10.712 13.131 19.786 19.063 16.540 10.825 11.040	6,583 8,790 14,671 14,018 11,279 6,306 5,922	2,809 3,188 3,104 3,384 3,762 3,311 3,784	1.280 1.153 1.021 1.661 1.499 1,208 1.343	9.930 12.272 18.066 16.022 13.691 7.990 8.271	241 245 820 1.573 1.741 1.838 1.826	78 54 52 486 23 151 171	47 44 60 141 274 135 128	219 220 857 222 227 216 110	24 35 146 190 215 138 188	20 43 51 71 43 44 30	4 30 19 6 14 15	1 2	25 18 28 46 38 23 20	29 25 67 77 119 35 24	12 12 12 21 9 6	-8 10 2 43 -11	15 12 23 39 14 14 10	30 107 61 94 56 151 196	49 88 42 26 87 34 29	1 1 2 4 2	2 2 1
Cotale 1° trimestre	43.629	30,044	9,581	4.004	40.208	1.306	184	160	796	205	114	34	8	66	115	28	13	50	198	119	5	1
Totale 2° trimestre	45,428	31,603	10.457	4.368	31,709	5.152	660	550	665	552	158	39	3	107	231	39	45	67	301	91	7	4
Tot. 1° semestre	90.037	61.647	20.038	8.372	17.917	6,458	844	710	1.461	757	212	73	11	173	346	67	58	117	499	226	12	5

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passeporto di antico modelo non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove maneano aneara Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1925.

	Totale							Paes	di	des	tinaz	ione		1						
REGIONÍ	degli emigranti ai quali fu rilasciato il passa- porto	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Seandinavi	Russia e Polonia	Spagma e Portogalio	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Maroeco	Colonie italiane	Altri paesi
Piemonte	2.083	1.905	158	1	2	4	4	5	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	144	-
Liguria Lombardia	435 2.382	-	14	1			1	2	3	-	3	-	8	-	-	3	-	1		-
Veneto e Friuli	2.382	002 2.512	1.366	5	3	7	4	84	1	-		8	1	-	-	1	3	-	1	1
Venezia Tridentina .	361	160	146 59	14	129	46	76	1	3	-	-	8		7	16	-	-	-	4	-
Venezia Giulia e Zara	95	40	29	119	6	15	-	1000				1		-	-	-	1	-	-	-
Emilia	688	643	24	10		*	2					37	-		-		2	-	-	-
Toscana	890	758	40	13	3	19	5	4	1		-	5		-		-	-	-		1
Marche	237	185	4	13	3	7	32	10	9		11		1		6	8	5	-	2	-
Umbria	211	189	1		1	2	18	1657.3				. 1	-	-	1	-	. 0	-	1	-
Lazio	147	82	9	3	2	_ 4	7					-	-		The same			1	-	-
Abruzzi e Molise	261	217	3	3	1		35		-			3				38	9	-	-	-
Campania	378	319	10	2	7		- 25	-	Tiples.		3		-	1	-		-	1	100	-
Puglie	347	282	100		2	2		-			- 3	13	27	1	9	3	0	-	1	10
Basilicata	31	30		100		_						13	21		11	1		1	_10	1
Calabrie	183	153	1			2						1			-	-				-
Sicilia	354	154	4	1	2			4				1000 p	1	2	8	163	- 0	-	7	The
Sardegna	223	186	-	-	-	1	8	-		-			-	-	-	28	-	_	2	_
TOTALE	12,268	9.135	1.839	174	159	113	196	119	18	2	19	17	40	10	57	250	32	2	24	3

V

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1925.

DISTIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

(Emigrati in età

													L	ngli
PROFESSIONE O CONDIZIONE	de emi di supe	tale egii grati etA eriore anni	,	Flemonte		Liguria		Lombardia		veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giula e Zara
	· M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
						1					Mag			
Addetti all'agricoltura	1.347	405			1.	1 10	11000000000		245		6	15	5	-
Addetti alle industrie estrattive Braccianti, giornalieri, terrazzieri, ed al-	446		25		10.38	-	17	-	228	-	49	-	6	-
tri operal addetti a lavori di sterro,				N.S.		PAR.								100
di scavo, scc	945	61	59	10	15	3	90	3	324	6	10		1	
Muratori, manovali, scalpellini, forna-	1 007	La Lucia	400	Shi	199	Had	100	E HILL	117					
Addetti alle industrie siderurgiche, me-	1.874		180		22		194		694	-	20		7	-
callurgiche e meccaniche	228	-	86	-	10	-	22		26	-	9		6	1
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentleri						and a								
e carrozzieri	.179		35		3	-	23	-	61		3.	-	1	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	8	45	6	14	125	1	2	14		1				
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del			art.							11		2		
cuoio e delle pelli	68	-	18	-	1	-	6	-	2	-		_		-
Addetti all'industria del vestiario e del		10000		-		1		1						
l'arredamento domestico	40	145	8	29		3	11	43		- 8	1	5		1
Addetti ad altre industrie non preceden-	20	7,510	6		00-1	Home			2			75.0		-
temente indicate	29	3	9	-	1		2	-	2.00		1	3		
Operal industriali, senz'altra specifica-												. in		
zione	583	221	123	30	17	3	55	35	146	- 88	31	20	1	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	214	41	71	13	5	-	56	16	17		2	1	5	2
Addetti all'industria dei trasporti	63	-	21		7		4				1	1		-
Esercenti il piccolo traffico	14 27	3	7 8	3	2	1		1	-			-	-	-
Implegati pubblici e privati	37	10	12	0	4	1	3	6	5	****	170		1	
Addetti al culto	7	51	1	16			9	12	4	4		3	2	1
Professioni liberali	21	3	5	1		1	4	1		*	3	2	1	1
Incisori, disegnatori e decoratori	44		16				6		12		1		1	
Addetti ad industrie teatrali e cinemato-									4.44					
grafiche	23	718	C	-	-	170	1	-	-	-	-	-		
Addetti ai servizi domestici	21	851	4	68	2	- 7	12	170	1	37	1	24	-	3
Appartenenti a condizioni non profes-	76	23	13	5	4		1	6	7.0		100			
Attendenti alle cure domestiche		2,390	1.0	515	*	78	15	256	13	567	5	2	3	-
Professioni e condizioni ignote e non spe-	19.34			910		10	S. S.			201		48	S III	17
cificate	108	-	17	-	4	-	21	_	20	-				_
				200	55.59	18	7.37				Ban C	arti	LS	
Totale	5.922	3.784	854	225	113	107	1.270	718 1	.806	823	145	125	39	26
	185-54		A TOTAL		Here									

Vedasi l'avvertenza a pag. 933,

I ESPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

15 anni in su).

...

131	5.																							
	Kullis	Tourone		and and	Marche	in the second	ellollo.		Name of the least	Abrusei e Molice	Author o thousand	Campania		Pucifie		Basilicata		Calabria	Current Curren	0 H	and the second	Constitution	Sardegon	
	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
1011	14	25 19	10	4 15	-	6. 1	5	22	1 -	27 50	6	43	13	18			2	48	5	13 7	-	5 21		
17.	8	68	20		5	43	4	14		51	The second	30	2	39		1		59		31	1	14		
113		5)	-	23		19		4		6		16	-	39	-	5		15		21		10		
7		7		79		7 2		2		0		12	1	5		4		3		3		1		
	1		1	-	21	-															-	1		
12	-	7	_	2	-	2		1		2		4	1	-4					12	1		-		
X	7	9	8		5	2		1	1	1	1	9	1	i	24	-	1	2		1		7 -	1	
18		3 14		1								1		2										
- 22	10	48	19	29	5	15	2	1		26	1	25	5			1					8	2	8 -	
10 40		18	_1	1		1		24	5	2		9	2		1		-		-		1 -		3 -	
4				-		-1			1	1	-,	2 2		184			-		1		3 -			500
4		4	-	-		772	-	3	-	1		3		-	-	-	-				1	2 -	-	1
22 .			+	-		- 3	1	6	14	-				1		-					1 -			
		1		-			1	18	18		1	2									1		V S	
	12	-1	23		1		2		2			i			-	-	-			1 -		1 -	4 4	110
10	5 183	6	267	1	1 53	3	67		14	L	18	4	82	1	- 53	3 —		3 -	1 -	4 -	4 1	2 - 11 -		44
4		4	-	2		22		3		1	-	4	-		-			1	3 -		2 -		1 -	
0	240	309	350	124	12	107	80	83	56	168	107	170	108	12:	, ,	8 1	1	6 14	13	21 1	21 1	27	74	45

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENT

(Emigranti in

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Tot der emigr di e super ai 15	gli ranti età riore	Francia	e Principato di Monaco	200	OVIZZETA	Austria,	e Ungheria	Control of the Contro	Cermania	Delair - Oliver	9		Lussemburgo
	M.	F.	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	Y
		100	470	200										
Addetti all'agricoltura	1,347	405	658 324	260	857	143	45	=	-		6		26	
altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc	945	61	802	60	47	1	8		5		10		65	
Muratori, manovali, scalpellini, forna- ciari, ecc	1.374		1,003		210		5	_	82		6		40	
Addetti alle industrie siderurgiche, me- tallurgiche e meccaniche	228		192		18		2		1		3	_	,	
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	179		164		11								1	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti	8	45	7	36	1	0								
alle industrie tessili		40		30										
cuoio e delle pelli	68		47		8							200		b
l'arredamento domestico	40 20	145	24 17	114	13	20		4		1	1			F
Addetti ad altre industrie non preceden- temente indicate	29	3	16								3	3		
Operai industriali, senz'altra specifica-						20					106	2	35	
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	583 214	221	459 98	191	49 97	23	5 2	3	16	-1	6 7	1	- 20	
Addetti all'industria dei trasporti	63	_	44	_	14	_	2	-	-	_	-			-
Esercenti il piccolo traffico	14	3	11	2	-	1	1	44	-	-	-	-	-	肥
Addetti ad aziende commerciali	27	11	19	10	7		-	-			-	-	-	Ł
Impiegati pubblici e privati	37	10	27	3	1	2	-	3	2	1	1		1	
Addetti al culto	7	51	_	33	2	10	3	2	-	-	-	-	-	
Professioni liberali	21	3	8	3	10	-	9	-	1	-		-	-	-
Incisori, disegnatori e decoratori	44	1	27	-	6	-	2	-	-	-	2	-	2	-
Addetti ad industrie teatrali e cinemato- grafiche	23	18	,		9						_		_	
Addetti ai servizi domestici	21	354	6	147	14	187	1	7		1		4		
Appartenenti a condizioni non profes- sionali	76	23	43	11	13	8	7	2	5		1			
Attendenti alle cure domestiche		2,390	-291	2.006	_	114	-	32	20	9	-	35	-	
Professioni e condizioni ignote e non spe-								29						
eificate	108	-0	81	-	19	-	2	-	-	-	1		1	-
TOTALE	5.922	3.784	4.028	2,917	1.239	542	89	57	113	13	46	48	179	

ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

is anni in su)

185.

			10/03	100																					
Series Benchman	e Irianda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		opagna e rortogano	Jugoslavia	e Stati Balcanici		urecia		Incma	777	PRING	Turnista	Tumsis		Aigerin	Ventral	atanomic .	1 2 11272	Cosonie Iuniane	Alfri racel	our bute
9	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	м.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	м.	F.	M.	F.	M.	F.
	1	1 	-	A STATE OF				1		- -	1 11	1	1 1 1	11	111	10 12 3	11	1 1	1				The state of	1 1 %	
1		1 - -		1 1	1 1 1	1		2 1	1 1 1	- 1 -	1 1 1	6 1	-	1 - -		9 3 1		1		1 -		1	Sept 1 sept	- 1	
	- - 1	1 1 1	1 1 11			_ _ _ _	1 1 1		1 1 1	- 1 -	1 - 1			11.7	1111	- 0 - 1	_ _ _ _ _	- 2 1	1 1 1				1111	1 1 1	
96		5 2 1	- - -			3 2	- - -	- 1 1	1 11 1		1 1 1			1 11 1		- * *	1 1 1		11		104.1		th Investor	- - - 3	
	1 -1 1	11111	111111	11111	11111		11111	1 1 2 -	11111	11111			11111	- 1 - 1		1 - 2 1 - 2 2			11111				Distantal de	11111	
	2 - 9	11 11	_ _ 		- 1 -	2						11 1				18 -	18 2 57								
	15	13	- 2		-	- 15	- 5	13	-	3	3	9	- *	- 3		3 87	83	12	- 13		-	-	-	-	- ,

VIII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI. Anno 1925.

							Anno	1920														
	Em	igrati r	impatr	iati						Pac	31	di 1	prot	veni	enta							
MESI	Totale	Domini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Menaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacehia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Frlands	Stati Scandinavi	Rossia e Potonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchin	Egitto	Tunish	Algeria	Maroceo	Alter pacer
iennajo Pebbraio darzo prile tasgio Rugno	6.009 5.486 6.332 8.546 7.258 11.150 9.368	5.672 4.132 5.836 5.024 7.476	1.448 1.780 2.18: 1.822 3,000	420 529	5.187 4.707 5.447 7.578 6.478 9.698 8.201	220 206 206 226 208 263 339	67 187 58 72 64 75 126	40 23 17 25 35 78 36	195 206 204 321 213 457 276	38 43 68 37 50	19 20 22 21 87	2 1 1 1 - 5 13	2 1 - 1 2 - 1	21 20 27 18 17 34 44	135 50 84 45 45 53 25	4 11 8 12 7 10	- 2	9 46 9 18 113	58 47 25 44 60 195 76	7 10 29 66 57 142 34	4 22 5 1 3 2 4	
otale 1° trimestre		12.038		1.180	15.341	731	262		665	122		4	3	68	269	23	2	17	125	46	11	
otale 1° semestre						697		138	991	185	80	6	3	69	143	29	2	13	299	265	6	
otale I semestre	44.181	30.374	11.612	2.795	39.695	1.428	473	218	1.656	307	133	10	6	137	412	52	4	90	424	311	17	

AVVERTENZA. -- La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

IX.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1925.

	Emig	rati ric	npatria	tI							Stati	di 1	prot	venler	IZA							
REGIONT DI DESTINAZIONE	Totale	Uomini	Donne	Minord	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Atatria, Geco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Palcanici e Jugoslavia	Greeia	Turchia	Egitto	Tunish	Algeria	Maroceo	Altri paesi
					# 400	64		9	7		3			4			-	2	2	1	1	1 100
iemonte	2.581	1.206	1.200	166	1,493 435	3		3						11	_	-	-		9	2	-	1
igurla	464	257	191	65	704	196		9	17	1	8		-	11	1	2	+	1	-	2	-	
ombardia	915	580 1.655	300	120	1.777	35		15		16	9		-	3	11	-	-	3	1	2	-	
eneto e Friuli	2.082	1.000	35	7	70	8	50	4	21						2		-	1	-	-		懂
enezia Tridentina.	50	38	11	1	28		8	4	2		-				11		100	-	-		-	E
enezia Giulia e Zara	690	409	216	65	639	12	1	1	18	1	2	-	-	1	-	-	-		1	15		
milia	1.156	707	327	199	1.046	16		2	27	1	. 5	6	1	10			-	33		1		
oscana	151	-112	27	12	128			-	8	15	-	1	=	-	1		1			T.		
arche	186	110	53	23	167		-	-	7	12	-		-		-	177	1	100	9			
mbria :	47	39	8		40	1	1.45	-	-		1	1		1			E			100		
azio bruzzi e Molise	103	84	9	. 10	92	-	-	1	1	5	7	-		3	-			25		3	-	
ampania	293	175	93	25	219	3	8	4	3	-	18 2	6			The same		10	18		2 3		
	158	100	40	18	134	-	1	-	1	-		13						2		-	-	
uglie	6	4	2		- 6	-	-			100	N.T	100				-	100	4	-	2	-	-
Basilicata	79		13	8	71	-	-	-		NE S		No.	NO.	NO.				1	1 4	4 5	-	
alabrie,	144			15	82	1	-	-		-		1	1	The same		120	100	1		4 —	-	-
Sicilia	75		13	12	70		1		F		THE R						10					
Sardegna	9,368		2.894	680	8,201	331	126	34	276	53	20	13		1 44	2	5 -		11	3 7	6 3-		

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI (Emigrati in eta

Tudio

								10					Lu	igi
Professione o condizione	em di sup	egli igrati età eriore 5 anni		Piemonte		Liguria		en acomor	Veneto e Friuli		Venezia Tridentina			Venezia Giulia e Zara
	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	1
Addetti all'agricoltura	838	971		1		-						100	100	4
Addetti all'agricoltura	425		190	4 10 10	D-5576		1000		122	12	9	1	2	F
Braccianti, giornalieri, terrazzieri, ed al- tri operai addetti a lavori di sterro.					1		25		234		22		16	
di scavo, ecc	1.111				30	22	61		333	5	ā	1	1	ŀ
ciari, ecc	1.339	-	248	100	20	-	213	-	612	-	23	-	5	4
Addetti alle industrie siderurgiche, me- tallurgiche e meccaniche	250	-	81	-	32	-	32	-	43	-	10		2	-
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	288	2	41	1	57		21		78	-	15	_	. 5	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti atle industrie tessili	5	58	3	28			1	13	1	12				
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del euoio e delle pelli,	62		23		1	-	2		2					
Addetti all'industria del vestiario e del- l'arredamento domestico	51	161	11	75	2	11	6	30	1	6	1	9	1	
Addetti alle industrie alimentari	45	1	25	1	2		1	-	5	-	20	_	-	
Addetti ad altre industrie non preceden- temente indicate	67	1	8		2		1		3		1		,	9
Operal industriali, senz'altra specifica- zione	872	208	313	92	31	92	72	24	173	37	20	1	92	-
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	114	1	62	-	9	1	13		8	_	1		1	
Addetti all'industria dei trasporti	68	-	22	-	7	-	1	-	14	4	-		-	
Esercenti il piccolo traffico	73	-	3	-	23	-	1	-	-		-	208		
Addetti ad aziende commerciali	20	- 8	8	-	-	-	4	5	2	_	-1		-1	1
Impiegati pubblici e privati	36	13	16	7	2	-	2	-	1	1	2	3	-	
Addetti al culto	7	13		8	70	-	2	1	1	-	2	-	-	
nelsoni disagnatori e desentent	23	17	1	*	1			9	-	3	-	-	-	-
Addetti ad industrie teatrali e cinemato-	46	1	11	R. College	2		A		1		1	-	7	100
grafiche	36	18	2	-	-	-	4	-04	13	1	-	-	-	1987
Addetti ai servizi domestlei	0	293	-	157	-	20	2	39	-	20	4	8	-	
Appartenenti a condizioni non profes- sionali	41	18	- 13	7	1	1	ρ	6					1	
Attendenti alle eure domestiche	-	1.774		704		101		158		210		0.1	T.	
rofessioni e condizioni ignote e non spe- cificate	15	-	3		1		8					24		The same
	THE REAL PROPERTY.	138	100		Aug c	EN			-			5K1	100	
TOTALE	5,294	2.894	1.206	209	257	191	580	300 1	.655	307	116	35	38	100
	25 12	TREAT !	10000	HOLD I	THE STREET	777	100,000		1000	-	* 7.40	1919	40	ij

Vedasi l'avvertenza a pag. 940,

MPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

15 anni in su)

15.

	STRILL.	PON							100													
Smills	Toscana		Marche		. Trachode	UMUNA	Losio	Lazio		Abruzzi e Molise		Campania			Basilicata		Calabrie	Calabrie			Sardegna	
F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
15	163 27		12		7 7	-	16	11	14 8	1 -	36	8	21		1 1		28	3	12		8 15	
26	237	12	51	3	53	8	3		47	-	32	6	24	1			11	-	18	1	12	
-	54		18	-	14		5	-	4	-	9	-	23	1	1	-	8		- 13	-	7	-
-	12	-	2	-	7	-	1	-	-	-	8	*	10				2	-	3	-		-
	13	-	2	-	1	-	-	-		-	8	200	5	-	1	-	1	-	7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5		2	-	1	-		-	3	-	9	_	3	_	-	-	3		6	_		
5	11 2	8	1	1	1 1	1 2	1		-	1	6	4	1	10	-		2	3	8	4		
	44	1									3				1				1			
16	77		12	1	16		1		8		22	9	4	1			6		10	1	6	
-	9		-	-	1	-	1		-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	12 19			1			-			-	1 26	_	_1		_	=	-1		1 2	=	2	
1	- 2	3			-	_	- 1	-	-	-	3 5	-	3	-		-		-	3 2	1	-	
1	1	-						2			-			-			T	_	1	1		
				_	1		1				-,		2		_	_	-	1		_		_
	13	17					9	-			1		1									1
20		25			-		-	1		1		3	-			-			-	2	-	-
131	3	221		 22		- +4	_3	- 5	1	— 6	1	-68	_		=		=	- 6	-	30		13
-	2				-	-	1		-	-	1	-				_	-	-		-	-	
216	707	327	113	22	112	53	39	8	84	9	175	93	100	40	4	2	63	13	89	40	50	13

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOY

(Emigrati in et

													別の	Lug
PROFESSIONE O CONDIZIONE	Tota deg emiga di e superi ai 15 :	ii rati tA iore	Francia e Principato	di Monaco	Svizzera		Anstria Ceco-Siovaenhia	e Ungheria	Garmenia		Belgio e Olanda		Instantores	Asimpoint at Ro
	М.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F
Addetti all'agricoltura	838	212	801	200	12	2	2							
Addetti alle industrie estrattive	425		356		6			1000			4		2	*19
Braccianti, giornalieri, terrazzieri, ed al- tri operal addetti a lavori di sterro,			3.80				4		1		52		13	To the
di scavo, ecc	1,111	102	996	-00	13	1	12	1	S 4		54		1.5	
Muratori, manovali, scalpellini, forna-	City Line	Pagas.	THE STATE OF	100	3	100		89118		1	1		EEST!	1
ciari, ecc	1.339	2500	1.143	-	84	-	18	-	10		60	-	9	-
Addetti alle industrie siderurgiche, me-	010													
tallurgiche e meccaniche	250		204	77	12	9	11		177	-	5	777	3	H
e carrozzieri	288		240		3		3	3924	0	MALE	5		2	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti										Park of	1000			128
alle industrie tessili	5	53	5	45	400	8	-		-		Z man			周
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del														
cuolo e delle pelli	62	T	55		5	不到			87734	776	15	-	-	H
l'arredamento domestico	51	161	45	135	3	17		3		2000				3
Addetti alle industrie alimentari	45	10101	37	T	2					NO.		1123	NELS A	13
Addetti ad altre industric non preceden-														M
temente indicate	67	1	34	1	1	44			-	-	19	-		4
Operal industriali, senz'altra specifica-						No.								
Addetti a provint ad account and the	872	208	797	193	17	5	8	3	1	1	26	4	7	3
Addetti a servizi ed esercizi pubblici Addetti all'industria dei trasporti	114	1	92	TE d	3		3		3	1	1		January 1	ä
Esercenti il piccolo traffico	78		59		1		7	25	3			-		d
Addetti ad aziende commerciali 7	20	8	0.0		1	270			3			5		ä
Impiegati pubblici e privati	56	13	95	7	1		2	4						ä
Addetti al culto	7	13	2	9	2	3	9				155	STITLE OF	39	1
Professioni liberali	0	17	9	14		1	Test !	1829			723			0
Incisori, disegnatori e decoratori	23	1	18	1	1		1		-	12	1036			-
Addetti ad industrie teatrali e cinemato-			Second !		Mary.					188			1013	
grafiche	36	18	13	-	1	-	-	-		-	3		-	4
Addetti al servizi domestici	6	293	1	248	1	28	3	1	1	1	-	801	-	2
Appartenenti a condizioni non profes-	41	PERM		100		200				SEL				
Attendenti alle cure domestiche	9.1	18 1.774	20)	1.576	. 5	5 58	1	1 27	73	TO BE	TO E		1	7
Professioni e condizioni ignote e non spe-		124.43		1.010	The sale	100			-		STATE OF	28	ATE I	3
cificate	15	-		-	6	-	-	-		-	4	-		-
	1723			THE P										
TOTALE, .	5,794	2.894	5.034	2,557	185	129	78	40	25	10	231	32	40	11
		A THE PARTY OF		BYAC-SE	CHENT !	- 100	100 M	200	VEED!	100	100 B	20000	10000	75

ITO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

is anni in su)

e Irlanda	Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna	e Portogalio	Stati Balcaniel e Jugoslavia			Grecia	Turchia		Egitto			Tanisia		Algeria		Marono		Alfri Yaasi	
F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M	. F	M-	F.	M.	F.	M		F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
	1 6 6	TAME BRIDGE LIBERALITY OF	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1	2 2 1	1					1 2	18 6	4 3 6 10 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		11	2 - 3		1 1 1 1		

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

SPAGNA

Legge sull'emigrazione e disposizioni complementari. — Testo Unico, approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1924 (Gaceta de Madrid, 17 gennaio 1925, n. 17).

CAPITOLO I.

Dell'emigrazione e degli emigranti.

Art. 1. — È riconosciuta a tutti gli spagnoli la libertà di emigrare.

Le limitazioni e garanzie stabilite dalla presente legge sono

di carattere tutelare.

Art. 2. — Saranno considerati emigranti, agli effetti della presente legge, gli spagnoli e loro famiglie che per causa di lavoro abbandonino il territorio nazionale per istabilirsi fuori di esso definitivamente o temporaneamente.

Gli spagnoli e loro famiglie che si dirigano a paesi di oltremare saranno sempre considerati emigranti se viaggiano in terza classe od altra equiparata. Tuttavia, gli Ispettori dell'emigrazione, d'ufficio od a richiesta degli interessati, potranno escludere questi dalla qualità legale di emigrante quando dovessero concorrervi le circostanze determinate dal Regolamento.

L'azione tutelare e fiscale della presente legge si eserciterà sugli emigranti dal momento in cui iniziano il loro viaggio, durante la loro permanenza all'estero e nel viaggio di ritorno.

Qualunque documento che debba richiedersi all'emigrante per la partenza dal territorio spagnolo sarà redatto su carta libera e rilasciato gratuitamente entro il periodo massimo di tre giorni.

Art. 3. - Non possono emigrare:

 Gli iscritti di leva, salvo che non ricorra alcuna delle circostanze di cui al capoverso A) del numero 12 del Decreto-Legge 29 marzo 1924 sul Reclutamento.

2) Gli individui di prima classe (situación) del servizio attivo sino a quando non abbiano compiuto il tempo stabilito pel servizio sotto le armi.

3) Coloro che siano soggetti a procedimento o condanna.

Art. 4. — La facoltà di emigrare per i minorenni d'età superiore ai sedici anni che non abbiano adempiuto agli obblighi del servizio militare e per coloro che sono soggetti alla prima e seconda riserva, potrà essere sospesa per Decreto Reale stabilito in Consiglio dei Ministri.

Art. 5. — La donna coniugata, per poter emigrare dovrà

essere preventivamente autorizzata dal marito.

I minorenni potranno emigrare se i genitori, tutori o curatori avranno loro accordato il relativo permesso. Le nubili minorenni non soggette a patria potestà, tutela o curatela da parte di persone che legalmente le rappresentino, non potranno emigrare quando, non essendo accompagnate dai genitori, parenti o persone meritevoli di fiducia, vi sia fondato sospetto che possano essere oggetto di traffico punito dal Codice penale.

Le autorizzazioni ad emigrare, alle quali il presente articolo si riferisce, dovranno risultare nella forma che verrà determinata

dal Regolamento, che procurerà di facilitarne il rilascio.

Art. 6. — Per qualunque emigrazione collettiva in paesi stranieri, allo scopo di colonizzare terre o con altri scopi analoghi, sarà indispensabile una autorizzazione speciale del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Direzione Generale dell'Emigrazione e della Commissione Centrale, colle garanzie che saranno ritenute necessarie, sebbene non si trovino prevedute nella presente legge.

Agli effetti del presente articolo sarà considerata emigrazione collettiva quella che venga a costituire lo spopolamento di una Provincia, un Comune, un Distretto od una Parrocchia.

CAPITOLO II.

Regime dell'emigrazione.

Art. 7. — La materia della emigrazione, regolata dalla presente legge e da disposizioni complementari che eventualmente venissero emanate, è di competenza del Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria.

Art. 8. — È creata nel Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria una Direzione Generale dell'emigrazione; incaricata di di esercitare direttamente o per mezzo degli organi subordinati, l'azione tutelare e fiscale che allo Stato spetta sugli emigranti.

Il Direttore Generale dell'emigrazione eserciterà le sue funzioni per delegazione del Ministro del Lavoro, Commercio ed Industria, dal quale dipenderà direttamente, e potrà dirigersi per mezzo di reali ordini comunicati a tutte le Autorità, funzionari o Centri Nazionali che, tanto in Spagna come all'estero, si trovino o possano trovarsi in relazione con l'esercizio di detta azione tutelare, in tutti gli affari di semplice trattazione e che abbiano origine dall'adempimento di obblighi imposti dai testi legali che regolano il servizio dell'emigrazione. Gli altri che suppongano qualche modificazione dei medesimi o che si riferiscano a materie di competenza di altro dipartimento, dovranno essere sottoposti al Ministro.

Dal Direttore generale dell'emigrazione dipenderà direttamente tutto il personale assegnato ai servizi del ramo per quanto

si riferisca a questo.

La Direzione generale proporrà al Ministro le piante organiche

degli Uffici centrali e degli Ispettorati.

Studierà e proporrà pure al Ministro un Regolamento nel quale siano fissate le condizioni di ammissione, nomina, promozioni, punizioni, attribuzioni e doveri del personale, qualunque classe esso sia.

Art. 9. — Per coadiuvare la Direzione generale dell'emigrazione funzioneranno: Una commissione centrale in Madrid, un comitato locale in ciascuno dei porti destinati all'imbarco di emigranti, ed un comitato consolare in ciascuno dei Porti di immigrazione in cui sia stabilito di istituirlo, data l'importanza della corrente emigratoria. In caso di necessità si procurerà di creare patronati nelle regioni di emigrazione.

Le funzioni esecutive saranno esercitate dal Direttore generale dell'emigrazione, dagli Ispettori e dai Consoli della Spagna, oppure in nome di quest'ultimi, dagli addetti consolari destinati al

servizio dell'emigrazione.

Tutti i servizi che da questi organismi saranno prestati agli

emigranti saranno completamente gratuiti.

Art. 10. - La Commissione centrale dell'emigrazione avrà carattere consultivo e sarà costituita dai seguenti membri: il Sottosegretario del Ministero del Lavoro, Commercio ed Industria: il Direttore generale dell'emigrazione; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri degli Esteri, Grazia e Giustizia, Governo, Guerra e Marina, scelti tra coloro che disimpegnino servizi concernenti l'emigrazione; due membri designati dalla rappresentanza operaia del Consiglio del Lavoro; una rappresentante del Regio Patronato per la repressione della tratta delle bianche; una rappresentante del Consiglio del Lavoro, designata dalla Commissione permanente del medesimo; un membro rappresentante la Commissione Centrale della Colonizzazione e ripopolamento interno: un membro che rappresenti la Lega navale spagnola; un membro in rappresentanza della Commissione nazionale del Commercio spagnolo d'oltre mare : un membro per ciaseun paese d'America designato dalla Direzione generale, eletto dalle Camere di Commercio e Società spagnole istituite nel medesimo paese e due membri scelti dal Governo fra le persone che maggiormente siansi distinte in questioni sociali o di emigrazione.

Il Presidente sarà designato dal Ministro.

Art. 11. — Sara obbligatorio il parere della Commissione Centrale dell'Emigrazione :

1) Per l'approvazione del bilancio e dei conti della Direzione

generale dell'Emigrazione.

2) Per disporre del denaro appartenente al Fondo dell'Emigrazione.

3) Per l'approvazione del Regolamento od altre disposizioni

che modificassero la legislazione sull'emigrazione.

4) Per risolvere i ricorsi che fossero avanzati contro i prov-

vedimenti degli Ispettori.

5) Per autorizzare qualunque emigrazione collettiva in paesi stranieri avente lo scopo di colonizzare terre od altri scopi analoghi.

6) Per vietare l'emigrazione verso un determinato paese per ragioni d'ordine pubblico, sanitario o di rischi eccezionali per

gli emigranti.

7) In tutti i reclami avanzati alla Direzione generale nei quali saranno interpellati le compagnie di navigazione o gli interessati o ricorrenti, secondo i casi.

Si potrà chiedere il parere della Commissione Centrale per qualsiasi altro proposito, quando così sia disposto dal Direttore

generale.

La Commissione centrale si riunirà puntua mente nella prima

quindicina dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

Art. 12. — Pure con carattere consultivo e nei porti spagnoli che verranno designati esisterà un Comitato locale dell'emigrazione, che assisterà l'Ispettore rispettivo in quanto alla tutela sociale, alla risoluzione di reclami ed alle norme da seguirsi per intensificare l'azione protettrice dello Stato verso coloro che espatriano.

I detti Comitati saranno composti del Comandante del Porto o suo delegato, il Giudice di prima istanza, il Capo della Sanità esterna, un Delegato medico di beneficenza provinciale o municipale, l'Ispettore del Lavoro, se vi sia, oppure in sua mancanza, un operaio designato dall'Ispettore del Lavoro della Giurisdizione; un Delegato dell'Autorità Militare superiore della Regione, agli effetti menzionati nel vigente Decreto Legge pel Reclutamento e sostituzione dell'Esercito, ed un membro nominato dalla Direzione generale, su proposta dell'Ispettore.

Presidente del Comitato locale sarà quel membro che il Ministro de ig erà nella terna che il Comitato stesso a tal fine gli

avrà proposto.

Art. 13. — La Direzione generale e gli Ispettorati dell'Emi-

grazione avranno la qualità di Centri informatori degli emigranti ed i servizi dell'una e degli altri, per quanto si riferisce a questo

punto, saranno gratuiti.

Art. 14. — La Direzione generale studierà le cause e gli effetti dell'emigrazione spagnola in relazione con quella di altri paesi; formerà la statistica di essa e pubblicherà tutti quei dati e le notizie che faranno conoscere e risolvere questo problema, pubblicando inoltre guide ed opuscoli popolari.

Ogni anno redigerà una Relazione con la quale renderà conto dell'opera sua al Ministro del Lavoro, Commercio ed Industria,

perchè sia presentata alle Cortes.

Art. 15. — Le Autorità governative e loro Agenti non potranno intervenire nelle questioni di emigrazione salvo che nei casi seguenti:

 Quando siano richieste dalle altre Autorità Civili oppure da quelle Militari, rendendo conto alla Direzione generale dell'Emi-

grazione.

2) Quando siano richieste dalla Direzione generale e dagli

Ispettori dell'Emigrazione.

- 3) A richiesta dei genitori, tutori, curatori o mariti, quando si tratti di impedire l'imbarco di minorenni, incapacitati o donne maritate.
- 4) Per impedire l'imbarco di coloro che sono soggetti al servizio militare nel suo periodo attivo permanente oppure soggetti a procedimento o condanna, — senza che questi casi singoli possano servire di pretesto per interventi di carattere generale e permanente.
- Art. 16. Il Governo, per ragioni d'ordine pubblico, di sanità o di rischi eccezionali per gli emigranti, col parere della Commissione centrale e della Direzione generale dell'emigrazione, potrà proibire temporaneamente l'emigrazione per determinati paesi o provincie.

Quando a ciò non ostino motivi di urgenza, sempre che si tratti di proibizione per causa d'ordine pubblico, interpellerà pre-

ventivamente il Consiglio di Stato a Sezioni riunite.

Art. 17. — Oltre gli obblighi di cui al Regolamento della carriera Consolare e quelli speciali loro assegnati dalla presente legge, i Consoli spagnoli dovranno accudire e provvedere a tutti i reclami degli emigrati, dei quali reclami terranno nota, in sunto, in un registro tenuto a tale scopo; provvedere alla rispedizione al paese nei casi stabiliti agli articoli 47 e 57, stabilire e fomentare con tutti i mezzi a loro disposizione, la costituzione di società e patronati che abbiano per obbietto la difesa, la tutela o la mutua assistenza degli spagnuoli.

I Consoli, oppure, in nome loro, gli Addetti consolari specialmente assegnati al servizio dell'Emigrazione, presteranno assistenza alle Autorità del Paese, quando per ciò vengano richiesti nella pratica di tutti quegli affari che son basati sulle leggi o regolamenti relativi alla emigrazione e tendano ad evitare che l'immigrante possa convertirsi in carico pubblico per le sue deficienti condizioni fisiche o per non essersi conformato a quanto è prescritto dalle dette disposizioni legali.

In tali casi si procurerà di stabilire a chi spetti la responsabilità per aver permesso l'imbarco in condizioni deficienti, e l'emigrante sarà assistito e rimpatriato, mentre, a tempo debito, sarà spedita notizia di tutto quanto sia stato fatto all'Ispettore del

Porto rispettivo per quant'altro sia del caso.

Allo stesso modo i Consoli, oppure in nome loro, gli Addetti consolari del servizio dell'Emigrazione, procureranno, colla cooperazione dei Comitati consolari, di assistere, per quanto è possibile, gli emigranti al loro arrivo; raccogliere dai medesimi i reclami o le proteste per il trattamento a cui siano stati soggetti a bordo; informarli, per quanto è possibile, delle condizioni di lavoro del paese di cui si tratta, e provvedere all'adempimento del contratto di lavoro degli emigrati. Organizzeranno pure gli stessi funzionari con l'assistenza dei detti Comitati consolari e quando ne sia il caso, la difesa degli emigrati dinanzi ai tribunali del paese di immigrazione, accordando loro il rimpatrio a metà prezzo.

Art. 18. — Sarà tenuto nei Consolati un registro di tutti gli emigrati minori dei 21 anni, con l'annotazione del loro domicilio e vi si farà constare di tutti i dati esatti per poter definire la loro si-

tuazione militare.

Questi emigrati adempiranno dinanzi ai Consoli tutte le formalità preliminari del loro ingresso nel servizio militare, essendo obbligo dei Consoli di comunicare alla Direzione generale dell'Emigrazione, perchè questa lo comunichi al Ministero competente, la comparizione, la notificazione e le altre pratiche che siano state compiute.

Art. 19. — I Consoli faranno pervenire trimestralmente alla Direzione generale dell'emigrazione tutte le notizie che si riferiscono ai paesi ove risiedono, circa la domanda di lavoro, i salari e tutto ciò che possa interessare l'emigrante spagnolo.

Annualmente invieranno pure una relazione statistica ed esplicativa dell'immigrazione spagnola nei rispettivi paesi, e della stessa renderanno conto ai nostri Ambasciatori e Ministri pleni-

potenziari ed, insieme, alla Direzione generale.

Art. 20. — I servizi che, a richiesta degli emigrati saranno prestati dai Consoli e dai Comitati consolari in adempimento della presente legge, saranno gratuiti, e così pure i certificati e documenti che rilasciassero ad istanza degli stessi, che occorrano per corredo dei reclami ed azioni previste dalla presente legge.

Art. 21. - Dei reclami che, per violazione della presente

legge o disposizioni complementari avanzassero gli emigranti contro armatori o vettori e consegnatari, ne saranno informati gli Ispettori dell'emigrazione, i quali saranno tenuti a chiedere il parere del Comitato locale quando si tratti di imporre sanzioni o quando lo ritengano conveniente negli altri casi.

Gli Agenti consolari o diplomatici spagnoli rimetteranno alla Direzione generale i reclami formulati dinanzi ad essi, e la Direzione, quando non si trattasse di sua competenza, li invierà all'Ispetto-

rato relativo.

L'azione per l'avanzamento dei reclami a cui si riferisce il presente articolo si prescriverà dopo un anno da che avvenne il fatto che vi dette origine, e sarà esperita con una procedura sommaria sempre gratuita per l'emigrante.

Le decisioni saranno soggette ad appello dinanzi alla Direzione generale dell'Emigrazione, e contro la decisione di questa sarà, occorrendo, ammesso soltanto il ricorso in via contenzioso-ammi-

nistrativa.

Art. 22. — Dei reclami contro gli Ispettori dell'Emigrazione conoscerà in via amministrativa la Direzione generale, e contro le sue decisioni sarà ammesso il ricorso in via contenzioso-amministrativa.

Art. 23. — La Commissione centrale dell'emigrazione costituisce il Patronato del fondo che sarà denominato Fondo dell'emigrazione.

Questo Fondo verrà provveduto come appresso:

1) Coll'importo delle patenti di vettori, consegnatari ed

uffici informazione e di passaggio di emigranti.

- 2) Con l'importo delle ammende imposte per violazioni della presente legge, del suo regolamento e delle disposizioni complementari.
- Con l'importo della tassa sui biglietti di emigranti e di rimpatriati.
 - 4) Col prodotto delle pubblicazioni della Direzione generale.
- 5) Con le sovvenzioni e donazioni concesse da sodalizi e privati.

Tutti questi proventi saranno riscossi dalla Direzione generale dell'emigrazione, la quale li verserà nel Tesoro pubblico, ove rimarranno a disposizione della medesima; le rimanenze non spese in ciascun esercizio passeranno come credito all'esercizio seguente. Un funzionario del Ministero delle Finanze sorveglierà per la parte degli introiti.

Le spese a cui si debba provvedere con detto fondo saranno annotate annualmente, con ogni dettaglio, in un bilancio, approvato dalla Commissione Centrale, su proposta della Direzione generale.

S'intenderanno come spese, a prescindere da quelle di personale e materiale occasionate dal servizio, le seguenti:

1) Le assicurazioni e sussidi in favore di emigranti ed emigrati e rimpatriati.

2) La tutela degli emigrati.

3) La sovvenzione a Sanatori, Ospedali, Associazioni e Mutualità di beneficenza, Società Patriottiche, Istituti di istruzione o qualunque altra analoga Istituzione spagnola che abbia sede nel paese dove si dirige la nostre emigrazione e che abbia per base l'accoglimento di spagnoli invalidi, l'elevamento del loro livello culturale, il sostener vivo lo spirito di cittadinanza e di patriottismo nelle nostre colonie o lo sviluppo ed il consolidamento di vincoli fraterni tra tutti gli spagnoli espatriati.

4) Il soccorso nella forma e colle garanzie che saranno determinate in ciascun caso, ai fini della colonizzazione e ripopola-

mento interno della Spagna.

Nei casi menzionati ai numeri 3 e 4, non si potrà ordinare alcun pagamento senza il previo parere favorevole della Commissione centrale dell'emigrazione, votato almeno da tre quarti dei

suoi componenti.

Un Comitato di tre membri della Commissione centrale dell'emigrazione, annualmente designati a tal uopo, esaminerà, comproverà e sindacherà i conti mensili e verificherà ogni qual volta lo creda conveniente, i bilanci.

CAPITOLO III.

Dei vettori od armatori e dei consegnatarii.

Art. 24. — I vettori od armatori che intendessero dedicarsi al trasporto di emigranti dovranno munirsi di una patente, che verrà concessa dalla Direzione generale dell'Emigrazione.

Per ottenere tale patente sarà necessario:

1) Che l'armatore sia spagnolo e domiciliato in Spagna. Trattandosi di persone giuridiche basterà che abbiano codesta

nazionalità e domicilio i socii Amministratori.

2) Che, nel caso in cui l'armatore non fosse spagnolo o che fosse domiciliato all'estero, deleghi ad un suddito spagnolo residente in territorio nazionale, la sua rappresentanza in quanto si riferisca al traffico di emigranti, secondo le disposizioni della presente legge, ed il quale rappresentante si surrogherà, agli effetti della responsabilità, alla personalità dell'armatore.

L'armatore nel primo caso, oppure il suo rappresentante spagnolo nel secondo, dovranno depositare, prima di far uso dell'autorizzazione, a disposizione della Direzione generale dell'Emi-

grazione, una cauzione di 50,000 pesetas.

I vettori od armatori stranieri, oppure i loro rappresentati, dovranno provvedersi di una patente, rilasciata dalla Direzione generale dell'emigrazione, per la quale pagheranno una quota annuale non inferiore alle 10.000 nè superiore alle 25.000 pesetas. La Direzione generale dell'emigrazione segnalerà specificatamente le quote che si dovranno esigere, tenendo conto della capacità al trasporto degli emigranti nelle navi che ciascum vettore dedicherà al trasporto dei medesimi.

Art. 25. — Perchè i consegnatari nominati dagli armatori possano dedicarsi al trasporto di emigranti dovranno ottenere una autorizzazione nel relativo Ispettorato d'emigrazione. Tale autorizzazione verrà concessa se nei richiedenti concorrano i re-

quisiti seguenti:

1) Che il consegnatario sia spagnolo.

2) Che sia maggiorenne, nel pieno godimento dei suoi diritti civili e non abbia riportato condanna in materie relative alla emigrazione.

3) Che depositi a disposizione della Direzione generale del-

l'emigrazione una cauzione di 25,000 pesetas.

4) Che paghi una tassa annuale, la quale non sarà inferiore alle 1000 nè superiore alle 5000 pesetas, secondo il numero degli emigranti spediti.

Art. 26. — Vi sarà incompatibilità tra l'esercizio di una pubblica carica la quale importi l'esercizio di autorità e quello di consegnatario autorizzato a dedicarsi alla spedizione di emigranti.

Art. 27. — Il regolamento stabilirà i registri che gli armatori o vettori ed i consegnatari dovranno tenere agli effetti della pre-

sente legge.

Art. 28. — Le cauzioni depositate dai vettori od armatori, dai consegnatari ed incaricati di ufficio d'informazione rilascio di biglietti di passaggi per emigranti resteranno vincolate per le even uali responsabilità delle loro rispettive operazioni regolate nella presente legge. Le cauzioni dei vettori od armatori resteranno vincolate, inoltre, sussidiariamente, alle responsabilità dei consegnatari.

Dette cauzioni potranno esser costituite in contanti od in valori pubblici, al corso in cui questi siano ufficialmente quotati.

Art. 29. — Quando siano rimaste accertate responsabilità effettive per la totalità o parte di una cauzione, i vettori, armatori o consegnatari ed incaricati di uffici d'informazioni e passaggio d'emigranti a cui la cauzione si riferisca, resteranno obbligati a reintegrarla nel termine che verrà fissato dal regolamento.

Parimenti saranno fissati nel regolamento i termini e condi-

zioni per la devoluzione della cauzione.

Art. 30. — Le autorizzazioni concesse ai vettori, armatori, consegnatarii ed incaricati di uffici potranno venir revocate quando da parte di costoro siansi commesse gravi mancanze comprovate nell'esercizio delle loro funzioni o non ottemperino alle condizioni

che la presente legge prescrive, e quando il Governo, a tenore dell'art. 16, proibisse l'emigrazione.

Art. 31. — I consegnatari dovranno rimettere ai Consoli di Spagna, nei punti di destinazione degli emigranti, una relazione di essi o schede di iscrizione individuale, le quali serviranno per il registro che sarà tenuto da ciascun Consolato.

Dovranno pure inviare alla Direzione generale dell'Emigra-

zione un duplicato delle note rimesse ai Consoli.

Art. 32. — I Vettori od armatori e consegnatari e in generale tutte le persone che intervengano nel trasporto di emigranti spagnoli, a tenore della presente legge, si considereranno sottoposti alla legislazione e giurisdizione spagnole per tutte le questioni giudiziali e stragiudiziali che possano sorgere da detto trasporto.

Si intenderà parimenti che, rinunciando in ogni caso al foro per loro competente, si sottopongano a quello dei rispettivi Ispettorati dell'emigrazione ed a quello della Direzione generale dell'emigrazione in quanto si riferisee a tutte le loro obbligazioni

sorgenti dalle disposizioni della presente legge.

Allo stesso modo resteranno sottoposti alla ispezione di ser-

vizi che è stabilita dalla presente legge.

Art. 33. — I consegnatari degli armatori ai punti di destino delle spedizioni rappresenteranno quest'ultimi in quanto si riferisce all'applicazione della presente legge, salvo designazione speciale portata a conoscenza della Direzione generale dell'emigrazione.

Art. 34. — Sono vietati i reclutamenti di emigranti e la pro-

paganda per fomentare l'emigrazione.

Gli annunci e le pubblicazioni che i vettori, armatori, consegnatari ed incaricati di Uffici d'informazione e di passaggi per gli emigranti potranno riferirsi soltanto alle date di arrivo e partenza delle navi nei porti, ai punti di scalo ed alle condizioni del passaggio

Le violazioni del primo alinea del presente articolo, come pure il fatto di dedicarsi al favoreggiamento dell'emigrazione, saranno puniti col carcere correzionale col minimo della pena e inoltre, in via amministrativa, con la revoca dell'autorizzazione, se si trattasse di vettori, consegnatari o incaricati di ufficii di informazione e passaggio di emigranti.

Art. 35. — Sono vietate in tutto il territorio spagnolo le Agenzie di emigrazione. Pertanto, nessuno spagnolo o straniero

potrà dedicarsi a tale industria.

Coloro che fondino un'Agenzia di emigrazione, la dirigano o la gestiscano; coloro che arruolino emigranti per conto proprio od al servizio di una Agenzia, e coloro che, per lucro o no, facciano propaganda a voce o scritta per fomentare l'emigrazione, saranno puniti col carcere correzionale col minimo della pena.

Parimenti è vietato il rilascio di qualunque genere di biglietti,

buoni o documenti perchè sudditi spagnoli prendano imbarco in qualità di emigranti per porti stranieri, salvo il caso che le Compagnie vettrici le quali dovranno trasportarli depositino presso la Direzione generale dell'emigrazione una cauzione speciale e sufficiente, a giudizio della Direzione generale, per rispondere dello stretto adempimento di tutti quei precetti tutelari per l'emigrante in viaggio imposti dalla legislazione spagnola, incluso quello di rimpatrio con viaggio pagato.

La violazione di quanto è prescritto al precedente alinea sarà considerato come esercizio di Agenzia di emigrazione ed

i colpevoli incorreranno nella pena relativa.

Art. 36. — I vettori ed armatori autorizzati al traffico dell'emigrazione od i loro rappresentanti spagnoli ed i consegnatari di quelli potranno stabilire nei centri del territoruo nazionale che non siano porti abilitati all'imbarco di emigranti, degli uffici d'informazione e rilascio di passaggi per emigranti, sempre che abbiano ottenuto prima il permesso della Direzione generale dell'Emigrazione.

Il funzionamento e l'autorizzazione degli uffici d'informazione e rilascio di passaggi ad emigranti saranno disciplinati dalle prescrizioni contenute nel Regolamento.

CAPITOLO IV.

Del contratto di trasporto di emigranti.

Art. 37. — Il contratto di trasporto si stipulerà su di un foglio redatto sul modello regolamentare.

Nel foglio si faranno risultare, in lingua spagnola, le seguenti

circostanze:

- 1) Il numero, nomi, sesso, età, professione, stato civile ed ultimo domicilio dell'emigrante.
 - 2) Dichiarazione se questi sa leggere e scrivere.
 - 3) Numero e genere degli effetti che seco trasporta.
- 4) Nome, cognome e domicilio delle persone che autorizzano l'imbarco nei casi previsti all'articolo 5.
 - 5) Nome della nave.
 - 6) Porto di partenza e di destinazione.
 - 7) Data dell'imbarco.
 - 8) Classe del biglietto e posto che si assegna all'emigrante.
- Condizioni del trattamento a cui desse diritto il biglietto sino allo sbarco.
 - 10) Prezzo, in cifre ed in lettere, riscosso pel nolo.
- 11) Forma di pagamento del medesimo o dichiarazione quando ne sia il caso, del fatto che il passaggiò è gratuito.

12) Durata probabile del viaggio.

13) Determinazione dei punti di scalo della nave.

14) Condizione che tutti i danni incorsi dallo emigrante a causa di interruzione o ritardo, salvo il caso di forza maggiore, saranno a carico del consegnatario.

15) Clausole di rimpatrio gratuito nei casi previsti dalla

legge.

Saranno inoltre inseriti nel foglio gli articoli della presente

legge che possano interessare l'emigrante.

Art. 38. — I fogli a cui si riferisce l'articolo che precede dovranno staccarsi da un libro a madre e figlia, del quale ciascuna pagina consterà:

1) Della madre, come documento da restare per la compa-

gnia di navigazione,

2) Di un esemplare del biglietto, e

3) del relativo ordine d'imbarco.

Detti registri a madre e figlia saranno presentati dai vettori o consegnatari agli Ispettorati d'emigrazione, allo scopo che questi autorizzino, vistando o bollando i biglietti, la spedizione dei medesimi.

L'emigrante non avrà l'obbligo di consegnare il biglietto in alcun caso fuori che all'Ispettore od al Console spagnolo del luogo di destinazione.

Il Regolamento disciplinerà questa pratica nella forma più

conveniente perchè risulti efficace e rapida.

Art. 39. — Per impedire che ricadano sugli emigranti le coalizioni di sindacati, congressi o trusts di navigazioni che tendessero a rincarire artificiosamente od ingiustamente il prezzo dei noli marittimi per emigranti, si fissera semestralmente, su proposta della Direzione generale dell'emigrazione, formulata dopo sentite le Compagnie di Navigazione interessate e consultata la Commissione Centrale dell'Emigrazione, il prezzo massimo a cui i detti noli potranno ammontare sulle navi autorizzate al traffico dell'emigrazione in porti spagnoli.

In nessun caso sarà consentito che il prezzo del nolo per emigranti da porto spagnolo sia superiore a quello di pari classe da

porto straniero di scalo anteriore.

Art. 40. — È nullo qualunque patto in forza del quale si rinunci dall'emigrante a tutte o ad alcuna delle condizioni che debbono stipularsi nel contratto, e nullo sarà pure quello con cui si convenga il pagamento pel nolo con prestazioni personali.

Sarà pure nullo ogni contratto fra il vettore od armatore o loro consegnatari e l'emigrante, che si riferisca agli atti di questi posteriori allo sbarco al punto di destinazione, e così pure ogni contratto in cui si obblighi l'emigrante in qualunque forma col vettore od armatore o loro consegnatari per dopo lo sbarco.

Art. 41. - L'emigrante può rescindere il contratto, col di-

ritto alla restituzione in tutto o per metà di quanto aveva pagato, secondo i casi che saranno determinati dal regolamento, quando ne dia avviso alla persona con cui contrattò, cinque giorni prima dell'imbarco.

In caso di infermità propria o delle persone di sua famiglia che debbono accompagnarlo, sarà sufficiente che egli annunci la rescissione sei ore prima di imbarcare.

Se il contratto si rescindesse per morte dell'emigrante, il

prezzo intero verrà riversato ai suoi eredi,

Il Regolamento stabilirà le cause equiparate a quelle di ma-

lattia che possano giustificare la rescissione del contratto.

Art. 42. — Se il viaggio venisse sospeso per cause indipendenti dall'emigrante, il consegnatario della nave nel porto rispettivo, gli corrisponderà, a titolo di indennizzo, quattro pesetas per ogni giorno di ritardo.

Restano eccettuati i casi di forza maggiore e quelli di sciopero di operai e caricatori che impediscono la partenza puntuale delle navi.

Se il differimento eccedesse i quindici giorni, l'emigrante potrà rescindere il contratto col diritto alla restituzione di quanto avesse pagato o al pagamento delle spese pel suo ritorno al punto di origine se si tratti d'emigrazione gratuita.

Art. 43. — La Direzione generale dell'Emigrazione pubblicherà un modulo dei fogli del registro a madre e figlia la cui for-

mazione è disposta all'articolo 38,

Art. 44.—I bagagli dell'emigrante non potranno essere trattenuti in pegno per rispondere di debiti od anticipi ricevuti

dai vettori od armatori o loro consegnatari.

Art. 45. — Se l'emigrante perdesse l'imbarco per ritardo del suo treno, non dovuto a causa di forza maggiore, la Compagnia ferroviaria resterà obbligata a condurlo gratis, coi suoi bagagli alla stazione di partenza od a pagargli quatro pesetas quotidiane sino a che possa imbarcarsi.

Quest'ultima obbligazione cesserà quando siano trascorsi

quindici giorni.

Art. 46. — Il Regolamento, tenendo presente il disposto nelle Ordinanze Marittime ed altri ordinamenti che fossero eventualmente applicabili, stabilirà le condizioni che debbano concorrere nelle navi che vengano destinate al trasporto di emigranti, in relazione con le esigenze della navigazione e della sicurezza, salute ed igiene e benessere morale e materiale di quelli.

Non si ammetteranno riduzioni di capacità che fossero pretesi pel fatto d'essere le navi dotate di ventilazione meccanica e deposito frigorifero, e in nessun caso si computeranno quelli che son

chiamati spazi addizionali.

Il Comandante della nave rimarrà obbligato a facilitare il

servizio d'ispezione a bordo e sarà il responsabile delle violazioni che durante il viaggio si commettessero delle regole stabilite, in conformità di quanto prescritto al primo alinea del presente articolo, senza pregiudizio delle responsabilità che per la presente legge incombono alle Imprese di navigazione e consegnatarie.

La Direzione generale dell'emigrazione, sentiti pure i pareri tecnici opportuni, proporrà al Governo le riforme che a suo giudizio debbano introdursi per migliorare le condizioni che in ordine all'impianto dei servizi per emigranti spagnoli debbano concorrere sulle navi abilitate al trasporto dei medesimi, in tali termini che, per quanto riguarda le navi di bandiera estera, debbono sempre possedere almeno il minimo dei requisiti che la legge del loro paese esigerebbero sempre dalle navi spagnole per uguale traffico.

Le condizioni delle navi destinate all'emigrazione che si dirigano ad altri paesi d'Europa od al continente africano si adatteranno alle necessità di sicurezza, navigabilità ed igiene richieste

dalla natura e dalla durata dei loro viaggi.

Art. 47. — L'Impresa che conduca un emigrante il quale in virtù delle leggi sull'immigrazione vigenti nel paese di destinazione venisse da questo respinto resterà obbligata al suo rimpatrio immediato e gratuito.

Quando codeste leggi venissero modificate, derogate o sostituite in data che ne impedisse la conoscenza di tale trasformazione all'atto del contratto d'imbarco, le Imprese avranno diritto a venire rimborsate dell'importo di detto passaggio nella forma che verrà stabilita dal Regolamento.

Art. 48. — I vettori od armatori autorizzati a trasportare emigranti saranno obbligati a rimpatriare a metà prezzo un numero d'emigrati che non ecceda il 20 per 100 degli emigranti che avessero condotto a quel paese durante l'anno anteriore. Detti vettori od armatori avranno l'obbligo di comprovare, ogni trimestre, dinanzi ai rispettivi Comitati consolari dell' migrazione oppure, quando questi mancassero, dinanzi al Console, i rimpatri di favore che avessero praticato nel trimestre antecedente. Al termine di ogni anno si farà una liquidazione e, in base a questa, le Compagnie di Navigazione che non avessero effettuato tale rimpatrio oppure ne avessero effettuato in proporzione inferiore a quella della Compagnia che avrà effettuato nello stesso periodo di tempo il maggior numero di rimpatrii di favore, verseranno in contanti nel Fondo per l'emigrazione l'importo dei mezzi noli che dovettero corrispondere, quale importo sarà integralmente destinato ai rimpatrii.

Se nel termine di un mese la Compagnia non avesse fatto il versamento, sarà prelevato dalla cauzione l'importo relativo e la Compagnia verrà richiesta di reintegrare immediatamente la

cauzione.

Se la cauzione non fosse sufficiente per coprire la responsabilità indicata, si richiederà dalla Compagnia violatrice l'immediato versamento occorrente per pagare la differenza e reintegrare la cauzione.

Quando il pagamento o la reintegrazione della cauzione non venissero eseguiti nel termine di venti giorni, si procederà alla re-

voca della autorizzazione del trasporto degli emigranti.

CAPITOLO V.

Delle Ispezioni.

Art. 49. — L'ispezione per l'applicazione dei precetti della presente legge e disposizioni complementari verrà esercitata:

1) Nelle regioni spagnole in cui esista emigrazione.

2) Nei porti d'imbarco.

3) Sulle navi.

4) Nei porti di scalo.

5) Nei porti di sbarco e nell'interno dei paesi ove gli emi-

granti spagnoli si stabiliscono.

Tale ispezione verrà esercitata dai funzionari all'uopo nominati, e quella menzionata ai numeri 4 e 5, dai detti funzionari o dall'agente diplomatico e consolare di Spagna.

Quando le circostanze lo consentano la Direzione generale dell'emigrazione nominerà degli Ispettori spagnoli con una mis-

sione determinata.

Gli Ispettori dell'emigrazione nell'esercizio delle loro funzioni

saranno considerati come Autorità.

Gli atti che da loro siano redatti su fatti o manifestazioni che a loro giudizio lo esigano saranno considerati come documento

pubblico.

Art. 50.—Il Ministro del Lavoro, Commercio e Industria procederà alla nomina degli Ispettori su proposta della Direzione Generale. Un Regolamento speciale stabilirà le condizioni da osservarsi per la nomina, nonchè lo stipendio e le gratificazioni.

Art. 51. — Gli Ispettori dell'emigrazione, oltre le attribuzioni loro specialemente assegnate dalla presente legge, veglieranno per l'adempimento del contratto d'emigrazione e delle disposizioni relative all'approvvigionamento e condizioni delle navi, con la facoltà di proibire l'imbarco od ordinare lo sbarco dei violatori della legge.

Potranno risolvere da se stessi i dubbi o questioni che sorges-

sero con carattere d'urgenza.

Art. 52. — Ogni Medico che per precetto del regime emigratorio si imbarcasse su nave che conduca emigranti spagnoli avrà il dovere imprescindibile di adempiere durante la traversata le funzioni di vigilanza e di assistenza che, secondo il caso, sarebbero state di competenza dell'Ispettore dell'emigrazione in viaggio e di consegnare al Comitato Consolare, oppure ove manchi, al Console nel porto di destinazione, all'Ispettore in porto del primo porto di ritorno in Spagna, e, nel caso che il ritorno non avesse luogo per litorale spagnolo, al Console della Nazione nell'ultimo porto di sua rotta, una nota da cui risultino gli incidenti occorsi durante la navigazione relativamente ai viaggiatori di terza classe, i reclami da questi formulati, le risoluzioni adottate dal Capitano della nave in relazione a quelli e l'osservanza a bordo dei precetti stabiliti per la guardia e la tutela durante il loro viaggio degli spagnoli che espatriano.

L'inadempimento di questo dovere da parte dei Medici imbarcati per mandato del regime emigratorio spagnolo sarà punito con l'ammenda da cinquanta a cinquecento pesetas e con la privazione dell'imbarco su dette navi quando non la pagasse o fosse

recidivo nella infrazione.

Le note che gli Ispettori in porto o Consoli spagnoli riceveranno dai detti medici saranno inoltrate senza ritardo alla Direzione

generale dell'emigrazione.

Qualunque sia il numero degli emigranti o rimpatriati spagnoli che si imbarchi su nave straniera, questa avrà l'obbligo di prendere a bordo un medico spagnolo per la loro assistenza. Non sarà esonerata da tale dovere pel fatto che parla spagnolo il medico straniero che la nave trasporta. Le competenze del medico spagnolo saranno pagate direttamente dalle Autorità dell'Emigrazione e faranno carico alle rispettive Compagnie di Navigazione.

Gli Ispettori dell'Emigrazione avranno diritto al passaggio e vitto gratuiti ed all'alloggio relativo alla loro categoria in tutte le navi autorizzate al trasporto degli emigranti, tanto alla andata come al ritorno in Spagna, qualunque sia il numero di emigranti

o rimpatriati che trasportino.

Quando compiuto il viaggio di andata la nave non ritorni in Spagna nel suo viaggio di ritorno, sbarcherà l'Ispettore all'ultimo porto di destinazione degli emigranti, donde verrà poi trasportato ad un porto spagnolo per conto dell'Armatore.

Disposizione comune ai Capitoli III, IV, e V.

Art. 53. — Tutte le disposizioni contenute nei capitoli III, IV, e V della presente legge, relative alla tutela degli emigranti nei loro viaggi di espatrio, tanto in quello che concerne le condizioni in cui debbono trovarsi le navi che li trasportano, tanto per quel che concerne le garanzie per sottrarli a rischi delle loro persone od interessi, saranno applicabili, senza alcuna eccezione o limitazione, ai viaggi di ritorno.

CAPITOLO VI.

Sanzioni penali.

Art. 54. — I vettori, armatori, consegnatari ed incaricati di uffici di informazione e passaggio di emigranti, i quali, senza autorizzazione, da soli o valendosi di intermediari, si dedicassero alle operazioni di emigrazione comprese nella presente legge o

nel relativo regolamento saranno puniti con carcere duro.

I vettori, armatori o consegnatari che per procurare alle navi di loro proprietà o rappresentanza passaggi di emigranti, si valessero di persone diverse da quelle autorizzate per la gestione di uffici d'informazione e rilascio di biglietti d'emigranti, incorreranno nella ammenda da cento a cinquecento pesetas, per la prima violazione e da 500 a 1000 per la seconda, oltre di che potrà esser loro ritirato l'autorizzazione di dedicarsi al traffico dell'emigrazione, in caso di recidiva. Nelle medesime sanzioni incorreranno, senza pregiudizio di quelle che potranno loro infliggersi giudizialmente in virtù della presente legge, i vettori, armatori o consegnatari che nella documentazione di imbarco, dichiarassero trattarsi di emigrante spontaneo, persona che fa uso di passaggio sussidiato dai Governi, imprese o privati di paesi stranieri o dalle agenzie che, allo scopo di arruolare lavoratori, avessero la loro sede in Spagna.

Art. 55. — Qualunque infrazione alla presente legge commessa dai vettori od armatori e consegnatari, per la quale non sia disposta una pena speciale, verrà punita con ammenda da 100 a 1000 pesetas, quali ammende potranno essere imposte, secondo i casi che verranno determinati dal Regolamento, da parte della

Direzione generale o degli Ispettori dell'emigrazione.

Sarà di competenza del Direttore Generale l'applicazione di ammende per violazione della legge, regolamento e disposizioni complementari, sia in prima istanza, sia in appello, sentita la Commissione Centrale, contro le decisioni degli Ispettori. Contro le decisioni del Direttore Generale, in questa materia, potrà avanzarsi soltanto il ricorso contenzioso-amministrativo.

Art. 56. — A prescindere dalle sanzioni penali che giudiziariamente potessero infliggersi, giusta la legge della emigrazione a coloro che facessero propaganda per l'arruolamento di emigranti spagnoli o lo fomentassero o realizzassero, in via amministrativa potrà
loro essere imposta l'ammenda di 100 pesetas da versarsi nel Fondo
dell'emigrazione, per ciascun emigrante che arruolassero o con
cui contrattassero per un salario inferiore a quello corrente per i
lavori di cui si tratta nel paese di destinazione oppure per sostituire operai in sciopero od in serrata.

Quando venisse provato che operai od impiegati, di qualunque sesso siano, fossero oggetto d'arruolamento per sostituire operai od impiegati che si trovino in istato di sciopero o in serrata, l'Impresa o privati che pratichino codesto arruolamento od a cui profitto fosse stato praticato, se fossero sottoposti a giurisdizione spagnola, dovranno rimborsare ai detti operai od impiegati la differenza del prezzo delle giornate e tutte le spese che avessero fatte per tale motivo, comprese quelle dei viaggi di andata e di ritorno.

Art. 57. — Colui che, essendo autorizzato per il trasporto di emigranti, facesse scientemente dei contratti di emigrazione con persone alle quali per legge è proibito emigrare, incorrerà nelle responsabilità che dal Codice penale sono stabilite secondo

la partecipazione che avrà avuto nel reato commesso.

Art. 58. — Gli emigranti che si imbarcano contravvenendo alle disposizioni della presente legge e sono sorpresi a bordo durante la traversata, saranno consegnati al Console spagnolo del primo porto a cui la nave arrivi e sarà obbligo della Casa consegnataria di rispedirli e mantenerli durante la traversata sino al ritorno in Spagna.

Tosto che siano rimpatriati resteranno soggetti alle responsa-

bilità penali e civili in cui siano incorsi.

Art. 59. — Le pene con cui il codice penale punisce i falsi, i delitti contro la sanità pubblica, la prevaricazione, la correità, la sottrazione e corruzione di minori, le truffe ed altre frodi, saranno applicate sempre nel loro grado massimo quando il fatto punibile si riferisca alla emigrazione e la parte lesa sia un emigrante.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 60. — Il Governo provvederà a che i Consoli delle Nazioni ove si dirige la nostra emigrazione siano spagnoli ; aumenterà il personale consolare secondo le necessità dell'emigrazione, e nominerà degli Agenti consolari specialmente dedicati a questo servizio dove ciò sia richiesto dalla importanza della corrente migratoria. La Direzione generale dell'emigrazione designerà i consolati ove debba costituirsi un Comitato dell'emigrazione per assistere i Consoli nelle funzioni che la legge loro domanda in materia d'emigrazione. Questi Comitati saranno presieduti dal Console ed in suo nome dall'Addetto al consolato specialmente incaricato di questo servizio che la Direzione avrà designato.

Nel luogo che caso per caso verrà dalla medesima indicato, i Consoli organizzeranno simili Comitati, procurando che di questi facciano parte rappresentanti delle Camere di Commercio e delle Società spagnole, specialmente quelle patriottiche o di benefi-

cenza, stabilite nella rispettiva località.

La composizione di detti comitati non andrà soggetta ad alcuna norma determinata; verranno organizzati con adattamento alle distinte modalità di ciascun luogo, traendo vantaggio da tutti gli elementi che si ritengano utili ed adeguati.

I Comitati redigeranno i loro statuti ed impianteranno i loro servizi nella forma che crederanno più pratica, sempre avendo di mira ed a cura le finalità stabilite dalla legge, ed invieranno i detti statuti alla Direzione generale per il suo esame ed approvazione.

Ciascun Comitato consolare dell'emigrazione terrà la custodia e l'amministrazione del rispettivo Fondo dell'emigrazione, che

sarà costi uito:

1) Con le entrate provenienti dalla applicazione di quanto sia disposto sulla intensificazione della tutela degli emigranti spagnoli.

2) Con le donazioni e sussidi di Corporazioni e privati.

3) Con le sovvenzioni che, sentito prima la Commissione Centrale dell'emigrazione, venissero accordate dalla Direzione generale in somma uguale come massimo all'importo della tassa di rimpatrio dovuto per i passaggi di ritorno rilasciati nel porto di cui si tratta.

4) Con gli altri cespiti che legalmente potessero conseguire. Tale Fondo, dedotta la spesa per il personale ed il materiale occorrenti al servizio, sarà esclusivamente dedicato a bene-

ficio ed al rimpatrio degli spagnoli che ne abbisognassero.

I Comitati consolari dell'emigrazione formeranno ogni anno il loro bilancio che, insieme coi conti relativi, sarà rimesso alla Dire-

zione generale per l'esame e l'approvazione.

Art. 61. — La Direzione generale dell'emigrazione procederà all'elaborazione di progetti di basi per promuovere e concertare coi paesi ove si dirige l'emigrazione spagnola dei trattati speciali, sia per evitare l'emigrazione clandestina, sia per migliorare la sosta dell'emigrante, e con quelle nazioni che abbiano interessi emigratori consimili a quelli della Spagna, convenzioni od accordi di fratellanza o mutua assistenza agli effetti della protezione e tutela dei loro rispettivi sudditi emigranti, per modo cho reciprocamente trovino sulle navi che li trasportano e nei paesi ove si stabiliscono, in mancanza di funzionari od enti tutelari del loro paese, il soccorso e la protezione di quelli del paese con cui siasi concertato il patto di fratellanza.

Art. 62. — Gli Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far rispettare i diritti degli emigranti nel territorio ove esercitano il loro ufficio, e specialmente presteranno loro la propria assistenza perchè le Case armatrici e loro rappresentanti osservino

le disposizioni della presente legge.

Assisteranno pure gli Ispettori nel compimento della loro missione ed eserciteranno essi medesimi l'ispezione delle navi quando in queste non viaggiasse un Ispettore di servizio.

Art. 63. — La Direzione generale dell'emigrazione d'accordo col Banco di Spagna e colla Direzione generale delle Comunicazioni, proporrà al Governo l'organizzazione del servizio di rimessa, deposito ed eventuale impiego dei risparmi degli emigranti spagnoli.

- Art. 64. Se in conseguenza delle modificazioni che per migliorare l'abilitazione delle navi dedicate al trasporto di emigranti fossero introdotte nella regolamentazione di questa materia, venissero a soffrire una diminuzione assai notevole nella loro attuale capacità le navi sinora ammesse a quel traffico, potrà accordarsi un e ngruo termine perchè vengano adattate ai precetti emanati.
- Art. 65. Per ottemperare al dovere di tutela che incombe allo Stato, la Direzione generale dell'emigrazione, previo consenso della Direzione generale dell'istruzione primaria, proporrà un piano di studi in classi serali e corsi abbreviati che si daranno nelle scuole pubbliche delle regioni di emigrazioni e che comprenderanno nozioni geografiche del paese di destinazione degli emigrati, norme per l'acclimatazione, istruzioni per conservare la nazionalità spagnola, doveri che il patriottismo impone o consiglia, notizie sulle società patriottiche o di beneficenza di connazionali stabiliti nel paese ed altre nozioni utili per l'emigrante.

Art. 66. — Nel libretto di identità dell'emigrante spagnolo creato col R. Decreto del 23 settembre 1916 verranno introdotte le modificazioni necessarie perchè, senza pregiudizio del fine ivi proposto, possa rispondersi ai requisiti che per l'ammissione di

emigranti sono pretesi da alcune nazioni.

La parte relativa alla situazione militare degli interessati ed alla loro identificazione verrà redatta direttamente e in ogni caso dal Comandante del posto della Guardia civile del Distretto ove gli emigranti risiedano, il quale, quando si tratta di individui appartenenti a qualcuna delle situazioni militari compatibili coll'espatrio, darà comunicazione d'argenza all'Ispettore dell'emigrazione del porto ove i suddetti intendono imbarcarsi, del numero dei libretti che avrà rilasciato, rimettendogli insieme una fotografia contrassegnata, dei rispettivi titolari.

Art. 67. — La Direzione generale dell'Emigrazione organizzerà con la maggior possibile celerità i servizi d'ispezione in tutte le loro fasi e detterà le condizioni a cui dovranno conformarsi

gli uffici d'informazione di passaggi per emigranti.

Art. 68. — Restano abrogate tutte le disposizioni che contraddicessero a quelle della presente legge.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 6 novembre 1924, n. 2368. — Esecuzione dell'Accordo italo-germanico per la liquidazione in via transitoria di danni sofferti da italiani in territorio germanico (Gazz. Uff. del 15 aprile 1925, n. 88).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1920, n. 51, col quale il Governo del Re fu autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di pace concluso fra l'Italia e la Germania a Versaglia il 28 giugno 1919, ratificato il 10 gennaio 1920;

Viste le disposizioni contenute nella parte X del Trattato medesimo art. 297, lettera e) paragrafo 4 del relativo allegato art. 300

e art. 302;

Considerata la opportunità e convenienza di procedere in via transattiva alla liquidazione globale di numerosi reclami pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico relativi ad emigranti italiani danneggiati nei beni nel territorio dell'Impero germanico e di facilitare in quanto possibile anche le transazioni nei casi non rientranti nella ora detta liquidazione globale:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed entera esecuzione è data all'Accordo stipulato tra l'Italia e la Germania firmato in Roma il 20 agosto 1924, concernente liquidazioni in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi 13 aprile 1925. Atti del Governo, registro 235, foglio 57. — GRANATA.

Accordo per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo dell'Impero germanico, desiderosi di facilitare la regolazione amichevole di parte delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Hanno rispettivamente delegato i signori:

il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici;

il Governo germanico:

S. E. Costantin Freiherr von Neurath, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,

i quali hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo germanico accrediterà al Governo italiano, mediante imputazione al «conto 297» istituito fra i due Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, la somma di Lit. 12.000.000 a titolo di globale tacitazione delle istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, quale era al 1º agosto 1914.

Il Governo italiano, con le norme che da esso saranno stabilite, provvederà direttamente ed in modo insindacabile al riparto della predetta somma globale fra i singoli aventi diritto, i quali dovranno considerarsi come completamente tacitati con il conferimento della quota a ciascuno assegnata.

Art. 2.

In ogni altro caso relativo ad istanze pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico, e che pure riguardino risarcimenti reclamati da cittadini italiani a carico del Governo germanico, a norma del comma e) dell'articolo 297 del paragr. 4 dell'allegato alla sezione 4, della parte X, e degli articoli 300 e 302 del Trattato di Versaglia, gli agenti del Governo italiano e del Governo germanico hanno facoltà di istituire trattative amichevoli per la tacitazione dei reclamanti, ed in caso di riuscita promuoveranno la rinunzia da parte dei medesimi al proseguimento del giudizio, nonchè, ove occorra, la omologazione del Tribunale arbitrale misto.

Le somme concordate a titolo di tacitazione saranno accreditate dal Governo germanico al Governo italiano mediante imputazione al conto 297.

Art. 3.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche fra le due Alte Parti contraenti.

In fede di che i due delegati hanno firmato il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano ed in doppio originale tedesco.

Roma, addi 20 agosto 1924.

firmato: Guido Jung. firmato: Frhr von Neurath.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI. Regio Decreto 1º maggio 1925, n. 687. — Disposizioni per il prelevamento di somme dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione, occorrenti per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti da italiani in territorio germanico (Gazz. Uff. 27 maggio 1925, n. 122)

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, in quanto dispone il versamento al Tesoro dello Stato del prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi contemplati in detto decreto, nonchè l'apertura di un conto corrente a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione per l'adempimento delle disposizioni degli articoli 296 del Trattato di Versaglia e 248 del Trattato di San Germano;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, che approva e rende esecutorio l'Accordo italo-germanico in data 20 agosto 1924, per la liquidazione in via transattiva di danni sofferti

da italiani in territorio germanico;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme occorrenti per le tacitazioni contemplate nell'art. 1 dell'Accordo italo-germanico 20 agosto 1924, approvato e reso esecutorio col R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368, saranno prelevate entro il limite dell'ammontare complessivo di L. 12.000.000 dai fondi disponibili sul conto corrente aperto presso il Tesoro a favore dell'Ufficio di verifica e compensazione a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962.

Art. 2.

L'assegnazione delle somme ai singoli reelamanti è stabilita, in modo insindacabile e inappellabile, da una Commissione composta come segue:

l'agente del Governo italiano presso il Tribunale arbitrale

misto italo-germanico, presidente;

un delegato del Ministro per gli affari esteri; due delegati del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici;

un delegato del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 3.

Per il pagamento delle somme assegnate si applicheranno le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3045.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 1º maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi 25 maggio 1925. Atti del Governo, registro 236 joglio 173 GRANATA.

Regio Decreto-Legge 3 maggio 1925, n. 840. — Esecuzione dell'Accordo italo-austriaco del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato previsto dal paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4^a, parte X, del Trattato di San Germano (Gazz. Uff. del 13 giugno 1925, n. 136).

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-germanico del 14 febbraio 1925 per l'attuazione dell'arbitrato di cui al

paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi 12 giugno 1924. Atti del Governo, registrato 237, foglio 61. — GRANATA.

Accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versaglia.

Il Governo italiano ed il Governo germanico,

Riconosciuta la necessità di un accordo per l'attuazione dell'arbitrato di cui al paragrafo 4 dell'allegato alla sezione 4ª della

parte X del Trattato di Versailles,

Tenute presenti la disposizione ricordata e la comunicazione fatta dal signor Gustavo Ador della nomina dell'arbitro ivi prevista in persona del dott. Agostino Soldati, giudice del Tribunale federale svizzero di Losanna e presidente del Tribunale arbitrale misto italo-germanico,

Hanno nominato come loro plenipotenziari:

Il Governo italiano:

l'on. Guido Jung, deputato al Parlamento, commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex nemici,

Il governo germanico:

il sig. dott. Lorenz Krapp, consigliere segreto di giustizia, agente del Governo germanico presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

i quali dopo aver comunicato i loro pieni poteri e trovati in

buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'arbitro si pronuncierà sui reclami che, secondo il § 4 dell'allegato alla sezione 4ª della parte X del Trattato di Versailles, sono di sua competenza e deciderà in ordine a tali reclami tutte le questioni di fatto e diritto.

Art. 2.

Circa la lingua da usarsi per la trattazione e la decisione delle cause si applicheranno le norme del regolamento di procedura del Tribunale misto italo-germanico.

Art. 3.

Anche rispetto al luogo delle udienze troveranno applicazione le disposizioni del detto reolamento.

Art. 4.

L'arbitro terrà il suo ufficio in Roma nei locali dei Tribunali arbitrali misti e si varrà del personale di segreteria addetto a questi, savo eventuali integrazioni da determinarsi dallo stesso arbitro.

Art. 5.

Le decisioni dell'arbitro saranno esecutive senz'uopo dell'adempimento di alcuna formalità, salvo quella della notifica secondo le norme da stabilirsi dall'arbitro stesso, e contro di esse non sarà ammesso reclamo in alcuna sede nè per alcun motivo.

Art. 6.

All'esecuzione delle decisioni si procederà nel seguente modo: il Governo germanico accrediterà così l'importo che sarà assegnato all'attore come gli accessori sul conto relativo all'articolo 297 del Trattato in conformità all'Accordo 10 luglio 1924 intervenuto fra il Governo italiano e il Governo germanico;

al pagamento delle somme stesse si provvederà col prelievo del ricavo della liquidazione dei beni ex nemici secondo le

norme che saranno emanate dal Governo italiano.

Art. 7.

La procedura del giudizio avanti l'arbitro sarà determinata dall'arbitro stesso a mezzo di apposito regolamento.

Art. 8.

L'onorario dell'arbitro e le spese generali saranno a carico degli Stati interessati, e si ripartiranno fra essi nella proporzione concordata rispetto all'onorario del presidente del Tribunale arbitrale misto.

Art. 9.

I reclami degli interessati saranno presentati all'arbitro per il tramite del Governo italiano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente Accordo nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore nel giorno in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il provvedimento legislativo che l'approva.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato il presente

Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli.

Fatto in doppio originale italiano e in doppio originale tedesco.

Roma, addì 14 febbraio 1925.

GUIDO JUNG. L. KRAPP.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano.

Art. 1.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX settembre, n. 8. L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determi-

nate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Austria o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4º dell'allegato agli articoli 249 e 250 del Trattato di San Germano, le domande di indennità per atti commessi dal Governo austriaco o da qualsiasi autorità austriaca, posteriormente al 28 luglio 1914 e prima del 25 maggio 1915, e tutte le questioni di fatto e diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche d'ufficio.

Art. 3.

Le domande d'indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, entro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (16 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Governo.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alla segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segretaria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalsa, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato. Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domiclio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni e notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno, o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domiclio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o austriaco, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per l'invio alla stessa ad un ufficio postale italiano o austriaco al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere :

lo la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di domicilio è obbligatoria;

2º l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione ;

- 3º l'esposizione sommaria dei motivi di diritto;
- 4º le conclusioni o domande;
- 5º l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

È però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere:

1º la determinazione dello Stato austriaco sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione; 2º l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato austriaco, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4 e 5 di detto articolo.

Art. 15.

Notificando l'istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica. Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per Pistanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congrno termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, devono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra atti affermati nelle scritture

e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente, in quanto oc-

corra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro petrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio

tutti i mezzi di prova, che stimerà necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare:

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dell'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esceuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere:

1º il nome e cognome dell'arbitro;

2º l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore;

3º le conclusioni degli agenti di Governo e dell'interessato;

4º l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;

5º il dispositivo;

60 la data della decisione :

7º la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali o di calcolo, o l'interpretazione e il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario,

sentiti nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati.

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per il loro tramite.

Questa rinuncia è operativa anche nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncierà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro : AG. SOLDATI.

Regolamento di procedura per l'istruzione delle cause da giudicarsi dall'arbitro previsto dal paragrafo 4º dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia.

Art. I.

L'arbitro ha sede in Roma, via XX Settembre, n. 8.

L'arbitro può disporre che le sedute per la trattazione di determinate cause, o per determinati atti di istruzione, siano tenute in altro luogo, in Italia, in Germania o altrove.

Art. 2.

Sono di competenza dell'arbitro, a sensi del paragrafo 4 dell'allegato agli articoli 297 e 298 del Trattato di Versaglia, le domande di indennità per atti commessi dal Governo germanico o da qualsiasi autorità germanica, posteriormente al 31 luglio 1914 e prima del 28 agosto 1916, e tutte le questioni di fatto e di diritto ad esse relative.

L'arbitro è solo giudice della propria competenza, che esamina anche

d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di indennità saranno presentate all'arbitro, per il tramite degli agenti del Governo italiano, cetro il termine di un anno a datare dall'entrata in vigore dell'accordo 14 febbraio 1925 (13 giugno 1925).

Le domande presentate dopo la scadenza di questo termine, non potranno essere prese in considerazione, se non coll'espresso assenso degli

agenti dei due Governi interessati.

Art. 4.

La lingua da usarsi è l'italiana.

Gli atti redatti in altra lingua dovranno, a cura della parte che li

produce, essere accompagnati da una traduzione italiana.

Ove la traduzione non venga prodotta, o non presenti sufficienti garanzie di conformità, l'arbitro potrà farla eseguire a spese della parte producente, che dovrà anticipare le spese.

Se il deposito per le spese di traduzione non viene eseguito nel termine prescritto, gli atti redatti in altra lingua si riterranno come non prodotti.

Art. 5.

Tutti gli atti del procedimento, compresi gli allegati, saranno stesi in carta libera e stampati o dattilografati.

Le scritture di causa devono essere sottoscritte dagli agenti di Go-

verno.

Art. 6.

Le scritture di causa devono essere presentate alle segreteria dell'Arbitrato in cinque copie. Unitamente alle scritture si producono gli atti allegati, pure in cinque copie.

La segreteria appone sulle scritture e sugli atti la indicazione della

data del deposito e il timbro d'ufficio.

Essa è autorizzata a far eseguire, a spese dello Stato interessato, salvo rivalse, le copie mancanti.

Art. 7.

Le scritture sono notificate agli agenti di Governo e all'interessato.

Le notificazioni e comunicazioni si fanno a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio o alla residenza degli interessati, indicati nelle scritture, o al domicilio eletto; se è stato costituito un procuratore, le comunicazioni o notificazioni sono fatte a lui.

La ricevuta di ritorno o la dichiarazione dell'ufficiale od agente postale che la lettera è stata respinta o che non ha potuto essere consegnata al domicilio indicato od eletto, fanno prova della seguita notificazione.

Art. 8.

L'elezione di domicilio e la nomina di procuratore debbono risultare dall'istanza o da atto speciale da deporsi in segreteria.

Art. 9.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi scade nel giorno corrispondente per numero a quello da cui comincia a decorrere, ed in sua mancanza l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

Se il termine scade in una domenica o in un altro giorno riconosciuto festivo dal calendario civile italiano o germanico, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.

Gli atti devono pervenire alla segreteria, od essere consegnati per Pinvio alla stessa ad un ufficio postale italiano o germanico al più tardi entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 10.

L'azione è proposta mediante istanza scritta diretta all'arbitro e presentata per il tramite degli agenti del Governo italiano.

L'istanza deve contenere :

1º la indicazione dell'interessato, della sua nazionalità italiana, del suo domicilio o residenza ed eventualmente del domicilio eletto.

Se l'interessato non ha domicilio o residenza in Italia, la elezione di demicilio è obbligatoria;

2º l'esposizione dei fatti invocati a base dell'azione.

L'esposizione dovrà essere fatta per articoli, suddivisi per numero d'ordine.

Ogni articolo non potrà contenere che l'esposizione di un fatto e

dovrà indicare i mezzi di prova, coi quali l'interessato intende dimostrarne la verità in caso di contestazione;

3º l'esposizione sommaria dei motivi di diritto;

4º le conclusioni o domande;

5º l'elenco degli allegati.

Art. 11.

Le istanze, non conformi alle prescrizioni dell'articolo precedente, potranno essere dichiarate inammissibili in ordine, senz'altra istruzione.

È però in facoltà dell'arbitro di assegnare all'interessato, pel tramite degli agenti del Governo italiano, un termine perentorio per regolarizzare o completare l'istanza.

Trascorso questo termine, senza che l'istanza sia stata debitamente regolarizzata o completata, essa sarà dichiarata inammissibile, salvo all'interessato il diritto di presentare altra istanza, se il termine previsto dall'art. 3 non è ancora scaduto.

Art. 12.

L'interessato è tenuto ad effettuare presso la segreteria, per garanzia del pagamento delle spese e del contributo alle spese dell'Arbitrato, un deposito, il cui importo sarà determinato dall'arbitro.

Ove il deposito non venga eseguito entro il termine prescritto, l'istanza

sarà considerata come abbandonata e radiata dal ruolo.

Sono dispensati dal deposito di contributo gli interessati, di cui l'agente del Governo italiano attesti l'indigenza.

Art. 13.

Le istanze sono notificate a cura della segreteria, dopo che l'arbitro ne avrà riconosciuta la regolarità formale.

Art. 14.

La risposta dovrà contenere:

1º la determinazione dello Stato germanico sui fatti dell'esposizione, dichiarando, per ogni articolo separatamente, se il fatto esposto è ammesso, contestato od ignorato.

I fatti non specificatamente contestati si ritengono ammessi.

La dichiarazione di ignorare un fatto equivale alla sua contestazione; 2º l'esposizione dei fatti addotti dallo Stato germanico, fatta con le norme prescritte dall'art. 10, n. 2.

Per il resto sono applicabili i disposti dei numeri 3, 4, e 5 di detto

articolo.

Art. 15.

Notificando la istanza, la risposta, e la replica, l'arbitro stabilirà, secondo le circostanze, il termine per la risposta, la replica e la controreplica.

Per la replica e controreplica sono applicabili le norme stabilite per l'istanza e la risposta.

Art. 16.

La replica deve essere presentata dall'interessato per il tramite degli agenti del Governo italiano.

Il termine prescritto per il suo deposito si intenderà osservato, purchè la presentazione agli agenti abbia luogo prima della sua scadenza.

A richiesta degli agenti del Governo italiano l'arbitro assegnerà loro un congruo termine per il deposito presso la segreteria con le loro eventuali osservazioni.

Art. 17.

Le eccezioni, che si oppongono alla trattazione del merito, debbono essere proposte cumulativamente, con istanza incidentale, da presentarsi pel tramite degli agenti di Governo, prima della scadenza del termine per la risposta.

La presentazione dell'istanza incidentale sospende la decorrenza di questo termine, sino alla notificazione della decisione su di essa.

L'arbitro stabilisce, caso per caso, la procedura per l'istruzione delle istanze incidentali.

Egli potrà citare gli agenti di Governo e l'interessato per la loro discussione orale, senza far luogo ad altra istruzione, o decidere intorno ad esse, dopo di aver ricevuta la risposta, senz'altro contraddittorio.

Art. 18.

Ultimato lo scambio delle scritture o scaduti i termini per la loro presentazione, l'arbitro può citare gli agenti di Governo e l'interessato a comparire davanti a lui per la determinazione dei fatti contestati e per la indicazione dei mezzi di prova.

La prova non potrà vertire che sopra fatti affermati nelle scritture e contestati dall'altra parte.

In occasione dell'udienza preliminare potranno essere prodotti nuovi documenti e chieste prove non indicate nelle scritture. In questo caso, la controparte potrà chiedere la concessione di un termine per la produzione o la indicazione della controprova.

Nel processo verbale si indicheranno sommariamente in quanto occorra, i fatti ammessi, quelli contestati e le prove domandate.

L'arbitro decide sull'ammissibilità delle prove.

Art. 19.

Dopo l'udienza preliminare, non sono più ammissibili domande di prove.

L'arbitro potrà però in qualunque stato di causa ordinare d'ufficio tutti i mezzi di proya, che stimera necessari od opportuni nell'interesse della verità e della giustizia.

In particolare potrà ordinare:

La comparizione personale dell'interessato, per essere interrogato, la produzione dei libri di commercio o di documenti anche non comuni, l'audizione di testimoni, perizie e visite in luogo.

Art. 20.

In quanto non venga altrimenti disposto dall'arbitro con speciale ordinanza, l'esecuzione delle prove ha luogo in conformità delle norme stabilite dal regolamento di procedura del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Art. 21.

A richiesta dell'arbitro i richiedenti sono tenuti ad anticipare l'importo presuntivo delle spese occorrenti per la esecuzione delle prove ammesse a loro istanza.

L'inesecuzione del deposito, entro termine stabilito, sarà ritenuta come implicante rinuncia alle prove domandate.

Art. 22.

Chiusa l'istruzione, l'arbitro assegna agli agenti di Governo e all'interessato un termine per la presentazione di scritture conclusionali, e fissa l'udienza per la discussione.

L'udienza è pubblica. L'interessato può comparire personalmente o a mezzo di rappresentante.

Gli agenti di Governo, l'interessato o il suo rappresentante espongono oralmente le loro ragioni.

Il segretario redige il processo verbale dell'udienza, che è sottoscritto da lui e dall'arbitro.

Art. 23.

Dopo la discussione, entro il più breve termine possibile, l'arbitro pronuncia la sentenza.

Essa deve contenere:

1º il nome e cognome dell'arbitro;

2º l'indicazione degli agenti di Governo, dell'interessato e del suo procuratore ;

3º le conclusione degli agenti di Governo e dell'interesasato;

4º l'esposizione succinta dei fatti e dei motivi di diritto;

50 il dispositivo;

6º la data della decisione :

7º la firma dell'arbitro e del segretario.

Art. 24.

Copia della sentenza è comunicata agli agenti di Governo e all'interessato.

Art. 25.

Entro due mesi dalla comunicazione della sentenza, l'interessato, per il tramite degli agenti del Governo italiano, e gli agenti di Governo possono chiedere la correzione di errori materiali e di calcolo, o l'interpretazione e il completamento dispositivo ove questo sia oscuro o incompleto.

L'arbitro statuisce sulla domanda con provvedimento sommario, sen-

titi nel modo che crederà più opportuno gli altri interessati,

Art. 26.

Gli agenti del Governo italiano possono, in ogni stato della causa, rinunciare alle istanze presentate per i loro tramite.

Questa rinuncia è operativa ancne nei rapporti dell'interessato.

L'arbitro dà atto della rinuncia, pronuncia sulle spese e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 27.

Le transazioni delle cause promosse per mezzo di istanza saranno sottoposte alla omologazione dell'arbitro, che, omologandole, pronuncierà anche sulle spese, a meno che esse non siano già state regolate per mezzo della transazione.

Art. 28.

Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, la procedura sarà fissata dall'arbitro, con speciali ordinanze, avuto riguardo alle circostanze particolari della causa.

Venezia, addì 29 luglio 1925.

L'arbitro : AG. SOLDATI.

CIRCOLARI

CIRCOLARE DEL 24 AGOSTO 1925, N. 58.

Sigg. RR. Consoli d'Italia in Svizzera e per conoscenza: R. Ufficio dell'Emigrazione presso la R. Legazione d'Italia, Berna e Prejetti del Regno.

OGGETTO

Passaporti per la Svizzera,

È noto alle SS. LL. che questo Commissariato Generale ha subordinato l'espatrio sia stagionale che definitivo dei lavoratori italiani per la Svizzera, al possesso del regolare passaporto, rilasciato su presentazione di un contratto di lavoro che comprenda l'obbligo dell'assicurazione complementare, condizioni quest'ultima che va estendendosi e radicandosi nella generalità dei datori di lavoro elvetici che abbisognano della nostra mano d'opera.

Non sussistendo però l'uso dei congedi stagionali o di breve durata per motivi di famiglia, come si pratica in Francia e nel Belgio in seguito a formale intesa, si verifica che nell'eventualità di un improvviso rimpatrio per pochi giorni di un qualunque lavoratore italiano, occorre che questi sia in grado, alla nuova uscita del Regno di presentare il contratto prescritto se ancora valido,

ovvero uno nuovo o rinnovato.

Avviene, per altro, che lavoratori manuali od esercenti piccoli traffici, già residenti in Svizzera da parecchi anni, e magari
ivi stabilita con la propria famiglia, si trovino nella necessità, od
abbiano desiderio di fare una breve gita nel Regno, e non siano
in grado, per varie ragioni, di poter richiedere, o di poter ottenere
un contratto di lavoro nelle forme stabilite da questo Commissariato, pur conservando nella Svizzera l'occupazione od il posto,
che riprenderebbero al loro ritorno.

Nell'intento di evitare che la preoccupazione di vedersi ostacolare il reingresso in Svizzera abbia a trattenere i connazionali,
che si trovano nelle condizioni prodotte, dall'attuare il viaggio nel
Regno, questo Commissariato Generale autorizza d'ora innanzi le
SS. LL. nei casi di cui sopra, a rilasciare sul passaporto regolare
degli interessati (che dimostrino nel foglio di stabilimento loro fornito
dalle Autorità cantonali la loro residenza nel territorio elvetico

da almeno due anni) la seguente dichiarazione valida per un breve

viaggio in Italia:

« Accertato che il titolare è residente in Svizzera (città o paese) da oltre due anni, si autorizza per giorni . . . il viaggio di andata e ritorno nel Regno giustificato da (interessi di famiglia od altra causa) ».

Data

Firma Autorità consolare e timbro

Tale dichiarazione, che deve essere concessa con oculata parsimonia, è necessario venga rilasciata sul passaporto piuttosto che su foglio a parte, sia per avvezzare i beneficiari alla convenienza di essere sempre muniti del regolare documento patrio di identità personale, sia per evitare possibili cessioni a terzi, sia infine per dar modo alle Autorità italiane di confine di sincerarsi (se del caso) dello scopo dei viaggi nel Regno se eventualmente troppo frequenti.

La dichiarazione predetta, che autorizza il ritorno in Svizzera con la semplice esibizione del passaporto su cui è apposta, sarà rilasciata quando l'interessato, che intende venire per ragioni di famiglia o altro motivo nel Regno, conserva la propria occupazione in Svizzera, e, in particolare, trattandosi di salariato, conserva il posto secondo il contratto di lavoro, in base al quale ha ottenuto

l'autorizzazione ad espatriare.

Conseguentemente la dichiarazione predetta non sarà rilasciata ai lavoratori stagionali che ritornano nel Regno per fine della stagione lavorativa.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente. — De

MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 23 AGOSTO 1925, N. 59.

Ai Sigg. Pretetti, Sottoprefetti e Questori del Regno e per conoscenza:

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione,

Ai Capi Servizio degli Uffici di Confine,

Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Passaporti per l'Albania.

Con decreto-legge del 13 marzo 1925, riportato nel nostro Bollettino dell'emigrazione n. 7 del luglio u. s., il Governo Albanese dispone che sia vietato l'ingresso in Albania della mano d'opera straniera non specializzata, mentre per altre categorie di viaggiatori richiede la dimostrazione d'identità personale e, sopratutto, dello scopo del viaggio.

In conseguenza si dispone quanto segue:

1º) Gli operai e tutti coloro che espatriano a scopo di lavoro, per ottenere il passaporto per l'Albania, dovranno esibire il contratto di lavoro, o l'atto di richiamo vistato dal Consolato italiano di Valona;

2º) Sul passaporto dovrà essere chiaramente indicata la specialità professionale dell'emigrante, avvertendo l'interessato di farvi opporre il « visto » da un Console Albanese nel Regno.

Raccomando alle SS. LL. l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare per evitare danni agli emigranti che abbiano il proposito di recarsi in Albania. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 29 AGOSTO 1925, N. 60

Alle Prejetture, Sottoprejetture e Questure del Regno.

OGGETTO

Termine delle domande di espatrio per gli S. U. di America.

Col 31 corrente scade il termine utile per la presentazione delle domande di espatrio per il Nord America di cui alla circolare 30 giugno a. c., n. 48, di questo Commissariato Generale. Le domande presentate dopo la data suddetta non possono essere prese in alcuna considerazione. Potrà farsi eccezione soltanto per tutto il primo di settembre limitatamente alle domande che, a scienza di codesto Ufficio, le interessate non avessero potuto presentare personalmente la vigilia per motivi di forza maggiore.

Ad evitare quindi trasmissioni e carteggi inutili, resta fermo che le domande esibite oltre i termini sopra indicati debbono essere restituite a chi le presenta e non mai inoltrate a questo Commissa-

riato Generale.

Si aggiunge per notizia che le domande già pervenute sono in numero tale da coprire i posti di quota disponibili per l'anno in corso e per parecchi* anni a venire. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 31 AGOSTO 1925, N. 61.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO Fotografie dei corsi professionali.

Accade non di rado che taluni Delegati Provinciali, nell'inviare le fotografie dei nostri corsi professionali, dimentichino di indicarne a tergo la specializzazione e la località, e questa omissione è resa talvolta più grave dalla mancanza di un rapporto di accompagnamento, che permetta di identificare il corso fotografato.

Altro inconveniente cui preme mettere riparo, è che le fotografie sono fatte senza un cartello che porti la scritta « Commissariato Generale dell'emigrazione — Corso per

È noto che queste fotografie sono destinate a rappresentare l'attività didattica del Commissariato e il profitto che se ne trae, nel Regno; e questo scopo verrebbe in parte a mancare, tacendo le indicazioni che torno a raccomandare alla diligenza dei Signori Delegati Provinciali.

Prego di accusare ricevimento. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 1º SETTEMBRE 1925, N. 62.

Ai Sigg. Prefetti del Regno e per conoscenza: Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Sussidi alle famiglie di ex militari dell'esercito americano.

Fino ad ora le famiglie residenti nel Regno di ex-militari dell'esercito americano residenti negli Stati Uniti e considerati totalmente invalidi, spesso rinchiusi in manicomi, non ricevevano alcuna parte della pensione assegnata ai predetti ex-militari; tale ammontare veniva versato intieramente al pensionato stesso o al suo tutore, che non di rado era un legale americano nominato d'ufficio dal Tribunale, e questi non aveva altro obbligo che di amministrare la somma stessa e custodirla fino alla guarigione o la morte dell'ex-militare.

Adesso però il « Veterans Bureau » ha modificato i suoi regolamenti nel senso che le famiglie di cui trattasi potranno chiedere di avere una parte del sussidio. Vengono a godere di queste dispo-

sizioni la moglie, i figli o i genitori, in varie misure.

Prego la S. V. di voler portare quanto precede a conoscenza degli interessati, avvertendoli che dovranno rivolgere le domande relative al R. Ufficio di emigrazione presso il R. Consolato d'Italia in New York, il quale inviera loro i moduli relativi, colle indicazioni circa il modo come dovranno essere riempiti. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 7 SETTEMBRE 1925, N. 63.

Alle R.R. Prefetture e Sottoprefetture del Veneto e della Venezia Tridentina,

A tutti gli Uffici dipendenti, Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

R. Ufficio dell'Emigrazione per il Veneto.

Porto a conoscenza delle SS. LL. che con recente provvedimento il R. Ufficio dell'emigrazione per il Veneto e la Venezia Tridentina è stato trasferito, a datare dal 1º settembre corr. anno, da Treviso a Udine (Via Ciconi, 6).

A Treviso è stata, in pari data, istituita una Delegazione Pro-

vinciale dell'emigrazione. - DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 SETTEMBRE 1925, N. 65.

Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Messina, Patermo, Trieste.

OGGETTO

Rimpatri a spese dello Stato.

A completamento della mia circolare dell'8 aprile scorso n. 30, prego le SS. LL., nel comunicare ai Prefetti del Regno le notizie indicate nella circolare stessa relative agli individui rimpatriati a spese dello Stato con richiesta consolare, di voler aggiungere anche la somma che ciascun rimpatriato dovrà rimborsare all'Erario.

Informo di quanto precede i Prefetti stessi. Gradirò un cenno di assicurazione. — DE MICHELIS. CIRCOLARE 9 SETTEMBRE 1925, N. 66.

Alle RR. Prejetture del Regno.

OGGETTO

Rimpatri a spese dello Stato.

Con riferimento alla mia circolare del 9 aprile scorso n. 19115-938, invio l'unita copia di una mia nuova circolare diramata ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli Messina, Palermo e Trieste, invitandoli a comunicare alle SS. LL., oltre alle notizie indicate nella precedente circolare, anche l'ammontare della somma che ciascun rimpatriato dovrà eventualmente rimborsare all'Erario. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

Tosti dott. Amedeo: — « La Guerra Italo-Austriaca 1915-1918 » Sommario storico con otto carte. Edizioni « Alpes » Milano. Prezzo L. 30.

Il volume del Capitano dott. Tosti è una completa ed esatta narrazione degli avvenimenti bellici fatta in forma sintetica e per quanto possibile obbiettiva.

Lavori di questo genere presentano enormi difficoltà, la precisione dei dati raccolti, la loro sistematica esposizione, il desiderio di mantenersi in un'atmosfera di serena imparzialità fanno incorrere il rischio di cadere nella eccessiva freddezza di una enumerazione cronologica.

La necessità di mantenere alla narrazione forma e carattere sintetico presenta il pericolo di cadere nel giudizio dommatico degli avvenimenti, considerati da un punto di vista unilaterale.

Entrambi questi pericoli sono stati brillantemente superati dall'autore la cui opera, pur restando sintetica e precisa, è pervasa da una viva fiamma spirituale e ci dà una visione precetta e completa.

La nostra guerra è schematizzata perfettamente nelle sue grandi linee e rappresentata nel particolare, talchè il lettore giunge alla fine del libro avendo acquisito la chiarezza della visione dei fatti e la convinzione delle cause che li determinarono.

La connessione degli eventi dal nostro fronte con quelli degli alleati, l'interdipendenza di questi eventi colla situazione politico-diplomatica che precedette la guerra e si formò durante la guerra, un chiaro quadro dello spirito pubblico in Italia e fuori d'Italia, sono forniti dall'autore con quella misura ed aequanimitas che sono le virtù principali dello storico. La parte spettante all'Italia tra gli alleati e il suo patrimonio di gloria sono affermati in modo sereno, ma fermo ed inoppugnabile. Anche le nostre sventure e gli insuccessi sono dichiarati virilmente, senza infingimenti od eufemismi. La virtù della Nazione, che ha saputo riprendersi e risollevarsi dopo le ore tristi, ne appare esaltata, senza retorica inutile, ma colla chiara eloquenza dei fatti.

Il Dott. Tosti ha dunque compiuto opera insigne, e tutti gli italiani dovrebbero conoscere il suo bel volume per rivivere i tempi epici della guerrae portare spiritulamente il loro tributo di riconoscenza ai nostri Eroi.